

“Associazione Culturale “Camera Europea di Giustizia”
“Premio Giuseppe Pecorella, giurista”
Anno 2013

La giuria popolare, prevista per i reati di cui all’art. 5 del codice di procedura penale, nelle Corti di Assise dei Tribunali Italiani (solo nei giudizi di merito di primo grado e di appello e non in Cassazione e nei giudizi di revisione delle sentenze) è composta da 2 MAGISTRATI ORDINARI (quelli che hanno vinto il concorso) e da 6 CITTADINI ORDINARI SENZA SPECIFICHE QUALIFICHE SORTEGGIATI dall’apposito elenco.

Il candidato, previa sintetica disamina

- a) del caso giudiziario di questi mesi, Trattativa Stato-Mafia, e del conseguente, ineludibile, devastante effetto sulle sentenze (circa 20 anni per i tre gradi di giudizio) relative all’uccisione del magistrato inquirente Paolo Borsellino e della sua scorta e quindi ERRORE GIUDIZIARIO dei giudicanti - 6 popolari e 2 togati - e degli inquirenti;
- b) del caso giudiziario DANIELE BARILLÀ e di cui alle sentenze di condanna - passate in giudicato - (circa 8 anni per i tre gradi) e, poi, della sentenza di revisione passata in giudicato e, quindi, ERRORE GIUDIZIARIO, questo dovuto a giudicanti togati ivi GIP e GUP ORDINARI (oltre agli inquirenti);
- c) delle Corti dei minorenni, ove partecipano anche giudici-componenti, non togati;
- d) di ogni altro caso attinente, ritenuto di rilievo

DISQUISISCA

sulla indipendenza, autonomia, competenza e consapevolezza e responsabilità del giudice “popolare” a fronte della preparazione tecnica dei due giudici togati che può diventare assorbente.

CANDIDATA: ROSA PERNA

INDICE

CAPITOLO I

“LA SPADA DELLA GIUSTIZIA NON HA FODERO”: GLI ERRORI GIUDIZIARI

- 1.- Le disfunzioni del sistema: “La Colonna Infame”
- 2.- 19.7.1992: la strage di via D’Amelio. I processi Borsellino uno, bis, ter e la loro revisione. Il processo sulla trattativa Stato-Mafia: un “orrore” giudiziario lungo 20 anni.
 - 2.1.- La strage, le indagini ed il primo processo Borsellino
 - 2.2- La prima ritrattazione di Vincenzo Scarantino
 - 2.3- La sentenza della Corte di Assise d’Appello del primo processo Borsellino
 - 2.4.- Il processo Borsellino Bis
 - 2.5- Il processo Borsellino Ter
 - 2.6- La nuova inchiesta Borsellino a seguito delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza
 - 2.7- Il ruolo del pentito Scarantino: Vittima o carnefice?
 - 2.8- “Depistaggio colossale” o errore giudiziario? Le altre “vittime” della strage di Via D’Amelio
- 3.- La trattativa Stato-Mafia
 - 3.1- La prima fase
 - 3.2- la seconda fase
- 4.- Il caso di Daniele Barillà
- 5.- I mostri di Ponticelli

CAPITOLO II
LA FUNZIONE E LE COMPETENZE DEL GIUDICE
POPOLARE

1.- Indagine storico-comparativa dell'istituto della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia

1.1- Il recepimento dell'istituto della giuria nei Paesi di diritto comune: l'esperienza francese e quella italiana

2.- Il sistema italiano. La Corte di Assise ed il procedimento di nomina dei giudici popolari

2.1- Indipendenza, autonomia, competenza e consapevolezza del giudice popolare. I rapporti tra il giudice popolare ed i componenti togati della Corte d'Assise.

3.- La partecipazione della componente laica al processo minorile

Bibliografia

CAPITOLO I

“LA SPADA DELLA GIUSTIZIA NON HA FODERO”:

GLI ERRORI GIUDIZIARI

1.-Le disfunzioni del sistema: “*la Colonna Infame*”¹

La scelta del titolo del primo capitolo del presente elaborato prende spunto da una celebre citazione di Joseph de Maistre²; l’obiettivo è quello di richiamare nella mente di chi legge la figura iconografica tradizionale della dea della giustizia Dike, rappresentata bendata, con una bilancia nella mano destra e la spada nell’altra. La nostra attenzione, stante l’argomento di trattazione, cade sulla spada la quale non ha fodero, proprio per indicare la portata lesiva e dolorosa che può avere la l’amministrazione della giustizia, in grado di ferire e di arrecare sofferenza appena ci si discosta, anche minimamente, dall’applicazione giusta della legge.

La più atroce offesa che può subire una collettività, sia essa una tribù del paleolitico o quel complicatissimo sistema sociale moderno che chiamiamo Stato, è che coloro ai quali sia stato

¹ La Colonna Infame è un saggio storico scritto da Alessandro Manzoni, che narra le vicende del processo celebrato nel 1630 a carico di due presunti untori, tali Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, accusati da una popolana. Il processo si concluse con la condanna capitale dei due imputati, cui seguì quale atto simbolico e monitorio la distruzione della bottega del condannato Mora che svolgeva il mestiere di barbiere, sulle cui macerie venne eretta la “Colonna Infame”. Successivamente si scoprì che gli imputati Piazza e Mora erano stati ingiustamente condannati alla pena capitale sulla base di false accuse e dicerie. Dopo la scoperta dell’errore giudiziario la Colonna finì per rappresentare “l’infamia” dei giudici che avevano decretato la morte di due innocenti e non più quella dei condannati, tant’è che fu abbattuta nel 1778.

² Filosofo, politico, ambasciatore del re Vittorio Emanuele I presso la Corte dello Zar Alessandro I dal 1803 al 1807, fu magistrato e scrittore.

affidato il compito di rendere giustizia fra i consociati diano frutti adulterati, producano ingiustizia invece che giustizia³.

Invero le crepe generate dalle disfunzioni e dal mal funzionamento del nostro sistema giudiziario si sono aperte a tal punto da non poter più essere celate e da destare allarme anche da parte della società civile e non solo dagli operatori del diritto.

Ai numerosi errori giudiziari ed ingiuste detenzioni, come se non bastassero di per sé a renderci un popolo al limite della civiltà, la Corte di Giustizia europea con sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 ha evidenziato lo stato degradante delle nostre carceri ed ha condannando l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU (*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti degradanti*), per il regime di detenzione disumano dei detenuti.

Non va sottaciuto che gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni hanno anche un notevole costo che incide non poco sulle già limitate risorse economiche del nostro Stato.

Già prima dell'avvento della Costituzione Repubblicana, il codice di procedura penale del 1913 prevedeva, anche se in misura assai limitata, la corresponsione di un indennizzo per gli innocenti condannati ingiustamente. Secondo il dettato normativo dell'epoca, aveva diritto all'indennizzo il condannato riconosciuto innocente dopo l'espletamento di un processo di revisione, che avesse scontato almeno tre anni di pena, che non avesse riportato altre condanne a pena detentiva, che non avesse dato causa, per dolo o colpa grave, all'errore del giudice e che versasse in condizioni

³ LUIGI GRANDE, *Gli sbagli di vostro onore*, Eurapress, Milano 1988, pag. 6.

economiche precarie. La riparazione dell'errore non era quindi un diritto dell'individuo quale corresponsione di un risarcimento a fronte di una condanna ingiusta, ma costituiva un atto umanitario di benevolenza da parte dello Stato.

La Carta Costituzionale ha invece espressamente statuito all'art. 24 il principio che la legge debba determinare le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari. La legge in questione è la n. 504 del 1960, che ha abolito il requisito dell'indigenza economica del richiedente ed ha qualificato l'istituto quale vero e proprio diritto soggettivo del singolo, cui corrisponde un dovere dello Stato e non un mero atto di benevolenza.

L'attuale codice di procedura penale, in simmetria con quanto disposto dall'art. 5 CEDU, disciplina il procedimento di riparazione e risarcimento per ingiusta detenzione agli artt. 314-315, nei casi in cui vi sia stata applicazione di una misura cautelare in carcere e successivamente l'imputato venga prosciolto, prevedendo che la domanda di riparazione sia presentata, dopo l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, alla Corte d'Appello, che decide in camera di consiglio. In particolare l'art. 314 c.p.p. al comma primo disciplina la cd. "ingiustizia" sostanziale, ossia quando il proscioglimento sia pronunciato con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, equiparando alla sentenza di assoluzione la sentenza di non luogo a procedere ed il provvedimento di archiviazione. Il secondo comma dell'art. 314 c.p.p. disciplina invece "l'ingiustizia formale" che

ricorre quando la restrizione in carcere sia stata applicata in mancanza delle condizioni di legge previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. a prescindere se sia stata pronunciata sentenza di assoluzione o di condanna.

Gli art. 643 e seguenti del codice penale disciplinano invece la riparazione dell'errore giudiziario qualora la condanna irrevocabile inflitta ad un soggetto si scopra ingiusta a seguito del procedimento di revisione del processo. I requisiti per la riparazione sono: il proscioglimento in sede di revisione (i casi in cui è ammesso giudizio di revisione sono tassativi e si verificano quando vi sia il contrasto tra giudicati penali, contrasto tra giudicato penale e civile o amministrativo oppure vi sia la scoperta di nuove prove) ed il prosciolto non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di detenzione che viene computata per l'espiazione della pena di un reato diverso. Il testo letterale dell'articolo dispone che la riparazione è commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena ingiustamente comminata o dell'internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. Essa consiste nel pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, in alcuni casi lo Stato può costituire una rendita vitalizia a favore del danneggiato. E' d'uopo precisare che tanto la riparazione dell'errore giudiziario, quanto quella per ingiusta detenzione non hanno natura di risarcimento del danno ma sono un semplice indennizzo che lo Stato elargisce, in base a principi di solidarietà

sociale, a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. I dati⁴ riguardanti gli errori del nostro sistema giudiziario sono a dir poco “scandalosi”; secondo una statistica ufficiale effettuata dal Ministero di Grazia e Giustizia nel periodo tra il 2003 e il 2007 gli errori giudiziari accertati sono stati circa ventimila.

Di gran lunga superiori i numeri riportati dall’istituto Eurispes e dall’Unione delle Camere Penali italiane: circa 4 milioni coloro che sono stati sottoposti ingiustamente a regime detentivo carcerario.

L'avvocato Gabriele Magno, fondatore dell'Associazione nazionale delle vittime degli errori giudiziari, sostiene che nell'ultimo decennio siano state avanzate circa 8.000 richieste all'anno di risarcimento per ingiusta detenzione, di cui 2.500 accolte.

Volendo individuare l’epicentro degli errori giudiziari scopriamo che le coordinate ci conducono al distretto della Corte di Appello di Napoli. Infatti, secondo le statistiche negli ultimi 15 anni, oltre 300 mila persone sottoposte a procedimenti penali sono state assolte, 449 indennizzi per ingiusta detenzione riconosciuti nel 1999, 152 nel 2000, pari al 9,53 % del totale nazionale.

Seguono la Corte di Appello di Reggio Calabria che nel 1999 ha riconosciuto 420 ingiuste detenzioni, i distretti di Catanzaro e Palermo, con 412 e 406 provvedimenti di riconoscimento. Fino al 1999, oltre la metà dei provvedimenti d’indennizzo sono stati

⁴ I dati riportati sono tratti dall’articolo di FRANCESCO VIVIANO, “*Cara ingiustizia. Gli errori giudiziari che costano come una manovra*”, pubblicato il 29 marzo 2012, in www.repubblica.it

concessi da giudici del Sud, un quarto al Nord e un quinto al Centro, un record negativo tutto meridionale.

Il ministero dell'Economia per il periodo 2004- 2007 ha stimato in circa 213 milioni di euro la cifra erogata per il risarcimento dei danni da detenzione ingiusta, i risarciti sarebbero all'incirca 3.600.

L'ex Ministro della Giustizia, Paola Severino, durante la presentazione della relazione sullo stato della Giustizia in Italia, discussa alla Camera nel gennaio 2012, ha riferito che nel solo anno 2011, lo Stato ha versato 46 milioni di euro per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari.

Analizzando le cifre sopra riportate, non può che condividersi il pensiero di chi⁵ sostiene che *“il processo penale da strumento di difesa dei cittadini si trasforma, troppo spesso, nell’ottica di velocizzare i processi, in una macchina che stritola innocenti e l’avvocato difensore rimane l’unico baluardo contro l’errore del giudice”*.

E' la storia della *“colonna infame”* di manzoniana memoria che si mostra sempre attuale, protraendosi e rigenerandosi nel corso del tempo, dimostrando che nessun tipo di sistema processuale penale, sia accusatorio che inquisitorio, è immune da errori.

Non essendo questa la sede per la disamina di possibili proposte di riforme del sistema giudiziario attuale per ovviare alla mole di errori giudiziari verificatisi nel tempo, si passerà soltanto alla

⁵ AVV. ENRICO TORTOLANI, *“L’ errore giudiziario. Le garanzie difensive non possono essere sacrificate per velocizzare i processi”* pubblicato il 7 aprile 2007 sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, raggiungibile all’indirizzo www.ordavvsa.it.

trattazione di alcuni dei casi che hanno destato più scalpore convogliando l'opinione pubblica sull'operato della magistratura.

In *primis* si tratterà, senza pretese di esaustività stante la complessità della vicenda giudiziaria e l'attualità della stessa, di quello che è stato l'errore forse più eclatante nella storia della Repubblica: i sette ergastolani, condannati come autori della strage del 19 luglio 1992 che costò la vita al giudice Paolo Borsellino ed alle cinque persone della sua scorta, sono stati scarcerati nell'ottobre del 2011, dopo periodi di carcerazione, scontati in regime di 41 bis, durati tra i 15 e i 18 anni, a seguito del nuovo filone di indagine sulla Trattativa Stato- Mafia.

Successivamente si procederà alla disamina del caso Barillà, noto alla cronaca giudiziaria e non, per il risarcimento record di 4 milioni di euro accordatogli dalla Corte di Appello di Genova, per essere stato ingiustamente recluso otto anni per un tragico scambio di persona ed infine si farà cenno al caso dei "Mostri di Ponticelli" per i quali è stato fissato il processo di revisione, probabilmente siamo di fronte all'ennesimo errore giudiziario.

Sembra doveroso concludere questo paragrafo introduttivo con il brocardo latino "*Summum ius, summa iniuria*": ossia il diritto a tutti i costi diventa ingiuria⁶ .

⁶ CICERONE, *De officiis* Cap. I, pag. 10

“Quando sarò ucciso, sarà stata la mafia ad uccidermi, ma non sarà stata la mafia ad aver voluto la mia morte”

Paolo Borsellino

2.- 19.7.1992: La Strage Di Via D' Amelio.

I Processi Borsellino uno, bis, ter e la loro revisione. Il processo sulla trattativa Stato-Mafia: Un “Orrore” giudiziario lungo 20 anni.

La vicenda che ci si accinge a trattare ha segnato un'epoca e costituisce uno spaccato di storia del nostro Paese. Siamo agli inizi degli anni '90: la Mafia di Cosa Nostra pone in essere la strategia del terrore, è un continuo susseguirsi di stragi ed attentati, gli obiettivi sono tutti uomini delle istituzioni, in particolare sono presi di mira gli appartenenti alle forze dell'Ordine ed i Magistrati. Venti anni dopo quei tragici eventi la Procura della Repubblica di Caltanissetta, a seguito delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino riscontrate da quelle di Gaspare Spatuzza e di altri pentiti vicini ai Corleonesi, apre un'inchiesta su una possibile trattativa intercorsa tra Salvatore Riina, Bernardo Provenzano ed alcuni esponenti dello Stato, avente ad oggetto la modifica del regime del “carcere duro” previsto dall'art. 41 bis O.P.. Il processo sulla Trattativa Stato-Mafia, che vede per la prima volta sul banco degli imputati congiuntamente uomini politici ed esponenti della mafia, inizia nel 2012.

Alla luce delle nuove indagini, la Procura della Repubblica di Caltanissetta depositava presso la cancelleria della Corte di Appello

di Catania la richiesta di revisione dei processi Borsellino “uno” e Borsellino “bis”, conclusisi con la condanna di sette persone alla pena dell’ergastolo (18 anni già scontati in regime carcerario) per fatti che, secondo prove emerse in seguito, non avevano commesso. La Corte d’Appello rigettava la richiesta di revisione a causa della mancanza di una sentenza di condanna passata in giudicato che dichiarasse la responsabilità di altri individui rispetto ai reati per cui i detenuti stavano scontando la pena. Tuttavia, stante la manifesta possibilità di trovarsi di fronte ad un errore giudiziario la Corte sospendeva l’esecuzione della pena stessa ordinando la scarcerazione dei condannati.

Il processo Borsellino, o meglio i processi Borsellino, sono stati probabilmente il più grande fallimento della storia giudiziaria del nostro Paese: quattro processi, 11 giudizi, un falso pentito a cui tutti hanno dato credito, sullo sfondo un depistaggio operato da funzionari delle forze dell’ordine ed una trattativa tra uomini delle istituzioni ed esponenti mafiosi, la futura revisione dei processi ed una verità giudiziaria che dopo vent'anni sembra essere ancora lontana.

Per comodità espositiva si è scelto di suddividere in sottoparagrafi le varie fasi processuali e stragiudiziali stante la complessità della vicenda trattata, partendo dalla strage di Via D’Amelio sino ad arrivare al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia che è ancora in corso di svolgimento nel mentre si scrive il presente lavoro.

2.1.- La strage, le indagini ed il primo processo Borsellino

Il 19 luglio 1992, alle ore 16.58, in via Mariano D'Amelio a Palermo, una violentissima esplosione provoca la morte del Procuratore aggiunto presso la Procura distrettuale Antimafia della Repubblica di Palermo, Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta: Claudio Traina, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli ed Eddie Walter Cosina.

L'esplosione è generata da 90 chili di tritolo e pentrite nascosti nel vano di una Fiat 126 parcheggiata nello spazio antistante al palazzo ove abita la madre del giudice. *“Si notava una scena di guerra, con auto distrutte, molte altre bruciavano ancora, proiettili che sparavano da soli perché a contatto con il fuoco, gente dai palazzi che chiedeva aiuto...”* questo è lo scenario descritto dal vice sovrintendente della Polizia di Stato Alberghina Vincenzo, a capo della volante “21” recatasi sul luogo della strage pochi minuti dopo la deflagrazione⁷.

Durante lo svolgimento delle prime indagini⁸ gli uomini della Polizia di Stato, rinvennero sul luogo dei fatti il blocco motore di una Fiat 126, che dopo gli accertamenti del caso risultò rubata, come riscontrato da denuncia sporta in data 10 luglio del 1992 dalla signora Pietrina Valenti.

⁷ La relazione della prima volante giunta in Via D'Amelio è consultabile per esteso sul sito web www.ipezzimancanti.it diretto da Salvo Palazzolo, autore dell'omonimo libro, edito da Laterza, pubblicato nel 2010. Nel corso della trattazione si farà richiamo ad altri atti processuali e non, riguardanti la vicenda “Borsellino”, consultabili tutti sul sito web richiamato, a cui, per mera comodità, non vi si farà più richiamo.

⁸ Cfr. Il primo rapporto della Squadra mobile sulla strage, trasmesso in data 20 luglio 1992 all'Autorità giudiziaria precedente, pagg. 10-11.

Gli investigatori, inoltre, riscontravano che le targhe rinvenute in Via D'Amelio non coincidevano con quelle appartenenti all'auto della Valenti, bensì erano state sottratte da altra vettura come risultava dalla denuncia sporta in data 20 luglio 1992 da tale Giuseppe Orofino, titolare della carrozzeria ove l'auto oggetto del furto delle targhe e dei documenti di circolazione era in riparazione. Non poteva essere considerata una mera coincidenza la circostanza che anche nell'attentato ai danni del Giudice Rocco Chinnici, coordinatore del pool di cui facevano parte anche Falcone e Borsellino, il 20 luglio 1983⁹ fosse stata utilizzata come autobomba una Fiat 126 rubata a cui erano state apposte le targhe rubate di altra autovettura, quale firma del *modus procedendi* di un unico disegno stragista. Sulla base di tale precedente gli investigatori, dietro autorizzazione del Pm, intercettavano le conversazioni dell'utenza telefonica di Pietrina Valenti, da cui emergevano indizi di reità a carico di Valenti Luciano, fratello della predetta, e Salvatore Candura, amico di famiglia dei Valenti.

Sottoposti ad interrogatorio il Candura ed il Valenti, dapprima reticenti, confessavano di essere i responsabili del furto della Fiat 126 utilizzata nella strage e che tale crimine era stato loro commissionato da tale Vincenzo Scarantino, in cambio di 500.000 lire.

In particolare il Candura aveva già richiamato su di sé i sospetti degli investigatori qualche giorno prima dell'arresto, allorquando fermato dai Carabinieri perché sospettato di aver partecipato ad un

⁹ Anche conosciuta come la "strage di via Pipitone".

tentativo di rapina ai danni di un autotrasportatore, presso gli uffici dell'Arma, si era mostrato agitato proferendo in lacrime la frase: *“Non sono stato io. Non l’ho fatto io. Non li ho uccisi io.”*

In seguito alle dichiarazioni rese dal Candura in data 26/9/1992 veniva emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Scarantino Vincenzo, in ordine ai delitti di strage e concorso in furto aggravato.

Gli inquirenti delineavano il profilo criminale dello Scarantino Vincenzo, sulla base dei suoi precedenti penali e giudiziari, quale soggetto appartenente ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale operante nella zona territoriale della “Guadagna” e che il prestigio acquisito in quel contesto derivava in virtù del rapporto di affinità con il Profeta Salvatore, “uomo d’onore” di grande rilievo, il quale si sospettava potesse aver avuto un ruolo anche nella commissione del furto. Nel frattempo le indagini si concentravano anche su Orofino Giuseppe, il carrozziere che aveva denunciato il furto delle targhe.

In data 14 settembre 1993 le indagini subivano una svolta importante poiché Francesco Andriotta, detenuto che nel periodo intercorrente tra il 3 giugno 1993 ed il 23 agosto dello stesso anno aveva condiviso parte della detenzione con Scarantino Vincenzo presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, iniziava la sua collaborazione con l’Autorità giudiziaria.

L’Andriotta riferiva che nel periodo di detenzione che avevano condiviso, lo Scarantino gli aveva confidato di aver commissionato il furto della Fiat 126 utilizzata per la strage di via D’Amelio ed

aveva manifestato grande preoccupazione dopo l'arresto di Orofino, che aveva denunciato fittiziamente il furto delle targhe, per il timore di un suo possibile pentimento che avrebbe consentito agli inquirenti di acquisire la prova della propria compartecipazione alla strage.

L'Andriotta aveva, inoltre, appreso notizie riguardanti la predisposizione di un'intercettazione abusiva dell'utenza telefonica della madre del giudice al fine di controllare gli spostamenti di quest'ultimo ed alle operazioni di caricamento dell'esplosivo sull'auto cui aveva partecipato anche Salvatore Profeta.

Quanto al profilo di indagine connesso ad una possibile illecita intercettazione telefonica abusiva effettuata sull'utenza Fiore-Borsellino, che trovava riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai familiari del giudice i quali avevano notato anomalie nel funzionamento dell'apparecchio telefonico, il P.M. conferiva l'espletamento di una consulenza tecnica al dott. Gioacchino Genchi.

Dalla predetta consulenza emergeva che le anomalie riscontrate circa il funzionamento del telefono in casa della madre del giudice, non potevano ricondursi a guasti di natura tecnica dell'impianto, piuttosto per la loro natura e tipologia, erano state generate dalla realizzazione di un impianto precario finalizzato all'intercettazione delle conversazioni telefoniche. Il consulente aggiungeva che stante le competenze richieste per la realizzazione dell'impianto di ascolto abusivo, appariva verosimile la cooperazione criminosa di

personale della SIP o di altra ditta privata operante nel settore telefonico.

Valutati gli esiti della consulenza, alla luce delle deposizioni e degli esiti del riconoscimento fotografico operato da Fiore Cecilia, nipote del magistrato ucciso, e dal fidanzato Corrao Emilio, gli inquirenti risalivano a Scotto Pietro, dipendente della società ELTE (ditta che eseguiva lavori sugli impianti e le reti telefoniche per conto della SIP), il quale era stato avvistato intorno alle ore 08.00 della mattina del 14 o del 16 luglio 1992, nello stabile di via D'Amelio 19, intento a lavorare alla scatola di derivazione delle linee telefoniche, ubicata proprio sul pianerottolo adiacente all'abitazione della madre del magistrato.

Inoltre i responsabili della società ELTE, confermavano che nei giorni sopra indicati la presenza dello Scotto presso lo stabile di via D'Amelio non fosse giustificata da motivi di lavoro.

Peraltro il collega di lavoro di Scotto Pietro, tale Brusca Alfonso, aveva dichiarato che durante il turno di lavoro, lo Scotto era solito allontanarsi per periodi più o meno brevi. Tali dichiarazioni erano comprovate dall'esito dei servizi di pedinamento dello Scotto eseguiti dagli investigatori, nel corso dei quali era stata constatata l'effettiva abitudine dello stesso di allontanarsi temporaneamente durante le ore di lavoro e di svolgere attività certamente non correlabili a quelle di tecnico della Elte.

Il quadro indiziario raccolto dagli inquirenti su Scotto Pietro in relazione alla sua partecipazione alla fase preparatoria della strage veniva completato dal suo inserimento in un contesto familiare

criminale, egli era fratello di Scotto Gaetano, uomo d'onore della famiglia dell'Arenella, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Lo Forte Vito, Favaloro Marco e Trudettino Ignazio, i quali avevano riferito della sua particolare perizia ed abilità nel settore delle intercettazioni telefoniche. Infine Andriotta Francesco aveva dichiarato di avere appreso dallo Scarantino che l'utenza telefonica della madre del giudice Borsellino fosse stata intercettata dal fratello di un grosso boss mafioso vicino ai Madonia.

Così delineato il quadro accusatorio, venivano sottoposti a procedimento penale per la strage di Via D'Amelio, Scarantino Vincenzo, Pietro Scotto, Candura Salvatore e Giuseppe Orofino, quali esecutori materiali della stessa.

Nel corso della fase dibattimentale, lo Scarantino Vincenzo decideva di collaborare con l'Autorità Giudiziaria rendendo dichiarazioni confessorie ed al contempo accusatorie nei confronti dei suoi coimputati.

Lo Scarantino collocava l'inizio della fase prodromica alla strage fra il 5 e l'8 luglio 1992 allorché intorno alle ore 8.20 circa, si era recato insieme al cognato Salvatore Profeta presso la villa di Calascibetta Giuseppe, ove si teneva una riunione tra esponenti mafiosi di Cosa Nostra. Il collaboratore precisava che in qualità di accompagnatore, non aveva potuto prendere parte direttamente alla riunione, ma che dall'esterno aveva potuto ascoltare frammenti della conversazione, tra cui nitidamente la frase *“questo cornuto si deve fare saltare in aria, perchè questo cornuto di Borsellino fa più danni di Falcone a Roma.”*

Al termine della riunione, durata circa tre ore, il Profeta gli aveva ordinato di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, per il cui reperimento si era rivolto a Salvatore Candura, un giovane della Guadagna che viveva di piccoli espedienti. Dopo la perpetrazione del furto, su istruzioni del Profeta, egli aveva ricoverato l'auto presso il magazzino di tale Tomaselli, per poi condurre la stessa il 17 luglio presso la carrozzeria di Orofino Giuseppe, terminando così il suo apporto contributivo alla fase preparatoria della strage. Solo successivamente aveva appreso da un suo conoscente che sulla vettura erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino; il quale aveva denunciato artificialmente il furto delle stesse. Gli inquirenti ed il collegio giudicante ritennero attendibile la ricostruzione dei fatti così come delineata dal pentito, ma il 10 ottobre 1995 Rosalia Basile, moglie di Scarantino, pubblicamente con una lettera smentì le dichiarazioni di suo marito, sostenendo che esse fossero state estorte *"a forza di botte e minacce"* dai magistrati di Caltanissetta, abbandonò il marito ed il programma di protezione per i pentiti e tornò con i figli nel quartiere popolare della Guadagna.

Altri campanelli d'allarme riguardo l'attendibilità dello Scarantino provenivano da alcuni boss pentiti, in particolare Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, da lui accusati di aver partecipato alla riunione di cui sopra, dichiararono di non averlo mai visto.

Nonostante tali discordanze, la Corte di Assise di Caltanissetta ritenne lo Scarantino attendibile e sulla base delle sue chiamate di

correità infliggeva agli imputati Profeta Salvatore, Orofino Giuseppe e Scotto Pietro la pena dell'ergastolo, da esporsi con isolamento diurno per mesi diciotto.

L'imputato Scarantino Vincenzo, ritenuto dai giudici meritevole dell'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dal 1 comma dell'art. 8 del D.L.n. 152/1991, per la dissociazione dal contesto criminale di appartenenza e per il suo proficuo apporto informativo alla ricostruzione dei fatti inerenti alla strage di Via D'Amelio, veniva condannato ad anni diciotto anni di reclusione, di cui anni 17 per il delitto di strage ed un anno quale aumento, ex art. 81 c.p., per tutti gli altri reati al medesimo addebitati.

2.2-La prima ritrattazione di Vincenzo Scarantino

In pendenza della celebrazione del giudizio di secondo grado del processo Borsellino "uno", il 21 ottobre 1996 iniziava il processo "*Borsellino bis*", le cui vicende saranno trattate analiticamente nel paragrafo 2.4. Il richiamo al Borsellino "bis" si rende necessario in questa sede perché nel corso dell'istruttoria dibattimentale del predetto processo, all'udienza del 15 settembre 1998, Scarantino ritrattò clamorosamente le accuse mosse durante il primo processo Borsellino asserendo di "*aver accusato solo innocenti*" e di aver inventato le accuse perché spinto in tal senso da magistrati ed investigatori: "*A Pianosa ho passato quaranta giorni indimenticabili. Scrivevo sui muri del bagno che se io facevo il bugiardo era perché mi volevano ammazzare. Mi davano cibo scarso e con i vermi. Avevo un'unica via d'uscita: parlare. La*

Barbera¹⁰ mi disse che mi sarei fatto solo qualche mese di galera e che mi avrebbe dato duecento milioni. Ma a me non interessavano i piccioli”¹¹.

Scarantino dichiarava con toni di disperazione di avere ingiustamente accusato gli imputati del primo processo Borsellino e di quello “bis” con l’ unico scopo di sottrarsi al regime detentivo durissimo cui era sottoposto nel carcere di Pianosa, cedendo alle pressioni dei funzionari del Gruppo investigativo della Polizia di Stato Falcone-Borsellino, ed in particolar modo a quelle del suo dirigente del tempo, il Dott. Arnaldo la Barbera.

2.3- La sentenza della Corte di Assise di Appello del primo processo Borsellino

Il 3 dicembre 1999 la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del primo processo Borsellino depositava la sentenza di secondo grado che, in riforma di quella di primo grado, confermava il carcere a vita soltanto per Salvatore Profeta, mentre riduceva la pena per l’imputato Orofino a nove anni per il solo reato di favoreggiamento, ed assolveva Pietro Scotto per non aver commesso il fatto.

In particolare la Corte motivava in tali termini l’assoluzione dello Scotto: “...*Non essendovi la prova storica che un’intercettazione abusiva sia stata eseguita sull’utenza telefonica Fiore-Borsellino, perché non è valorizzabile a tal fine, la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, inattendibile al pari della testimonianza de*

¹⁰ Dirigente della Polizia di Stato, comandante del gruppo d’investigazione Falcone-Borsellino, che coordinò le indagini inerenti la strage.

¹¹ ARCHIVIO DI REPUBBLICA, “Scarantino ritratta: Su Borsellino ho mentito”, 15 settembre 1998 in www.repubblica.it

relato di Andriotta Francesco, e perché non è dimostrata dalle risultanze della consulenza tecnica in atti, non avendo il consulente individuato tracce fisiche dell'intercettazione [...] la contraddittorietà tra l'elemento a carico dell'imputato, costituito dal riconoscimento positivo di Fiore Cecilia e Corrao Emilio e gli altri dati acquisiti al processo, non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità penale di Scotto Pietro. L'imputato deve, quindi essere assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di strage e dagli altri reati a lui contestati e ne va disposta la rimessione in libertà, se non detenuto per altro titolo”.

Anche la posizione di Orofino mutava radicalmente successivamente alla chiusura del processo d'appello: *“Ritiene, dunque, la Corte che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla responsabilità penale di Orofino Giuseppe per il delitto di strage. L'imputato deve, invece, essere ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento reale previsto e punito dall'art. 379 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, nonché dei delitti di appropriazione indebita aggravata, simulazione di reato aggravata¹². Si è dunque pervenuti alla conclusione che l'Orofino aveva deliberatamente ritardato la consegna della Fiat 126 alla Fiat-Sira, falsamente dichiarando che i lavori erano stati ultimati soltanto il sabato, giorno in cui l'officina era invece rimasta chiusa, per sottrarre le targhe ed i documenti assicurativi e di circolazione e consegnarli agli “uomini d'onore” del suo “mandamento” che gliene avevano fatto richiesta e gli avevano,*

¹² Pag. 498 sentenza citata.

altresì, raccomandato di presentare una denuncia di furto non prima del lunedì successivo”¹³.

I giudici di secondo grado confermavano la partecipazione alla strage e la relativa pena dell’ergastolo per Salvatore Profeta “*La responsabilità dell’imputato in ordine al furto dell’autovettura, implica, in relazione al suo ruolo, la responsabilità di Profeta Salvatore per il delitto di strage e per i connessi reati, costituendo il reperimento e la messa a disposizione dei complici del veicolo da utilizzare come autobomba, un contributo essenziale e determinante alla consumazione della strage di via D’Amelio, poiché non può revocarsi in dubbio, sulla base della chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e delle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, che Profeta Salvatore fosse pienamente consapevole dell’uso cui l’autovettura sarebbe stata destinata; uso del quale mise a conoscenza- come in precedenza si è detto- anche il cognato Scarantino Vincenzo*”¹⁴ (cfr. pag 471 sentenza).

La posizione dell’imputato Scarantino restava invariata, poiché quest’ultimo non aveva proposto atto di appello e pertanto la pena di 18 anni inflittagli in primo grado diveniva definitiva.

Nonostante la riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Assise di Appello, dovendo procedere *ex novo* al giudizio di attendibilità del pentito a causa dell’intervenuta ritrattazione in altro processo, non mutava la valutazione operata dai giudici di primo grado, anzi ne traeva argomenti di rafforzamento della stessa :“ *la ritrattazione di Scarantino Vincenzo sia da considerare*

¹³ Pag. 499 sentenza citata.

¹⁴ Pag. 471 sentenza citata

inattendibile per molteplici ragioni. Si deve, in primo luogo osservare che le sue controdeklarazioni tendono a negare, a volte senza alcun criterio di plausibilità e ragionevolezza, tutte le circostanze in precedenza riferite, comprese quelle positivamente riscontrate. Le dichiarazioni successive sono state determinate dall'interferenza nel percorso collaborativo dello Scarantino di esponenti del processo mafioso, mirata al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall'originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere¹⁵ “.

La ricostruzione operata dalla Corte di un contesto mafioso interessato all'esito dei processi sulla strage di Via D'Amelio, trovava conforto nella testimonianza resa da Padre Giovanni Neri, parroco di Marzaglia, il quale aveva dichiarato che a partire dal giugno del 1998, Cosa Nostra aveva esercitato forti pressioni su Scarantino Vincenzo e sui suoi prossimi congiunti, affinché ritrattasse le dichiarazioni accusatorie rese in precedenza.

Inoltre secondo i giudici la ritrattazione del collaboratore non poteva essere ritenuta veritiera alla luce dei comportamenti passati tenuti dallo stesso, che nel corso del tempo aveva più volte palesato la volontà di interrompere la sua collaborazione con lo Stato, rinunciando persino al programma di protezione per i pentiti.

La Corte di Assise di Appello concludeva che, stante la evidente falsità delle dichiarazioni rese nel processo Borsellino bis, le stesse

¹⁵ Cfr pag. 369 sent.

non potessero in alcun modo inficiare le chiamate di correttezza effettuate nel processo di primo grado.

In terzo grado la Suprema Corte di Cassazione confermava le condanne inflitte al Profeta e all'Orofino. Calava così il sipario sul processo contro "i manovali" della strage, volto ad accertare le responsabilità degli esecutori materiali.

2.4- Il processo Borsellino Bis

Il processo Borsellino *bis* nasceva a seguito delle chiamate di correttezza rese dal pentito Scarantino in relazione ai presunti mandanti della strage di Via D'Amelio. In particolare il collaboratore riferiva che la morte del giudice Borsellino fu decretata nel corso della riunione tenutasi nella villa di Calabiscetta Giuseppe, cui avevano partecipato: Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Profeta Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tinnirello Renzino, Tagliavia Francesco, Natale Gambino, Biondino Salvatore, Pietro Salemi (quest'ultimo non è mai stato identificato), La Mattina Giuseppe e Vernengo Cosimo. A tali dichiarazioni accusatorie il pentito aggiungeva di volta in volta altri nomi, nel corso dell'interrogatorio del 29 giugno 1994 chiamava in causa Nino e Natale Gambino, il 6 settembre Di Matteo Mario Santo, Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Ganci Raffaele, il 19 settembre faceva il nome di Tanino Murana, il 25 settembre quello di Brusca Giovanni, giustificando tale stillicidio per la paura di subire ritorsioni data la pericolosità dei predetti soggetti. Inoltre egli sentiva il dovere di chiarire che non aveva invece avuto timore della vendetta di altre persone temibili

quali Aglieri, Greco, Graviano e Riina, da subito chiamate in causa, per la protezione derivantegli dall'appartenenza al nucleo familiare di un uomo d'onore potente come suo cognato Profeta Salvatore.

Inoltre il pentito, confermando il suo ruolo svolto nel reperimento della Fiat 126, aggiungeva nuovi dettagli relativi alla fase organizzativa ed esecutiva della strage. In particolare Natale Gambino, suo fratello Nino, Tanino Murana e Peppuccio Romano furono incaricati dal Profeta di procurare una bombola di ossigeno, Cosimo Vernengo e Tanino Murana si erano occupati insieme a lui del trasferimento della vettura dal magazzino del Tommaselli al garage di Giuseppe Orofino, che unitamente a Natale Gambino e Renzino Tinnirello, Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Franco Urso e Cosimo Vernengo si erano occupati della sostituzione delle targhe e del posizionamento dell'esplosivo. Al termine delle predette operazioni l'autobomba era stata poi trasferita la mattina del 19 luglio 1992, verso le ore 6,00- 6,30, da lui stesso unitamente a Pino La Mattina, Natale Gambino, Tanino Murana, Pietro Aglieri, e Ciccio Tagliavia, questi ultimi due indicati come coloro che avevano schiacciato il telecomando, nascosti in un appartamento vicino via D'Amelio. Sottoposto a riconoscimento fotografico, lo Scarantino riconosceva tutti gli individui da lui accusati, tranne Calascibetta Giuseppe, individuava con precisione la villa di Calascibetta, da lui indicata come luogo della riunione e la carrozzeria di Orofino Giuseppe.

Il fulcro principale del processo Borsellino bis era l'individuazione oltre che dei mandanti, soprattutto del movente della strage, identificato dalla Corte d'Assise nell'intento di Cosa Nostra di intimorire la magistratura, eliminando fisicamente coloro che avevano con la loro attività contrastato la mafia, in particolare il giudice Borsellino ed il suo collega Giovanni Falcone, morto il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci.

Si riporta di seguito il passaggio argomentativo relativo al movente così come individuato dalla Corte di Assise di Caltanissetta: *“Appare singolare che, quasi per uno strano caso del destino, proprio la sentenza emessa il 30-1-1992 dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha chiuso il cosiddetto primo maxi processo ed il cui esito probabilmente, come si dirà anche in relazione a specifiche acquisizioni probatorie, è stato la causa scatenante della rabbiosa reazione dell'organizzazione mafiosa in cui si inserisce anche la strage di via D'Amelio, costituisca un punto fermo circa l'esistenza e l'operatività dell'organizzazione mafiosa sopra indicata, processualmente utilizzabile sotto il profilo probatorio, essendo passata in giudicato ed essendo stata ritualmente acquisita al presente giudizio”*¹⁶.

L'impianto accusatorio dell'intero processo era basato sulle dichiarazioni del pentito Scarantino, riscontrate *de relato* dal suo ex compagno di cella, nonché confidente Andriotta. Ne consegue che

¹⁶ *Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta depositata il 13-2-1999, pag 90*

la condanna degli imputati non poteva che derivare da un serrato giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore/accusatore, tenuto soprattutto conto della sua personalità e dei precedenti comportamenti tenuti dallo stesso, e della clamorosa ritrattazione intervenuta durante la fase dibattimentale del processo. Invero la Corte dedicò gran parte della sentenza al vaglio della credibilità dei due pentiti: “ *Ulteriore elemento di perplessità è costituito dal fatto che Andriotta, allorchè inizia a parlare dopo Scarantino di questa riunione, non incorre più in tutte quelle incertezze, contraddizioni e lacune che avevano caratterizzato le sue prime dichiarazioni e si allinea quasi perfettamente alle dichiarazioni di Scarantino. Ad un certo punto, leggendo le dichiarazioni rese da Scarantino nel corso delle indagini, come meglio di dirà più avanti, si ha quasi l'impressione che Scarantino ed Andriotta conducano un gioco perverso, non necessariamente concordato prima, in cui le due fonti si confermano reciprocamente e progressivamente: Andriotta confermando di avere ricevuto le confidenze relative alle ulteriori dichiarazioni rese dall'ex compagno di detenzione, spesso riportate dai mezzi di informazione o culminate in arresti ed operazioni di polizia; Scarantino confermando di avere fatto tali confidenze all'Andriotta. Per tali considerazioni questa Corte ritiene che l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Andriotta successivamente al “pentimento” di Scarantino e, in particolare, delle dichiarazioni riguardanti la famosa riunione preparatoria sia perlomeno dubbia, non potendosi escludere che l'Andriotta abbia*

*in realtà riportato notizie apprese dai mezzi di informazione e che abbia avviato con Scarantino, anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato (certamente impossibile prima che Scarantino iniziasse a collaborare, che evidentemente poteva far comodo ad entrambi) ”¹⁷. Inoltre, il pregio della sentenza Borsellino bis è quello di aver *ante tempore* colto un aspetto importante delle dichiarazioni rese dallo Scarantino a seguito della ritrattazione compiuta, ossia che le accuse del collaboratore mosse in prima battuta fossero frutto di un’ingerenza operata dagli inquirenti, in particolar modo dagli investigatori: “Il ritrovamento di atti processuali con appunti a margine scritti con stile e contenuti sicuramente non riconducibili allo Scarantino rende credibile ciò che già aveva detto la di lui moglie Basile Rosalia nel corso del primo dibattimento per la strage di via D’Amelio e cioè che si era apprestata una attività di studio ed il marito veniva istruito in merito alle dichiarazioni da rendere, cosa questa che ha reso superfluo l’esame dei presunti compilatori degli appunti e degli “assistenti“ allo studio di Scarantino. Ciò, evidentemente, non consente di imputare l’appianamento di molte contraddizioni ad un migliore ricordo, ma piuttosto alla suddetta attività di studio finalizzata all’aggiustamento di contraddizioni ed incongruenze, per cui non può farsi pieno affidamento sulla attendibilità complessiva delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino ”¹⁸.*

¹⁷ Pag. 176 citata sentenza

¹⁸ Pag. 240 cit. sentenza

Nonostante tale importantissima osservazione anche i giudici del Borsellino bis non credono alla spontaneità della ritrattazione del pentito riconducendola, così come aveva fatto la Corte di Assise d'Appello del primo processo, ad un'attività di pressione esterna operata indirettamente sullo stesso, attraverso minacce al suo nucleo familiare: *“A questa fase è seguito un radicale mutamento dell’atteggiamento processuale di Scarantino Vincenzo, preceduto da anomalie e segnali evidenti di “irrequietezza”, che proiettano una luce sinistra sulla scelta dallo stesso seguita di ritrattare tutte le precedenti dichiarazioni e che fanno apparire detta scelta come l’epilogo annunciato di un copione scritto da altri, più che il frutto di una libera scelta di coscienza comunque apprezzabile, anche se tardiva, nell’ottica di un processo finalizzato alla ricerca della verità reale. Al riguardo va osservato che già la sola denuncia da parte dell’Andriotta nell’ultimo esame dibattimentale di un circostanziato tentativo di indurlo a ritrattare le accuse attraverso minacce e promesse di illeciti compensi, costituisce il segnale estremamente inquietante dell’agitarsi di interessi diretti a condizionare l’esito del processo e si colloca nel contesto di una serie innumerevole di pressioni esercitate direttamente nei confronti di vari soggetti del processo e, in particolare di Scarantino Vincenzo attraverso componenti del suo nucleo familiare, sfruttando il suo particolare attaccamento alla madre, alla moglie ed ai figli, rivolte ad “aggiustare” un processo originato proprio dalle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo e dalle sue confidenze al compagno di detenzione Andriotta*

Francesco. Le dichiarazioni rese dall'Andriotta su detto tentativo di condizionamento, estremamente dettagliate e riscontrate nelle circostanze di tempo e luogo indicate, non possono ritenersi inattendibili. Il contenuto di dette dichiarazioni non consente, in mancanza di specifici ed ulteriori elementi di riscontro, di risalire con certezza all'origine dei fatti riferiti e di ritenere provato un chiaro ed univoco intento di inquinamento probatorio [...] tuttavia consente di cogliere, come si è detto, il segnale evidente di una agitazione, frenetica e forse anche scomposta, da parte di soggetti, non agevolmente identificabili, ma sicuramente interessati ad influire indebitamente e ad ogni costo sull'esito di un gravissimo procedimento per strage nell'imminenza della decisione del presente giudizio e del giudizio di appello a seguito all'impugnazione della sentenza del primo procedimento per gli stessi fatti”¹⁹.

La lettera, allegata al verbale di una delle udienze rinviate per l'astensione dei difensori degli imputati, con la quale Scarantino Vincenzo ha comunicato che non voleva più continuare a collaborare con la giustizia e che voleva tornare in carcere, appare come un ulteriore segnale del clima di irrequietezza in cui si è svolto, specie nelle fasi conclusive, il presente giudizio [...]. Egli ha totalmente ritrattato tutte le precedenti dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, affermando in sintesi di non sapere nulla della strage, di avere accusato persone innocenti, di avere inventato tutti i fatti riferiti elaborando notizie giornalistiche e cronache

¹⁹ Pagina 242, sentenza cit.

processuali diffuse tramite varie fonti, tra cui principalmente Radio Radicale. [...] ha dichiarato di essere stato strumento di una macchinazione ordita per incolpare persone innocenti da magistrati inquirenti e organi di polizia, che gli avevano offerto la possibilità di sottrarsi ad un regime penitenziario che da tempo non sopportava, sfruttando, quindi, indebitamente un suo stato di debolezza psicologica che lo aveva indotto a chiedere di collaborare per riferire quanto a sua conoscenza sui traffici di droga cui aveva partecipato una sorta di complotto istituzionale in cui erano coinvolti i Pubblici Ministeri dell'epoca ed il dott. La Barbera della Questura di Palermo, diretto a costruire le accuse contro gli odierni imputati e ad impedire che Scarantino Vincenzo le ritrattasse dopo averglielate fatte rendere”.

Eppure i giudici non gli credettero:” l'assunto sostenuto da Scarantino Vincenzo, secondo cui le sue originarie dichiarazioni erano frutto di una fantasiosa elaborazione di notizie giornalistiche o di suggerimenti ricevuti da organi inquirenti, appare prima facie inverosimile per una serie di considerazioni logiche: le dichiarazioni rese sin dalla fase iniziale della collaborazione sono diverse e molto più dettagliate rispetto alle notizie che all'epoca erano state diffuse dai mezzi di informazione, che fino alla collaborazione di Scarantino non potevano avere diffuso alcuna informazione sulla riunione preparatoria della strage, sulle modalità di caricamento dell'autobomba, sul collocamento della stessa sul luogo dell'attentato e sul ruolo operativo svolto in ciascuna fase dagli odierni imputati; Scarantino, come ha

ripetutamente ammesso e come è emerso nel presente dibattito, non aveva e non ha tutt'ora la capacità e l'abitudine di leggere attentamente i giornali, anche per le sue limitate capacità culturali; sicuramente Scarantino non aveva potuto conseguire un valido acculturamento mafioso, tale da consentirgli di simulare in modo credibile la sua appartenenza a Cosa nostra semplicemente ascoltando le trasmissioni di Radio Radicale,[...] certamente nessuno degli inquirenti avrebbe potuto suggerire a Scarantino dettagli che all'epoca erano assolutamente ignoti, come l'esistenza della villa di Calascibetta.

Addirittura ridicole appaiono, poi, le dichiarazioni di Scarantino sull'attività di depistaggio ed inquinamento probatorio, che sarebbe stata svolta con la partecipazione anche del dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca capo della squadra mobile della Questura di Palermo,[...]. Altrettanto incoerenti e prive di senso logico appaiono le accuse mosse nei confronti dei magistrati del Pubblico Ministero, apparendo assolutamente inconsistenti gli asseriti motivi di rancore che avrebbero spinto Scarantino Vincenzo ad accusare persone innocenti e, soprattutto, le ragioni che potrebbero avere animato il complotto istituzionale prospettato fantasiosamente da Scarantino”²⁰.

Secondo la Corte, le dichiarazioni rese dallo Scarantino, epurate della sua artificiosa ritrattazione, mantenevano un' astratta coerenza, in quanto egli non aveva mai mutato la struttura

²⁰ Pag. 252, sent. cit.

essenziale della descrizione dell'attività preparatoria della strage, del suo ruolo e della riunione tenutasi nella villa di Calabiscetta.

Sulla base di tale assunto motivazionale la Corte di Assise di Caltanissetta condannava gli imputati Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco per il delitto di strage alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi diciotto. Gli imputati Calascibetta Giuseppe, Gambino Natale, Vernengo Cosimo, La Mattina Giuseppe, Urso Giuseppe, Tinnirello Lorenzo e Vitale Salvatore venivano condannati alla pena di anni dieci di reclusione, Murana Gaetano e Gambino Antonino ad anni otto di reclusione, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Tomaselli Salvatore veniva condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per furto ed associazione a delinquere. Romano Giuseppe veniva assolto per non aver commesso il fatto.

Nel corso del giudizio di Appello Scarantino avverso tale sentenza, Scarantino cambiava di nuovo versione, sostenendo di essere stato costretto a ritrattare in fase dibattimentale, perché minacciato da esponenti di Cosa Nostra. Tali dichiarazioni confermavano quanto i giudici di primo grado del Borsellino bis e quelli di Appello del Borsellino uno avevano sospettato tant'è che la Corte di Assise di Appello in sentenza scriveva che: *“Il giudizio di appello ha permesso di eliminare ogni residua incertezza sulla testimonianza di Vincenzo Scarantino, personaggio mediocre, rozzo e di modestissimo livello intellettuale e morale che ha tuttavia trovato la forza di denunciare e confermare ciò che era già emerso nel corso*

del primo giudizio sulle ragioni cause e forze che lo avevano costretto a ritrattare nel pubblico dibattimento dopo innumerevoli tentativi precedenti non andati a buon fine. Ogni ulteriore ritorno sull'argomento dovrà vincere l'elementare argomento di senso comune, di cui Calogero Pulci ci ha regalato un'incisiva ed eloquente esemplificazione: come poteva un uomo rozzo, ignorante, incapace di ricordare, di leggere, di scrivere, di parlare, di elaborare il benché minimo pensiero complesso, scrivere una sceneggiatura così ampia, articolata coerente, ricca di dettagli, un affresco, una storia della famiglia mafiosa della Guadagna, riscontrata in ogni elemento e tale da risultare invulnerabile ad ogni tentativo di falsificazione al punto da costringere alla violenza morale e alla rischiosa opera di corruzione per una ritrattazione "ridicola" per la sua insensatezza e inverosimiglianza. Se si assume questa chiave di lettura si comprende perfettamente come la testimonianza di Scarantino sia stata caricata assai spesso di misteri e valenze improprie che hanno fatto perdere di vista la reale personalità del collaboratore, dei cui limiti non si è spesso tenuto conto, dei cui banali condizionamenti dipendenti dalla sua cultura arcaica e dai suoi piccoli interessi di vita spicciola ci si è volutamente disinteressati, quasi fosse un limite dell'indagine il fatto di disporre per la prova di un modesto piccolo mafioso di borgata anziché di un grande pentito, di un leader mafioso in grado di spiegare tutto ma anche assai più di Scarantino in grado di deviare eventualmente il regolare corso dell'indagine"²¹.

²¹ Sentenza Corte di Assise di Appello, n. 5/02 depositata il 18 marzo 2002,

Sulla scorta delle nuove dichiarazioni, il 18 marzo 2002 la Corte di Assise di Appello inaspriva il verdetto, condannando all'ergastolo anche Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Lorenzo Tinnirello, Gaetano Murana e Giuseppe Urso.

Il 3 luglio 2003 i Supremi Giudici della V sezione penale confermavano le condanne inflitte in secondo grado: ergastolo per Salvatore Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Salvatore Biondino, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Lorenzo Tinnirello, Gaetano Scotto, Gaetano Murana e Giuseppe Urso e la conferma delle condanne per gli altri imputati.

2.5-Il processo Borsellino Ter

Il processo Borsellino ter è quello che ha accertato i reali mandanti della strage di Via D'Amelio, tutti riconducibili al vertice operativo di Cosa Nostra grazie alla collaborazione di molti pentiti ritenuti attendibili dal collegio giudicante.

Il 9 dicembre 1999 con sentenza n. 23/99 si chiudeva il primo grado del terzo processo per la strage di Via D'Amelio, la Corte di Assise comminava diciassette ergastoli, centosettantacinque anni di carcere e dieci assoluzioni. Carcere a vita per Giuseppe Madonia, Benedetto Santapaola, Bernardo Brusca (deceduto), Giuseppe Calò, Giuseppe Farinella, Raffaele Ganci, Antonino Giuffrè,

Filippo Graviano, Michelangelo La Barbera, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto, Matteo Motisi, Bernardo Provenzano, Salvatore Biondo (classe '55), Cristoforo Cannella, Domenico Ganci e Stefano Ganci. Venivano condannati a ventisei anni il collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi, a ventitrè anni il collaboratore Giovan Battista Ferrante, a diciotto anni Francesco Madonia, a sedici anni Mariano Agate, Giovanni Brusca, Salvatore Buscemi, Antonio Geraci, Giuseppe Lucchese e Benedetto Spera; a dodici anni Salvatore Biondo (classe '56).

Il 7 marzo del 2002 la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta modificava la sentenza di primo grado annullando sei ergastoli (Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè, Salvatore Montalto e Matteo Motisi). Infliggeva la pena dell'ergastolo per il latitante Bernardo Provenzano e altri dieci imputati: Giuseppe Calò, Michelangelo La Barbera, Raffaele Ganci, Domenico Ganci, Francesco Madonia, Giuseppe Montalto, Filippo Graviano, Cristoforo Cannella, Salvatore Biondo (classe '55) e Salvatore Biondo (classe '56). Veniva condannato a trent'anni Stefano Ganci, a vent'anni Giuseppe Madonia, Benedetto Santapaola, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè, Salvatore Montalto e Matteo Motisi. Confermati i sedici anni di reclusione per Mariano Agate, Salvatore Buscemi, Antonino Ganci, Benedetto Spera e Giuseppe Lucchese. Irrogate pene tra i diciotto e i sedici anni ai collaboratori di giustizia Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi e Giovan Battista Ferrante.

Il 18 gennaio 2003, dopo più di dodici ore di camera di consiglio, la VI sezione penale della Cassazione confermava le condanne all'ergastolo per la maggior parte dei boss di Cosa nostra.

Sette mesi dopo si chiudeva l'ultimo dei tre tronconi ancora aperto, lo stralcio del Borsellino-ter e di una parte del procedimento per la strage di Capaci (entrambi rinviati dalla Cassazione alla seconda corte d'Assise d'Appello di Catania) riuniti in un unico processo.

Il 18 settembre 2008 la Corte suprema di Cassazione chiudeva definitivamente il travagliato capitolo dei processi unificati per le stragi di Capaci e via d'Amelio, confermando la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania del 2006. Venivano così condannati definitivamente all'ergastolo per le due stragi boss irriducibili di Cosa nostra come Salvatore Montalto, Giuseppe Farinella, Salvatore Buscemi, Giuseppe Madonia, Giuseppe Montalto, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Benedetto Santapaola, Mariano Agate e Benedetto Spera. Confermati infine vent'anni per Antonino Giuffrè e ventisei anni per Stefano Ganci.

2.6- La nuova inchiesta Borsellino a seguito delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza

Nell'estate del 2008 Salvatore Spatuzza, detenuto in regime carcerario ex 41 bis, reggente del mandamento mafioso di Brancaccio e fedelissimo dei fratelli Graviano, chiedeva al Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso di collaborare, raccontando la propria versione dei fatti inerenti la strage di Via D'Amelio.

Il detenuto motivava il proprio pentimento sulla scorta di un sincero ravvedimento dettato da una conversione religiosa e morale, oltre che sul desiderio di riscatto. Egli, condannato all'ergastolo per le stragi del 1993 e per altri numerosi e gravissimi delitti, iniziò la sua collaborazione il 26 giugno 2008 collaborando con le Procure di Caltanissetta, Firenze e Palermo. Sin da subito Spatuzza smentì clamorosamente tutto quanto dichiarato dal pentito Scarantino, le cui dichiarazioni accusatorie erano state il perno principale dell'impianto motivazionale delle sentenze del Processo Borsellino e del Processo Borsellino bis.

Alla luce delle rivelazioni di Spatuzza gli inquirenti della Procura di Caltanissetta aprivano una nuova indagine, volta ad accertare non solo la fase esecutiva della strage, ma anche le responsabilità di chi all'epoca, tra gli investigatori, aveva accreditato Scarantino quale pentito credibile.

Dopo circa tre anni di attenta verifica delle dichiarazioni del nuovo pentito Gaspare Spatuzza, il 13 ottobre 2011, la Procura della Repubblica di Caltanissetta depositava presso la cancelleria della Corte d' Appello di Catania la richiesta di sospensione della pena e di revisione del processo per sette detenuti condannati all'ergastolo dalle sentenze dei processi Borsellino "uno" e "bis".

Le nuove risultanze probatorie rafforzavano invece il sostrato probatorio e motivazionale del processo cd. "Borsellino ter", le cui statuizioni rimanevano ferme e per cui non veniva avanzata alcuna richiesta di revisione.

Invero, le sentenze emesse a conclusione dei predetti processi, pur avendo accertato la responsabilità di numerosi associati a “Cosa nostra “ in qualità di mandanti ed esecutori della strage di Via D’Amelio ed inflitto numerosi ergastoli, avevano ricostruito un complesso mosaico descrittivo del compimento della strage, che però presentava ancora numerose tessere mancanti. Infatti, dopo tre processi non era stato possibile accertare: la sospettata responsabilità di soggetti esterni a “Cosa nostra” richiamata da entrambe le sentenze “uno” e “bis”, il mistero del mancato ritrovamento sul luogo della strage dell’agenda rossa del dott. Borsellino, l’individuazione del reale movente della strage di Via D’Amelio ad appena 57 giorni di distanza da quella di Capaci.

Lacune investigative erano presenti anche in alcuni segmenti della fase preparatoria della strage e riguardo all’identificazione di tutti i partecipanti, non si era infatti accertato chi avesse parcheggiato la Fiat 126 in via D’Amelio, chi avesse azionato il telecomando connesso all’esplosivo e da quale posizione e tanti altri interrogativi importanti rimasti insoluti, come evidenziato dalla stessa Procura ²².

Dopo tanti anni le dichiarazioni di Spatuzza aprivano nuovi scenari portando la luce sui molteplici misteri dell’uccisione del giudice Paolo Borsellino. In particolare il collaboratore confessava di aver rubato la Fiat 126 in concorso con Vittorio Tutino e di aver custodito la stessa in un locale di sua proprietà, su commissione di Cristofaro Cannella, uomo d’onore appartenente alla famiglia di

²² Richiesta n. 792/11 di revisione del processo e sospensione della pena da parte della Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta, pagg 26-27 .

Brancaccio, il quale, a sua volta, eseguiva l'ordine proveniente dal capo di quel mandamento, Giuseppe Graviano. Inoltre proseguiva confessando di aver reperito il materiale necessario ad innescare l'ordigno e di essere l'artefice del reperimento di notevoli quantità di sostanze esplosive utilizzate per le stragi mafiose degli anni '92 e '93.

Lo Spatuzza in concorso con Vittorio Tutino su mandato diretto di Giuseppe Graviano, aveva perpetrato anche il furto delle targhe della Fiat 126 custodita presso l'autofficina di Orofino Giuseppe, e aveva consegnato le stesse personalmente al Graviano il quale, nell'occasione, gli aveva raccomandato di allontanarsi da Palermo.

L'impatto delle dichiarazioni del nuovo collaboratore era a dir poco devastante, facendo cadere come un castello di carte l'esito di processi consacrati in sentenze passate in giudicato, con le quali erano stati inflitti numerosi ergastoli e centinaia di anni di reclusione.

Il problema fondamentale da affrontare era *in primis* quello relativo alla necessità di accertare se la versione dei fatti consacrata nelle indagini del gruppo Falcone–Borsellino, diretto da La Barbera, fosse stata il frutto di un clamoroso errore investigativo prima, e giudiziario poi, determinato dall'ansia di dare una pronta risposta all'opinione pubblica allarmata dall'escalation stragista, ovvero il risultato di un vero e proprio depistaggio. Nel caso di questa seconda inquietante ipotesi, occorreva accertare se il depistaggio mirasse a coprire la responsabilità di “soggetti esterni a cosa nostra” astrattamente riconducibili ad apparati deviati dei servizi

segreti, ad altre istituzioni o ad organizzazioni terroristiche-eversive²³.

Le dichiarazioni di Spatuzza trovavano riscontro nelle ritrattazioni, nel frattempo intervenute, di Salvatore Candura in data 10 marzo 2009, di Francesco Andriotta in data 17 luglio 2009 e di Vincenzo Scarantino il 28 settembre 2009, i quali di fronte all'evidenza degli elementi di prova acquisiti in riscontro alle propalazioni di Spatuzza, hanno ammesso il loro mendacio accusando i funzionari della Polizia di Stato che all'epoca avevano condotto le indagini, di averli sottoposti a pressioni ed indottrinamenti, promettendo loro benefici di varia natura.

La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha aperto un altro filone d'indagine iscrivendo nel registro delle notizie di reato i nomi di alcuni dei funzionari di Polizia appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino per i reati di concorso in calunnia aggravata con Candura, Andriotta e Scarantino.

I funzionari, sottoposti ad interrogatorio respingevano gli addebiti loro contestati, sostenendo la correttezza delle indagini svolte. Allo stato gli inquirenti non hanno rinvenuto sufficienti elementi di riscontro alle accuse formulate nei loro confronti dai tre ex collaboratori.

Oltre alle ritrattazioni dei predetti, i magistrati della Procura riscontravano le propalazioni di Spatuzza in successive indagini tecnico-scientifiche, compiute sui reperti dell'autobomba.

Il pentito aveva indicato con precisione il punto preciso ove era

²³ Pag. 38 richiamata richiesta

parcheggiata la Fiat 126 al momento del furto, coincidente con quello indicato dalla persona offesa in denuncia, nel mentre Candura aveva da sempre riferito di un posto totalmente diverso.

Grazie al collaboratore dopo tanti anni era possibile individuare il garage ove era stata nascosta la vettura dopo il furto, l'esercizio commerciale ove vennero acquistate le batterie dei telecomandi utilizzati per azionare il congegno esplosivo. Il riscontro più importante che consente alla nuova ricostruzione fattuale di superare il vaglio della credibilità è di certo il pentimento di Fabio Tranchina, soggetto inserito nella famiglia di Brancaccio, autista di Giuseppe Graviano, il quale confermava in pieno le dichiarazioni dello Spatuzza.

I nuovi pentiti avevano con le nuove ricostruzioni innescato un effetto domino sui processi Borsellino "uno" e "bis", tant'è che Procura richiedeva la revisione del processo per otto degli undici condannati, con alta probabilità vittime di un errore giudiziario: Profeta Salvatore, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Murana Gaetano, Scotto Gaetano, Scarantino Vincenzo.

La Corte di Appello di Catania rigettava la richiesta di revisione del processo sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale: *“ se la prova sopravvenuta d'innocenza dipende dall'accertamento della responsabilità di terzi in ordine agli stessi fatti per i quali è intervenuta la condanna irrevocabile, accertamento che, come precisato non può essere effettuato incidentalmente nel processo di revisione, ma soltanto nella sua sede propria, ne consegue*

l'inammissibilità, allo stato, della richiesta in esame²⁴, nel mentre accoglieva la sospensione dell'esecuzione della pena a carico dei predetti imputati: “Ed invero, nella specie non è revocabile in dubbio che la sopravvenienza degli elementi di prova, siccome indicati nella richiesta del P.G., e la loro correlazione in termini di incompatibilità (in tutto o in parte) con le acquisizioni processuali fondanti le sentenze di condanna relative ai processi “Borsellino uno” e “Borsellino bis”, valgono a profilare la probabilità di errore giudiziario, i cui effetti negativi sulla libertà personale dei condannati vanno allo stato immediatamente sospesi”.

2.7.- Il ruolo del pentito Scarantino: Vittima o carnefice?

Il profilo criminale di Vincenzo Scarantino, delinea una personalità delinquenziale di basso spessore, i giudici dei processi Borsellino “uno” e “bis” e la stessa Procura della Repubblica lo hanno molte volte definito “*un criminale da quattro soldi*” della Guadagna, e non di certo “un uomo d'onore” appartenente al clan di Cosa Nostra.

Eppure, nonostante la sua bassa levatura, per 14 anni lo Scarantino ha schernito magistrati, inquirenti e giudici popolari con le sue ricostruzioni, cui tutti hanno dato credito.

In seguito al pentimento di Spatuzza, grazie al quale la verità sui responsabili dell'esecuzione e dell'ideazione della strage è venuta a galla, molti hanno parlato di “Grande Depistaggio”, nascondendo

²⁴ Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione I, n. 36147, del 30 giugno 2004.

dietro tale forbita espressione, la totale cecità dell'apparato giudiziario di fronte ad evidenti discrasie ed anomalie segnate da continue ed altalenanti dichiarazioni e ritrattazioni, pur di trovare un colpevole a tutti i costi.

Invero nel 1994 il Sostituto Procuratore Ilda Boccassini inviò ai colleghi titolari dell'indagine una nota a mezzo della quale suggeriva agli stessi di riconsiderare l'attendibilità generale del collaboratore in questione, poiché lo stesso aveva modificato la propria posizione anche riguardo alla circostanze di massimo rilievo: *“Rinviare il compimento dei necessari atti d'investigazione potrebbe avere come effetto quello di lasciare allo Scarantino una via aperta verso nuove piroettanti rivisitazioni dei fatti”*, come poi effettivamente accadde²⁵.

Nonostante l'invito alla cautela gli investigatori, gli inquirenti ed i magistrati utilizzarono i segni tangibili della inattendibilità del collaboratore, le continue ritrattazioni, la sua personalità instabile per avvalorare le sue dichiarazioni, giustificando le continue incongruenze con le pressioni esterne esercitate da Cosa Nostra.

Lapidaria in tal senso è la lettera che lo Scarantino inviò dal carcere in cui era detenuto il 2 ottobre 2010, allorquando le dichiarazioni di Spatuzza avevano resa nota la verità, alla moglie del giudice Borsellino: *“sono Scarantino Vincenzo e le scrivo e mi creda non è una cosa facile per me essendo con uno stato d'animo difficilissimo. (...) Io non avevo nessun motivo di depistare le*

²⁵ LUCA RINALDI, *“Via D'Amelio, vent'anni dopo tra 4 processi, 11 giudizi, falsi pentiti ed errori investigativo-giudiziari”*, in www.linkiesta.it

indagini nè tanto meno ne avevo voglia, ma per la mia fragilità nelle decisioni è diventata un'arma infallibile per chi invece ne aveva di motivi e di voglie per depistare tutto. Fatto sta che hanno vinto loro. Le indagini sono state depistate. Infatti oggi sono rimasto un uomo solo e abbandonato da tutta la famiglia e da tutti. Sono sicuro che quel poco che fino a ora ho scritto non darà mai la rispettabilità dovuta al dottor Borsellino. Lui è stato tradito dalla mia inconsapevole fragilità, ma anche da chi volutamente ha fatto capire altro. Detto tutto ciò vengo da voi a chiedervi umilmente perdono per quanto accaduto e per il coraggio che non ho mai avuto a fermare quella macchina di disobbedienti e di menti più qualificate della mia. Vi chiedo perdono per tutto e vi ringrazio per essere stati la fonte di un coraggio a me sconosciuto il quale da oggi mi libererà da un peso terribile. Perdono”.

Tornato in libertà a seguito della sospensione della pena lo Scarantino, espulso dal programma di protezione per i pentiti, senza lavoro e abbandonato dalla famiglia è stato trasferito per evitare ritorsioni, in un istituto religioso del Nord Italia, dove ha minacciato molteplici volte il suicidio, è scappato reiteratamente dallo stesso ed è stato ritrovato a vivere per strada chiedendo l'elemosina. Dal 19 luglio 2012 si è allontanato dall'istituto, interrompendo i contatti telefonici con il funzionario che l'aveva in super visione e non si hanno più sue notizie, come se fosse sparito nel nulla.

L'enigma riguardante la figura di Scarantino, a distanza di tantissimi anni, non è ancora stato risolto, soprattutto per i

sostenitori dell'ipotesi del complotto istituzionale. Invero si è di recente scoperto che lo Scarantino fece la sua prima comparsa, tre anni prima della strage di via D' Amelio , nelle indagini riguardanti l'assassinio del poliziotto Nino Agostino e di sua moglie, un omicidio mai risolto e segnato da tanti depistaggi. Nell'immediatezza del delitto il padre del poliziotto ucciso, dichiarò agli investigatori che pochi giorni prima dell'omicidio si fossero presentati a casa sua due soggetti, qualificatisi come poliziotti chiedendo notizie di suo figlio. A seguito di tali dichiarazioni il padre della vittima veniva convocato presso gli uffici della polizia, per effettuare il riconoscimento dei predetti individui tra alcune foto segnaletiche di poliziotti della zona; una di quelle foto ritraeva Vincenzo Scarantino, che poliziotto non era. Alla luce di tale avvenimento, alcuni sospettano che il picciotto della Guadagna fosse già inserito in una lista di pregiudicati da sacrificare per coprire i veri colpevoli di certi delitti²⁶ e che quindi più che di un carnefice siamo di fronte ad una vittima, anche se non si è ancora capito di quale dei due sistemi, quello mafioso o quello istituzionale.

2.8- “Depistaggio colossale” o errore giudiziario? Le altre “vittime” della strage di Via D'Amelio

Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Sergio Lari, che ha presentato richiesta di revisione dei processi Borsellino uno e

²⁶ ATTILIO BOLZONI, FRANCESCO VIVIANO, *“Processo Borsellino, sparito il falso pentito che si accusò della strage di Via D'Amelio”* in la Repubblica, l'inchiesta, 19 luglio 2012.

Borsellino bis ha definito l'esito di tali procedimenti un << colossale depistaggio >>.

Sullo sfondo però resta uno degli errori giudiziari più gravi del nostro sistema giudiziario: otto persone, tre delle quali senza precedenti penali, condannate all'ergastolo in regime di isolamento diurno, hanno ingiustamente scontato tutti più di dieci anni di carcere.

In attesa dell'esito della revisione dei processi con i quali furono condannati diciotto anni fa, gli avvocati dei predetti preannunciano la richiesta di un maxi risarcimento stimato complessivamente intorno ai dieci milioni di euro²⁷.

Tuttavia anche se lo Stato accordasse loro tale cifra, non bisogna dimenticare che dietro i numeri ci sono delle vite spezzate, c'è tutta la sofferenza di chi si è visto privato della propria libertà, dovendo sopportare per anni la ingiustificata rinuncia agli affetti più cari ed il peso di accuse infamanti quali i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e la strage. E' evidente che la condanna all'ergastolo per reati di tal sorta non può che decretare la morte sociale di chi la subisce, che nessuna cifra può essere in grado di ricompensare.

Tra gli incensurati condannati all'ergastolo vi è Gaetano Murana²⁸, 53 anni, ha trascorso in carcere 4724 giorni, prima della vicenda

²⁷ Cifra così stimata dall'Avv. MARZIA MANISCALCO, *"L'errore giudiziario e l'ingiusta detenzione"*, CEDAM, 2011.

²⁸ Le note biografiche dei condannati ingiustamente sono tratti dal quotidiano online il Sud, in *"un errore di 10 milioni di euro"* a cura di GIANPIERO CASAGNI, in www.sudmagazine.it.

giudiziaria svolgeva le mansioni di netturbino e non aveva precedenti penali.

Appena uscito di prigione ha rilasciato un'intervista a Repubblica²⁹ in cui ha palesato tutta la sua disperazione, con l'amara sensazione di aver perso non solo 18 anni, ma la vita intera: *"Pianosa, il luogo che ha lasciato nella mia anima le ferite più profonde. Dopo l'arresto mi hanno portato nella sezione Agrippa, quella riaperta proprio per il 41 bis. Botte e sevizie, come hanno denunciato alcuni detenuti, erano all'ordine del giorno. Sono stato costretto a fare flessioni nudo per 3 anni, a subire violenza con l'uso del metal detector sui genitali. Ma non dimenticherò nemmeno i profilattici gettati nella minestra, il peperoncino nelle bevande, le sbarre battute a tutte le ore per tenerci svegli. Il 17 luglio del 1997 sono stato l'ultimo a lasciare Pianosa. Ma anche Caltanissetta è stato un altro posto da dimenticare. Mi rendo conto solo adesso, che negli anni, a tutte quelle botte mi ero quasi abituato. La sofferenza maggiore è stata la crescita di mio figlio. L'ho rivisto e l'ho potuto abbracciare solo dopo i primi 5 anni di carcere. È stato un supplizio. Così, ho anche perso i migliori anni di matrimonio. Ero un ragazzo, adesso mi sento stanco e vecchio. Ho perso una sorella, morta di tumore e che non ho potuto rivedere. E non ho più un lavoro: adesso pretendo di nuovo il mio impiego in Comune".*

Tra gli altri condannati ingiustamente vi è Giuseppe Urso, 52 anni in carcere ha trascorso 4724 giorni, arrestato il 18 luglio del 1994, a seguito della sentenza della Corte di Assise di Appello del processo

²⁹ ALESSANDRA ZINITI, "Diciotto anni da inferno in carcere. Ero giovane, ora sono vecchio", 29 marzo 2012 in www.repubblica.it

Borsellino bis che lo assolveva per la strage ma gli infliggeva dieci anni per associazione a delinquere di stampo mafioso, prima della vicenda processuale gestiva la rivendita di vino a Palermo, attività che oggi non esiste più.

Cosimo Vernengo, 47 anni, ha trascorso in carcere 4346 giorni, prima di entrare in carcere aveva un'impresa di rimessaggio barche, attività terminata con il suo ingresso in carcere.

Il condannato che ha scontato il numero maggiore di giorni in carcere è Salvatore Profeta arrestato il 9 ottobre 1993 e condannato all'ergastolo all'esito del primo processo Borsellino, condanna confermata in tutti e tre i gradi di giudizio, ha trascorso in cella 6566 giorni. Profeta, così come Gaetano Scotto, Giuseppe La Mattina, Natale Gambino e Scarantino Vincenzo aveva altre condanne penali, tutte ormai ampiamente scontate.

La prima udienza del nuovo processo è fissata per il 22 marzo 2013 innanzi alla Corte d' assise di Caltanissetta, sul banco degli imputati accusati di strage vi saranno i capimafia Salvo Madonia e Vittorio Tutino, accusati da Gaspare Spatuzza che, unitamente al Candura e Fabio Tranchina giudicati separatamente con rito abbreviato, già in corso. Infatti all'udienza del 15 febbraio 2013, la Procura della Repubblica ha chiesto per Spatuzza 13 anni di reclusione, per Candura 10 nella qualità di compartecipi della strage, 10 anni richiesti invece per Tranchina per il reato di calunnia aggravata, nei prossimi mesi sarà pronunciata sentenza nei loro confronti.

Di calunnia aggravata dovranno rispondere anche i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Calogero Pulci che, con le loro false dichiarazioni, i cui confini tra mito e realtà non sono stati ancora delineati, hanno contribuito al clamoroso depistaggio.

E' ancora nella fase delle indagini preliminari, l' inchiesta sui poliziotti Mario Bo, Vincenzo Ricciardi e Salvatore La Barbera, uomini del pool investigativo Falcone-Borsellino che coordinò l' inchiesta sulla strage, il cui dirigente Arnaldo La Barbera si è scoperto di recente era stato appartenente ai Servizi Segreti con il nome "Rutilius". I tre uomini delle forze dell'ordine sono indagati per avere indotto i "pentiti" a rendere le false dichiarazioni sugli organizzatori e sugli esecutori della strage, indottrinandoli sulle dichiarazioni da rendere innanzi ai Giudici.

L'importanza della definizione del nuovo processo per la strage di via d' Amelio in tempi celeri va rinvenuta nella circostanza che esso costituisce condizione indispensabile per l' avvio del processo di revisione a carico delle otto vittime di errore giudiziario, le quali potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti solo in seguito al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a carico dei veri responsabili della strage di Via D'Amelio.

3.La trattativa Stato-Mafia

Il processo Borsellino Ter , l'unico rimasto immune dalle istanze di revisione, ha accertato l'identità dei mandanti della strage del 12 luglio 1992, tutti boss di Cosa Nostra come sopra ampiamente trattato. Invero, anche dopo la predetta condanna la verità

giudiziaria raggiunta è a molti sembrata claudicante, poiché i mandanti “occulti” del disegno stragista di quegli anni non sono mai stati identificati, sebbene in tutte le sentenze della “trilogia Borsellino” si faccia riferimento indirettamente agli stessi.

Si ha la sensazione che nella grande matassa composta da relazioni mafiose, falsi pentiti, stragi, depistaggi investigativi, ci sia ancora un filo, il più importante, da tirare per “sbrogliare” finalmente tutti gli eventi di quegli anni, e che sino ad oggi nessuno aveva sfiorato, perché quel filo conduce ai palazzi istituzionali.

All’inizio del 2013, dopo circa 21 anni, prende vita l’ultimo troncone del processo sulla strage di Via D’Amelio, teso ad accertare la verità più agghiacciante, quella relativa ai mandanti esterni e occulti della strage, i protagonisti della trattativa tra mafiosi ed uomini delle istituzioni.

Un documento che avrebbe potuto fornire un apporto prezioso alle indagini è l’agenda rossa del giudice Borsellino, sulla quale egli era solito appuntare riflessioni e i contenuti dei suoi colloqui intercorsi con i collaboratori di giustizia e con rappresentanti delle istituzioni, soprattutto nei mesi che precedettero la strage.

Sia i figli che la moglie del magistrato hanno testimoniato con certezza che il 19 luglio 1992, prima di salire in auto, il magistrato avesse riposto l’agenda in questione nella sua borsa di cuoio. Tuttavia nonostante quest’ultima dopo l’esplosione fosse stata ritrovata integra ai piedi del sedile posteriore, l’agenda non fu mai rinvenuta.

Il 27 gennaio 2005 una fonte anonima segnalava l'esistenza presso lo studio di un fotografo di Palermo di una foto ritraente il Colonnello dei Carabinieri Giovanni Arcangioli, in abiti civili, in via D'Amelio negli istanti successivi all'esplosione, con una borsa in mano, somigliante a quella del giudice Borsellino. Gli inquirenti indagavano il Colonnello per i reati di furto dell'agenda rossa e favoreggiamento nei confronti dell'associazione mafiosa. In particolare l'ipotesi accusatoria sosteneva che Arcangioli, nei primi concitati momenti dopo l'esplosione, avesse sottratto dalla vettura la borsa del giudice appropriandosi dell'agenda rossa che avrebbe successivamente consegnato ad appartenenti a Cosa Nostra, per poi dileguarsi protetto dalla nube di fumo sollevatasi dopo l'urto.

Il richiamato procedimento si concludeva il 17 febbraio 2009 con la conferma da parte della Cassazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal Gup presso il Tribunale di Caltanissetta, sulla scorta che durante le indagini non era emersa alcuna prova in grado di acclarare che il giudice Borsellino avesse con sé l'agenda al momento dell'esplosione.

Colpiscono le parole dell'ex Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palermo Antonio Ingroia, per un periodo di tempo titolare delle indagini sulla trattativa Stato-Mafia: *“La Seconda Repubblica affonda i suoi pilastri nel sangue”*, e quelle collegate del giornalista Marco Travaglio secondo cui l'agenda rossa di Paolo Borsellino ne costituisce la *“scatola nera”*³⁰. Per l'opinione pubblica

³⁰ *“Paolo Borsellino e l'agenda rossa”*, pag. 8 in www.19luglio1992.it, altri testi che trattano approfonditamente il mistero della scomparsa dell'agenda rossa: GIUSEPPE LO BIANCO, SANDRA RIZZA, *“L'agenda rossa di Paolo*

costituisce, invece, un altro dei tanti misteri irrisolti della storia del nostro Paese, che forse sarà svelato in un giorno lontano quando i danni saranno attutiti dal tempo trascorso ed i colpevoli non saranno più vivi per pagarne le conseguenze.

Il primo a parlare di una trattativa intercorsa tra Stato e Mafia fu il pentito Giovanni Brusca nel 1996 all'inizio della sua collaborazione con la giustizia ma a tali dichiarazioni nessuno diede peso sino a quando Massimo Ciancimino, nel corso del processo penale a carico del generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu, imputati per favoreggiamento aggravato nei confronti di Bernardo Provenzano³¹, non ne fece espressamente menzione.

Il nuovo troncone di indagine sulla cd "trattativa", nasceva nel 2008 a seguito delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, rese al settimanale Panorama, le quali lasciavano intendere l'esistenza di un preciso nesso di causalità tra lo svolgimento della trattativa ed i tempi di attuazione della strage di Via D'Amelio.

L'obiettivo principale degli inquirenti è quello di accertare un'eventuale influenza della trattativa sulle determinazioni inerenti l'attuazione del disegno stragista ai danni del giudice Borsellino, tenuto conto che, come accertato dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania sui mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio emessa il 22 aprile 2006, la sua esecuzione era stata

Borsellino", Chiarelettere, 2007, UMBERTO LUCENTINI, "Il valore di una vita", Mondadori, 1994.

³¹Oggetto del processo Mori è il mancato blitz del 31 ottobre 1995, che secondo il colonnello Michele Riccio, avrebbe potuto portare all'arresto di Bernardo Provenzano, grazie alle rilevazioni del boss confidente Luigi Ilardo.

già decretata dai boss nel dicembre 1991. Infatti il sentore dei magistrati era quello di un'improvvisa accelerazione del piano stragista, stante il lasso di tempo esiguo trascorso tra la strage di Capaci (23 maggio) e quella di Via D'Amelio (19 luglio), circostanza che poteva essere strettamente connessa alle trattative in corso come affermato dallo stesso Procuratore di Caltanissetta Sergio Lari: *“le nostre indagini hanno accertato inconfutabilmente che Borsellino fu informato della trattativa il 28 giugno. Può darsi che la strage, decisa da tempo, sia stata accelerata. La trattativa può quindi avere avuto un ruolo”*.

Le fonti utilizzate per la stesura dei paragrafi che seguono sono la richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Caltanissetta nei confronti degli odierni imputati del procedimento sulla trattativa ed il resoconto che gli inquirenti discussero innanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, alla seduta del 16 marzo 2012³².

Preliminarmente, al fine di comprendere e meglio analizzare la genesi e la fisiologia della trattativa in questione, è necessario contestualizzare la stessa rispetto agli interessi che nei primi anni '90 nutriva l'associazione mafiosa di Cosa Nostra, sia rispetto alla difficile situazione politica che l'Italia viveva in quegli anni.

Infatti, con il passaggio in giudicato della sentenza del c.d. *Maxi processo*, conclusosi nel 1987 con severe condanne per 360

³² I documenti richiamati sono rinvenibili sul blog del giornalista Silvio Palazzolo, i pezzi mancanti, viaggio nei misteri della mafia, al sito internet www.ipezzimancanti.it

mafiosi³³, Cosa Nostra riceveva un grande colpo alla sua immagine di invincibilità e di impunità che aveva dato a sé per molti anni. Tale sentenza delineava un nuovo scenario, non solo perché Cosa Nostra per la prima volta doveva confrontarsi con un “*partito delle carceri*”³⁴ che reclamava protezione ed appoggio, ma determinava la rottura di un patto di protezione “politica” che durava da quattro decenni. Infatti il 12 marzo 1992 veniva ucciso Salvo Lima, parlamentare vicino a Giulio Andreotti, per non essere riuscito a garantire il buon esito del maxi processo, come era stato promesso ai boss. Cosa Nostra improvvisamente si ritrovava per la prima volta senza “coperture” politiche, tant’è che Giovanni Falcone innanzi al cadavere di Lima esclamò “*ora se ne viene giù tutto*”. Quell’omicidio infatti segnava la rottura del rapporto mafia-politica, l’annientamento del punto di equilibrio, il ministro siciliano per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno Calogero Mannino, contattò i Ros comandati da Subranni e 15 giorni dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992³⁵, la trattativa ebbe inizio. Sul versante istituzionale le forze politiche della cd. Prima Repubblica erano scosse da forti bradisismi sia all’interno dei partiti

³³ Nel 1984 Tommaso Buscetta inizia a collaborare con la giustizia, le sue dichiarazioni conducono all’incardinazione di un maxi processo che inizia nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo il 10 febbraio 1986 e che vede 474 imputati per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione e traffico di droga. Il processo termina nell’anno 1987 con la condanna di 360 imputati e la piena conferma dell’impianto accusatorio delineato dagli inquirenti.

³⁴ Come definito dalla Procura a pagg. 265 della richiamata richiesta.

³⁵ Prima di Giovanni Falcone erano morti durante attentati e agguati quasi tutti i membri che collaboravano al pool di indagini contro Cosa Nostra, furono uccisi: il Capitano Basile, il Procuratore Rocco Chinnici, i commissari di polizia Ninni Cassarà e Giuseppe Montana

che all'esterno, poiché tutte miranti a provocare il crollo del potere della Democrazia Cristiana.

A tale "inquietudine" si aggiungevano le stragi e gli attentati contro rappresentanti delle istituzioni, che destabilizzavano ed ostacolavano ulteriormente l'inizio di una "nuova Repubblica", pertanto nessun equilibrio politico avrebbe potuto costituirsi se prima non si fosse proceduto a porre fine, in qualche modo, alle stragi mafiose.

La Procura ha ricostruito l'impianto indiziario e accusatorio sulla base di alcune delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino³⁶, in particolare di quelle riscontrate dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca³⁷, di Cancemi Salvatore³⁸, Gaspare Spatuzza e da altre

³⁶ E' opportuno precisare che gli inquirenti hanno espresso un giudizio di severa inattendibilità del collaboratore Ciancimino, che a seguito delle sue dichiarazioni veniva iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati di favoreggiamento personale aggravato del soggetto identificato col nome di copertura *Carlo/Franco*, di cui si dirà in seguito, per i reati di calunnia continuata ed aggravata nei confronti del Direttore del D.I.S. Giovanni De Gennaro e del funzionario dell'AISE Lorenzo Narracci, accusati falsamente da Ciancimino di identificarsi nel soggetto *Carlo/Franco*. La Procura conclude il suo giudizio di attendibilità definendo la sua come una personalità deviata, ancorata al modello che lo vedeva, per conto del padre Vito, interfaccia di interessi oscuri e criminali. Gli inquirenti ritengono dunque utilizzabili soltanto le dichiarazioni in relazione alle quali siano stati trovati elementi di riscontro esterni, individualizzanti ed di per sé autonomi probatoriamente (pagg. 159-160 richiesta cit.)

³⁷ Giovanni Brusca, "uomo d'onore" e figlio di Brusca Bernardo, capo del mandamento di San Giuseppe Jato, uomo molto vicino a Salvatore Riina, pentitosi nel 1992 fu il primo a parlare della trattativa e del cd. "papello", di cui si dirà tra breve.

³⁸ Cancemi Salvatore, uomo di fiducia di Totò Riina, è l'ex reggente dell'importante mandamento di Porta Nuova.

importanti personalità quali quelle di Claudio Martelli³⁹, Liliana Ferraro, Luciano Violante e Fernanda Contri⁴⁰.

Secondo la ricostruzione fornita da Ciancimino, la trattativa si sarebbe sviluppata su due piani paralleli, uno rappresentato dagli ufficiali dei ROS, l'allora colonnello Mario Mori ed il capitano Giuseppe De Donno, l'altro da un soggetto indicato come "Carlo" o "Franco", nomi di copertura utilizzati negli incontri con il padre Vito. Il sig. Franco/Carlo sarebbe stato un soggetto appartenente ai servizi segreti, conosciuto dal padre del collaboratore agli inizi degli anni '70, dipinto come un uomo molto potente, con relazioni e conoscenze nell'ambito dei più alti livelli istituzionali e con agganci nella criminalità organizzata. Tuttavia l'individuazione del sig. Carlo/Franco rimane tutt'oggi un mistero, tant'è che in un primo momento gli inquirenti dubitarono persino della sua esistenza, se non fosse che tale personaggio era stato menzionato da Giovanni Ciancimino, nelle lettere di Vito Ciancimino, e da Gaspare Spatuzza il quale riferiva di un soggetto a lui sconosciuto presente al momento della consegna dell'autovettura per la strage di via D'Amelio.

Quanto al periodo temporale la durata della trattativa va scissa in due fasi: quella iniziale collocata dagli inquirenti dal mese di giugno del 1992 al 19 luglio dello stesso anno e la seconda fase protrattasi sino al gennaio del 1993, allorquando Vito Ciancimino fu tratto in arresto.

³⁹ All'epoca della trattativa rivestiva la carica di capo degli Affari Penali di via Arenula, in precedenza era il braccio destro di Giovanni Falcone.

⁴⁰ All'epoca rivestiva l'incarico di segretario generale della Presidenza del Consiglio del Governo Amato.

3.1.- La prima fase

La prima fase della trattative ebbe inizio quando i due ufficiali dei ROS, Mario Mori e Giuseppe De Donno, presero contatti con Vito Ciancimino⁴¹, noto esponente della vita politica siciliana ed ex sindaco di Palermo, con l'intento di instaurare un rapporto, attraverso di lui, con il boss Riina o ad alti esponenti della mafia siciliana.

Giuseppe De Donno approfittò della familiarità nata con il figlio di Vito Ciancimino, nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado che si era concluso con una condanna a otto anni di reclusione per associazione a delinquere, abuso d'ufficio e falso per il predetto.

Il primo incontro con Massimo Ciancimino avvenne nel giugno del 1992, dopo la strage di Capaci e prima di quella di Via D'Amelio, durante uno spostamento aereo da Palermo a Roma all'esito del quale l'ufficiale riuscì a fissare un appuntamento con Vito Ciancimino.

Indispensabili per la ricostruzione del segmento iniziale della trattativa appaiono le dichiarazioni dibattimentali rese da Mori e De Donno, nel corso del processo celebratosi innanzi alla Corte di Assise di Firenze sulle stragi mafiose del 1993.

L'ufficiale De Donno riferiva che: *“Scopo di questi incontri era quello di avere da Ciancimino qualche spunto di tipo investigativo*

⁴¹ Vito Ciancimino, uomo politico vicino a Cosa Nostra, ricoprì l'incarico di Sindaco di Palermo. Fu arrestato nel 1993, rese dichiarazioni sulla trattativa, che però i magistrati ritennero inattendibili.

che portasse alla cattura di latitanti, o, comunque, alla migliore comprensione del fenomeno mafioso”.

Il fine ultimo, come ammesso successivamente dai due ufficiali, era quello di utilizzare Vito Ciancimino quale mediatore con gli esponenti dell'organizzazione mafiosa di Cosa Nostra, al fine di instaurare un dialogo finalizzato all'immediata cessazione dell'attività stragista. Per convincere l'ex sindaco di Palermo a farsi da tramite, i predetti lasciarono intendere che essi non avanzassero tale richiesta semplicemente in veste di Ufficiali dei Ros ma rappresentassero uomini dei livelli alti delle istituzioni. Il Ciancimino si rese disponibile poiché poteva prendere contatti con il boss Riina, tramite il Dott. Cinà, suo medico personale.

Al quarto incontro gli ufficiali palesarono le richieste avanzate dallo Stato, ossia la cattura di Riina e Provenzano in cambio di un equo trattamento per le loro famiglie, ma la reazione del Ciancimino fu furibonda, poiché non avrebbe mai potuto far da tramite per una simile richiesta. I predetti si lasciarono con il tacito accordo di congelare la trattativa per il momento, ma ormai la posizione di Vito Ciancimino all'interno del sistema mafioso era compromessa per aver intrattenuto rapporti con i Ros.

Nel novembre 1992 il De Donno chiese a Ciancimino Vito di collaborare per la cattura del boss Riina, ma lo stesso fu tratto in arresto il 19 dicembre del 1992.

Quale elemento di riscontro delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, vi sono quelle del pentito Brusca Giovanni, che già nel 1992 aveva proferito in merito ad una trattativa tra mafiosi e

uomini di Stato, dal 2001 è stato riascoltato dagli inquirenti numerosissime volte.

In particolare il predetto collaboratore ha affermato più volte che nell'estate del 1992 seppe da Riina di una trattativa in corso con personaggi delle istituzioni, e che il boss aveva presentato loro un elenco molto lungo di richieste, il c.d. *papello*, inerenti ai problemi che maggiormente angustiavano Cosa Nostra in quel periodo, ossia l'introduzione del "carcere duro" ex art. 41 bis della Legge dell'Ordinamento Penitenziario, (modificato l'8 giugno 1992 con l'approvazione del Decreto Falcone), la legge Rognoni – La Torre, quella sui collaboratori di giustizia, la legge Gozzini e la revisione dei processi.

L'avvio di tale trattativa comportò la sospensione del programma stragista maturato agli inizi dell'anno, Riina decise in particolare di sospendere la parte del programma contro Mannino, Vizzini, La Barbera ed altri uomini delle istituzioni. Tuttavia nel mese di settembre del 1992 egli ricevette da Riina l'incarico di effettuare un altro attentato contro un personaggio eccellente, in quanto la trattativa aveva subito una stasi ed occorreva una "spinta" per riavviarla. L'obiettivo in questione era il Dott. Grasso, estensore della sentenza del maxi-processo, tuttavia Brusca incontrò degli ostacoli che non gli consentirono di portare a termine il disegno criminoso. Lo svolgimento della trattativa, secondo il pentito, comportò una situazione di Stallo fino al 15 gennaio 1993, giorno dell'arresto di Riina. Sullo sviluppo della trattativa Brusca all'interrogatorio del 12 ottobre 2001, dichiarò che essa fu la causa

determinante dell'accelerazione del progetto stragista nei confronti del giudice Borsellino, una volta che le richieste del c.d. *papello* erano state rifiutate perché eccessive e Borsellino era stato individuato come *“un muro da superare”*, avrebbe proferito espressamente Salvatore Riina, per il raggiungimento degli scopi di Cosa Nostra.

Il collaboratore indicò più volte l'allora Ministro dell'interno Nicola Mancino quale terminale della trattativa, dichiarazione riscontrata anche nell'apporto informativo fornito da Massimo Ciancimino.

Dall'impianto accusatorio ricostruito dalla Procura, si evince che il De Donno verso la metà di giugno del 1992 informò dell'inizio della trattativa l'allora direttore degli affari penali del Ministero della giustizia, la dottoressa Liliana Ferraro, affinché la stessa lo comunicasse al Ministro della giustizia Martelli.

La dottoressa Ferraro rimase turbata dalle rivelazioni dell'ufficiale dei Ros ed invitò lo stesso a riferire tutto al giudice Borsellino, considerando intollerabili tali omissioni nei confronti dell'autorità giudiziaria: *“Mi disse che aveva preso contatti con il figlio Massimo e che attraverso questi pensava di agganciare o aveva già agganciato, non ricordo bene, Vito Ciancimino, mi chiese infine se fosse il caso di accennare la vicenda al Ministro Martelli poiché chiedeva anche un sostegno politico per l'iniziativa che stavano intraprendendo”*⁴².

⁴² Deposizione della Dott.ssa Ferraro, resa al processo a carico di Mori e Obinu, all'udienza del 28 settembre 2010.

Dopo aver avvertito il Ministro Martelli del colloquio intercorso con De Donno, il 28 giugno 1992 Liliana Ferraro incontrò Paolo Borsellino all'aeroporto di Fiumicino ed in tale occasione informò il magistrato della visita ricevuta dall'Ufficiale dei Carabinieri la settimana prima: *“Ho riferito a Paolo di questo e non mi pare ci fu un commento particolare, mi disse qualcosa del tipo: “va bene adesso ci penso io”, mentre ricordo che volle avere una serie di informazioni sulla vicenda mafia-appalti condotta dal ROS dei Carabinieri, inoltre parlammo di Gaspare Mutolo e del fatto che voleva parlare solo con lui e non con altri magistrati della Procura di Palermo. Ho detto a Borsellino che era venuto il Capitano De Donno che molto emozionato mi aveva detto che aveva conosciuto Massimo Ciancimino ecc.. ritengo di avergli detto della richiesta di sostegno politico e dello scopo dell'iniziativa di fermare le stragi, mi disse “ci penso io”.*

La ricerca di copertura istituzionale per il loro operato da parte degli ufficiali dei Ros continuò il 22 luglio 1992 con l' incontro tra Mori e l'avvocato Contri, capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio, e, nell'arco della stessa giornata con l'onorevole Folena. Anche l'onorevole Violante, successivamente alla sua nomina a presidente della Commissione parlamentare antimafia, veniva contattato da Mori. Di tali contatti l'autorità giudiziaria era ancora assolutamente ignara, nonostante il 25 giugno 1992 Mori e De Donno avessero incontrato presso la caserma Carini di Palermo il Giudice Borsellino, il quale era interessato alla riapertura delle indagini sulla vicenda mafia-appalti. In sede dibattimentale Mori

giustificerà tale gravissima reticenza poiché la vicenda Ciancimino era una questione prettamente politica e pertanto la magistratura doveva essere tenuta all'oscuro. Tuttavia il giudice Borsellino, anche prima di essere informato dalla dottoressa Ferraro, era già venuto a conoscenza di tali contatti, come riscontrato dalle dichiarazioni della moglie del magistrato, la signora Agnese Piraino, la quale riferiva che verso la metà giugno, il marito le aveva confidato di essere venuto a conoscenza della sussistenza di un contatto in corso tra mafia e parti deviate dello Stato.

Il 28 giugno del 1992 si insediava il nuovo Governo Amato, l'onorevole Mancino veniva nominato Ministro dell'interno in sostituzione dell'onorevole Scotti. Tale nomina suscitò forte preoccupazione nel giudice Borsellino, preoccupato che il nuovo Ministro non fosse ugualmente interessato alla lotta contro la criminalità organizzata siciliana come il suo predecessore.

Proprio in quei giorni i dottori Camassa e Russo, colleghi del dottor Borsellino a Marsala, assistettero allo sfogo di Borsellino, che in lacrime affermava di essere stato «tradito da un amico».

Il giudice capì che era giunta l'ora della sua esecuzione il 1° luglio 1992, a Roma, allorquando intrattenne un riservatissimo interrogatorio con il pentito Gaspare Mutolo. Le accuse del predetto pentito erano a dir poco agghiaccianti: Bruno Contrada, uomo dei servizi segreti, era in contatto con uomini di Cosa Nostra. Durante l'audizione di Mutolo il Ministro Nicola Mancino convocava telefonicamente il magistrato inquirente per un incontro, giunto al Ministero Borsellino si trovò di fronte Contrada che gli sibilò la

frase “*chieda a Mutolo se ha bisogno di qualche cosa...*”. “*Oggi ho visto la morte in faccia*”, confidò quella sera alla moglie il giudice, sarebbe stato ucciso 18 giorni dopo.

Dalle dichiarazioni rese da Mutolo scaturì un procedimento penale a carico di Contrada, condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione il 10 maggio 2007 a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

1.2- La seconda fase

Il 19 luglio del 1992, venne data la prima attuazione al “decreto Falcone” dell'8 giugno 1992 che apportava modifiche al regime del 41-*bis*. Vennero riaperte le carceri dell'Asinara e di Pianosa, 500 mafiosi vi furono trasferiti nella notte, per espiare la pena in regime di “carcere duro”.

Secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica dopo tale avvenimento iniziò la seconda fase della trattativa.

Inaspettatamente il 12 dicembre 1992 l'onorevole Mancino affermò, durante il suo intervento ad un convegno a Palermo, che Riina stava per essere catturato e che Cosa nostra fosse divisa in due parti, circostanza mai emersa e riscontrata in alcun atto né precedente, né susseguente. Il sospetto degli inquirenti che conducono l'indagine è che Riina fu “venduto” allo Stato da Bernardo Provenzano, capomafia già in contatto con il senatore Marcello Dell'Utri, in cambio della sua libertà e della protezione da parte dei Carabinieri⁴³.

Il 15 gennaio 1993 Totò Riina fu arrestato, unitamente a Salvatore Biondino, era reggente di San Lorenzo (una zona importante di

⁴³ Su tale vicenda è stato appunto istruito il procedimento sopra richiamato a carico di Moro e De Donno.

Palermo). Il giorno 23 gennaio Vito Ciancimino iniziò la sua collaborazione con i magistrati.

Il 12 febbraio 1993 durante la riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, il direttore del DAP, Amato, proponeva l'abbandono totale dell'applicazione dell' art- 41-*bis* O.P., che poteva essere sostituito da altri strumenti penitenziari. Le motivazioni dell'epoca erano supportate dalla criticità nei confronti dell'applicazione dell'istituto mostrate dal Capo della polizia e dal Ministero dell'interno inerenti alle conseguenze relative alla sicurezza interna ed esterne delle carceri italiane.

Il 10 febbraio 1993 l'onorevole Martelli fu costretto a dimettersi poiché coinvolto in uno scandalo, venne sostituito dal Professor Conso, il quale a distanza di circa di dieci giorni dal suo insediamento, revocò l'applicazione dell' art. 41-*bis*, comma 1, che il suo predecessore aveva esteso alle carceri napoletane di Secondigliano e di Poggioreale, ove si erano verificati omicidi di personale carcerario.

Nel corso dei mesi di marzo e maggio dello stesso anno furono revocati 121 decreti di sottoposizione al 41-*bis* (circa il 10 per cento del totale). Tuttavia il 27 ed il 28 luglio si verificarono gli attentati di Milano e di Roma, la settima strage del 1993, anno in cui 22 persone furono uccise, un centinaio ferite, vittime della strategia terroristicomafiosa confermata dal pentito Spatuzza.

Lo stesso giorno della strage di Milano il colonnello Mori si recò dal dottor Di Maggio vice direttore del DAP, cui parlò del «problema dei detenuti mafiosi», gli inquirenti non omettono di sottolineare che in

quel momento l'ufficiale dei ROS era terminale delle dichiarazioni di Cancemi, reggente del mandamento di Porta Nuova costituitosi il 23 luglio e di quelle di Ciancimino.

Nel novembre del 1993 il Ministro Conso diede inizio alla progressiva e silenziosa disapplicazione del carcere duro, vennero in totale revocati e non prorogati 520 decreti di sottoposizione a 41-*bis*, circa il 50 per cento del totale; il fine era quello di «fermare lo stragismo», come riferito successivamente agli inquirenti dallo stesso Ministro. Tuttavia Cosa Nostra non si riteneva ancora soddisfatta da tale concessioni e programmò un'altra strage fissandola per il mese di gennaio del 1994, le cui vittime sarebbero stati dei giovani carabinieri, ma il piano fu interrotto dall'arresto dei fratelli Graviano il 27 gennaio del 1994, da tale data il disegno stragista termina.

Occorre segnalare che gli inquirenti di Palermo hanno aperto una nuova inchiesta a carico di ignoti, a seguito di una lettera anonima, probabilmente proveniente da un ex carabiniere del Ros, in cui l'autore asserisce che poche ore dopo l'arresto di Totò Riina, i Carabinieri del Ros perquisirono la villa del boss, senza darne comunicazione all'autorità giudiziaria, portando via i documenti del Capo di Cosa Nostra. L'anonimo sostiene di aver assistito direttamente ai fatti, circostanza riscontrata dalla minuzia di particolari, nomi, cognomi e addirittura soprannomi dei militari e degli ufficiali che a vario titolo parteciparono alle indagini che condussero all'arresto di Riina⁴⁴. La dichiarazione forse più

⁴⁴ SALVO PALAZZOLO, *Trattativa, l'anonimo è un carabiniere: "Le Carte di Riina nascoste in Caserma"*, in www.repubblica.it, 4 gennaio 2013

inquietante del contenuto della missiva è di tal sorta *“l’agenda rossa di Borsellino è stata presa da un Carabiniere. I magistrati di Palermo sono spiati da qualcuno che canalizza verso Roma le informazioni carpite sugli stessi”*.

Tornando alle indagini svolte dagli inquirenti sulla trattativa Stato-Mafia, il 24 luglio 2012 la Procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio di 12 persone: Nicola Mancino, Marcello Dell’Utri e Calogero Mannino, Mario Mori e Giuseppe De Donno, Leoluca Bagarella, Salvatore Riina, Antonio Cinà, Bernardo Provenzano e Massimo Ciancimino.

Il capo d’imputazione ricostruisce la vicenda sostenendo che l’ex ministro Calogero Mannino diede impulso alla trattativa nei primi mesi del 1992, mentre la fase attuativa della stessa fu curata da Mario Mori e Giuseppe De Donna tramite Vito Ciancimino. Gli inquirenti sostengono che dal 1993 il referente politico di Cosa Nostra fosse diventato il senatore Marcello Dell’Utri, che i capimafia Bagarella e Brusca avessero prospettato al Presidente del Consiglio in carica, Silvio Berlusconi, per il tramite di Vittorio Mangano e Marcello Dell’Utri, una elenco di richieste. Il senatore Nicola Mancino risulta invece imputato per il reato di falsa testimonianza per aver deposto il falso o comunque sottaciuto notizie di sua conoscenza, durante la sua escussione dibattimentale al processo Mori, al fine di assicurare ad altri esponenti delle istituzioni l’impunità⁴⁵. Massimo Ciancimino è invece imputato per

⁴⁵ In relazione alle indagini svolte su Nicola Mancino sono emerse delle intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto colloqui intercorsi tra l’ex Ministro ed il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il giugno scorso il

concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e calunnia nei confronti dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. La prima udienza dibattimentale di tale ultimo troncone di indagine sarà celebrata il 27 maggio 2013.

Si ritiene doveroso concludere il presente paragrafo con una celebre frase di Giovanni Falcone: “ *Si muore generalmente perché si è soli, o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore perché non si dispone di alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere*”.

Quirinale solleva conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale, che nel mese di dicembre si pronuncia ordinando la distruzione dei nastri senza contraddittorio tra le parti. A seguito di tale decisione il Procuratore Nino Di Matteo e il Procuratore aggiunto Vittorio Teresi, in segno di protesta, si dimettono dai loro incarichi di presidente e segretario della Giunta palermitana dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, i toni sono aspri: “*Evidentemente anche questa volta nelle scelte degli organi rappresentativi dell'associazione, ragioni di opportunità politica hanno prevalso sul dovere di difendere e non di isolare ulteriormente magistrati che si trovano oggi accusati di avere violato le prerogative della carica più alta dello Stato quando, invece, avevamo agito nel pieno rispetto della normativa vigente*” dichiara Di Matteo. Invero avverso l'ordinanza della Consulta i difensori dell'imputato Ciancimino proponevano ricorso per Cassazione per lesione del diritto di difesa, la Cassazione ha fissato l'udienza di discussione per il 18 aprile 2013, nel frattempo la distruzione dei nastri resta sospesa. Il 21 marzo 2013 il Procuratore Generale della Cassazione notifica al sostituto procuratore Di Matteo l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, per aver violato il segreto d'indagine.

4. IL CASO DI DANIELE BARILLA⁴⁶

“Io sono innocente, sono innocente. L’ho detto tutti i giorni, ogni ora, in quattro carceri e quattro processi; denuncio i carabinieri che hanno fatto l’indagine. Mi hanno arrestato il 13 febbraio 1992. Sono in macchina, mi bloccano i carabinieri. Calci, schiaffi, pugni. Mi portano a Milano, in caserma, lì cominciano ad interrogarmi ad insultarmi e a picchiarmi con il calcio della pistola e così per dodici ore. Mi accusano di essere un corriere della droga, mi dicono che dovevo fare da staffetta per un carico di 50 chili di cocaina: un testimone mi avrebbe riconosciuto. Naturalmente nell’auto non è stato trovato neppure un grammo di droga, ma poco importa la vettura, dicono, è la stessa del corriere. Da lì in poi l’incubo è diventato realtà. Mi portarono in galera e le sbarre si chiusero dietro di me [...].

Nel 1997 muore mio padre, un giorno arriva un secondino nella mia cella e mi dice di vestirmi,,: mi danno il permesso per i funerali, però mi fanno arrivare tardi. La cosa più allucinante fu che mi fecero entrare dentro al cimitero solo dopo che tutte le persone erano andate via; come se fossi un pericolosissimo assassino, per tre minuti, in catene. Questa umiliazione mi rimarrà dentro per sempre. Ho perso tutto, l’azienda perché nessuno poteva occuparsene, la casa per pagarmi le spese processuali. Me ne andrò all’estero, comincerò da capo. Lo psicologo in carcere

⁴⁶ Per uno studio approfondito delle vicende di Daniele Barilla si rimanda al libro di STEFANO ZURLO, *L’uomo sbagliato*, Rai Eri 2005.

scrisse che ero pericoloso perché non ravveduto. E di che dovevo ravvedermi?⁴⁷”.

Le dichiarazioni di Daniele Barillà, soprannominato dai media “*L’uomo sbagliato*”⁴⁸ al termine del suo calvario durato sette anni, cinque mesi e dieci giorni, non necessitano di alcun commento, lasciano trasparire tutta la sofferenza di un uomo innocente a cui nessuno ha creduto.

L’incubo di Barillà inizia la sera del 23 febbraio 1992 a Nova Milanese, nel mentre a bordo della sua autovettura FIAT TIPO, color amaranto si stava recando dalla fidanzata. La stessa sera i carabinieri ponevano in essere le ultime attività dell’operazione “Pantera” che nel febbraio del ’92 portò al sequestro di 288 chili di cocaina, essi erano sulle tracce di alcuni narcotrafficienti che trasportavano un carico di 50 kg di cocaina.

Secondo i Carabinieri l’autovettura di Daniele Barillà, avrebbe avuto la funzione di scorta alla Fiat Uno grigia che trasportava la cocaina, condotta da Carmine Insolito e Carlo Bianchi. Nonostante a bordo dell’autovettura di Barillà non fossero state rinvenute sostanze stupefacenti e quest’ultimo non facesse altro che ripetere che si trattasse di una sfortunata coincidenza, trovandosi lì per caso fortuito, fu condotto in caserma e successivamente rinchiuso nel carcere di San Vittore.

⁴⁷ F. GASPARRI, *Due casi problematici di errore: Enzo Tortora e Daniele Barillà, opinioni ed interviste*, in www.Chronica.it 31 marzo 2007. http://criminologia.advcom.it/lascio_italia.

⁴⁸ Con tale titolo la RAI ha prodotto una fiction, andata in onda su Rai Uno che ha raccontato la storia di Daniele Barillà.

In sede processuale, i carabinieri del Ros di Genova, comandati dal colonnello Michele Riccio, coadiuvato dall'ufficiale Sergio De Caprio⁴⁹, durante le loro deposizioni ribadirono fermamente quanto dichiarato nei verbali stilati quella stessa notte: essi avevano visto Barillà parlare con i due trafficanti in un motel, l'avevano riconosciuto sull'auto che scortava la macchina della droga, avevano letto con certezza la targa e di essere sicuri di non averlo mai perso di vista durante il pedinamento.

L'unica colpa di Daniele Barillà, imprenditore titolare di un negozio di articoli elettrici, era quello di non essere un volto nuovo alle forze dell'ordine e di avere precedenti penali specifici. Infatti, nel 1988 era stato condannato a tre anni per detenzione di droga, di cui solo 3 mesi scontati in carcere, e nel 1985 fu condannato ad una pena di 6 mesi per falsa testimonianza.

Il processo, incardinato presso il Tribunale di Genova, venne poi trasferito presso il Tribunale di Livorno, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal difensore di un coimputato, sulla scorta della circostanza che la nave con a bordo il carico di droga fosse entrata nelle acque italiane in un punto ricadente sotto la giurisdizione di Livorno.

Il primo grado si concluse il 7 dicembre 1993: Barillà viene condannato ad una pena di 18 anni.

A vicenda giudiziaria conclusa il Pubblico Ministero dell'epoca, Luigi De Franco, intervistato, dichiarava: «*Barillà respingeva le*

⁴⁹ Conosciuto anche come il capitano "Ultimo", noto per aver effettuato l'arresto del Boss Totò Riina.

accuse. Ma con le dichiarazioni dei carabinieri... l' esito appariva scontato. Rivista adesso, è una storia che dà amarezza, dispiacere»⁵⁰.

Nelle more del processo di appello, il legale di Barillà, Fabio Belloni, espletando la difesa di Biagio Crisafulli (accusato di essere il boss di Quarto Oggiaro, ndr), venne a conoscenza per caso dell'esistenza di un interrogatorio datato 25 gennaio 1994, in cui il collaboratore di giustizia, Giustino Fiorino rende la seguente dichiarazione: *«In quella occasione fu arrestato un certo Barillà che non c' entrava nulla. Aveva lo stesso tipo di macchina di Alex Crisafulli (fratello di Biagio, ndr)».*

Durante il processo di secondo grado, celebratosi innanzi alla Corte di Appello di Firenze, la difesa dell'imputato Barillà, chiese l'audizione del collaboratore di giustizia Fiorino, ma la Procura generale si oppose ritenendo tale deposizione irrilevante, la Corte rigettò l'istanza condannando il predetto a 15 anni di reclusione. Il Sostituto Procuratore generale che si oppose all'audizione del pentito che scagionava Barillà, Piero Toni, intervistato anni dopo dichiarò: *«Noi dovevamo fidarci di chi aveva fatto i pedinamenti, le fonti di prova erano chiare. E sono cambiate dopo, solo dopo».* Dopo la conferma della condanna in appello, l'avvocato Belloni il

⁵⁰ FERRARELLA LUIGI, POSTIGLIONE VENANZIO, *Innocente e condannato, la catena degli errori*, in <http://archivistorico.corriere.it/>, 21 luglio 2000.

27 gennaio 1995 si rivolse a Saverio Borrelli, capo del Pool di mani pulite, prospettandogli il caso di Barillà quale «insuperabile problema deontologico e morale». Il 24 maggio 1995 Borrelli, convintosi dell'innocenza del predetto, scrisse una lettera al Procuratore generale di Firenze: *«Alcuni giorni fa le proteste di innocenza di Barillà hanno trovato un nuovo e forse più consistente supporto nelle dichiarazioni di altro, assai affidabile collaboratore di giustizia. Lo stadio delle indagini non mi consente ancora di scoprire nella corrispondenza il nome del collaboratore. Sento tuttavia lo scrupolo di portare a conoscenza il testo del verbale, per l' ipotesi che tali nuove risultanze possano essere ritenute rilevanti»*. Il collaboratore in questione era Renato Unione: *«E' stato un errore di persona. Proprio il giorno precedente all' arresto, Barillà mi parlò della possibilità di poter acquistare da me un modesto quantitativo di cocaina e non mi pare certo ragionevole che un soggetto coinvolto in una vicenda di grosso traffico di stupefacenti si preoccupasse di trattare con me quantitativi di droga tutto sommato modesti»*.

Tuttavia secondo il sostituto Procuratore Generale di Firenze Gaetano Ruello, il pentito menzionato da Borrelli *«è smentito dalle risultanze delle indagini anche dibattimentali»*.

Il 25 ottobre 1996 arrivò la condanna definitiva della Cassazione; il 30 settembre ed il 7 ottobre di quell' anno altri due collaboratori di giustizia, Salvatore Pace e Domenico Insolito, avevano confermato la tesi dell' «arresto per errore» di uno che passava casualmente «in quei paraggi».

Il 25 febbraio 1997 la seconda Corte d' appello di Firenze dichiarò inammissibile la richiesta revisione del processo chiesta il 18 gennaio dai legali di Barillà dopo «i fatti nuovi», ritenendo che le dichiarazioni dei collaboratori, per quanto «*apprezzati dagli "autorevolissimi" inquisitori milanesi*», non fossero che «*proiezioni di una "prova" ritenuta dalla Corte, se non infetta, perdente*».

Nel frattempo tra i Carabinieri che avevano condotto le indagini emergevano i primi dubbi e le prime incertezze sul loro operato, in particolare il «capitano Ultimo», chiese di acquisire i «tabulati» dei cellulari, per verificare se effettivamente quella sera ci fossero stati rapporti, quantomeno telefonici, tra il Barillà e i trafficanti.

Il pubblico ministero Francesca Marcelli, autorizzò l'acquisizione ma dopo la restituzione del fascicolo con le indagini espletate, all'autorità giudiziaria di Genova, titolare *ab origine* dell'inchiesta, di tali tabulati non si seppe più nulla, come se fossero stati dimenticati. I predetti furono invece utilizzati nel 2000, durante il processo di revisione scagionando il Barillà (dopo quasi otto anni) che con i corrieri della droga non aveva mai intrattenuto alcun contatto telefonico.

Il richiamato processo di revisione fu ritenuto ammissibile dalla Corte solo a causa di una serie di eventi che portarono candidamente ed inevitabilmente la luce sull'errore giudiziario di Daniele Barillà. Infatti nel 1997 Procura Antimafia di Genova avviò un'inchiesta a carico del Colonnello Michele Riccio, indagando su tutte le sue operazioni, contestando soprattutto « il metodo » di condurre le stesse, ripagando i confidenti con

quantitativi di droga. L'imputazione penale a carico del Colonnello fu quella per reati di falso e per traffico di droga.

Il pm Francesca Nanni, che nel 1998 aveva ascoltato Barillà, dopo quel colloquio ebbe questa opinione: *«Vidi una persona equilibrata, pacata. Risentii i pentiti, cercai i tabulati, trovai una macchina uguale alla sua... Tutti gli estremi per la revisione del processo. Le prime indagini erano state troppo spregiudicate».*

Il Colonnello Riccio si difendeva dalle accuse mossegli dalla Procura di Genova, smentendo: *«Le indagini sono state corrette. In totale buona fede. Nessuno mai, all'epoca, parlò di dubbi e di scambi di persona. Per cui non c'è da chiedere scusa. Un errore? Possibile. Fu una sera concitata, era tutto scuro, pioveva a dirotto».*

Alla luce delle nuove emergenze fattuali di tal sorta i difensori di Barillà richiesero la revisione del processo, questa volta presso la Corte d'appello di Genova, grazie alle modifiche legislative introdotte dalla «legge Sofri»⁵¹.

Il 12 luglio 1999 Barillà venne scarcerato tornando ad essere un uomo libero, il 17 luglio 2000 la Corte di Appello di Genova lo assolse per non aver commesso il fatto.

⁵¹ L. 405/1998 ha modificato il comma 2 dell'art 633 c.p.p. nel seguente modo *“In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11”.* Le norme transitorie dispongono l'applicabilità della nuova normativa, anche ai processi di revisione in corso. La legge prende il nome di “legge-Sofri” poiché all'epoca fu definita una legge ad personam per Adriano Sofri, la cui istanza di revisione era stata rigettata dalla Corte di Appello di Milano nell'aprile del 1998, e grazie al provvedimento legislativo varato nel novembre dello stesso, poteva ora richiederla presso la Corte di Appello di Brescia.

La vicenda aveva assunto dei contorni grotteschi, il 18 novembre 1999 allorquando Alessandro Crisafulli venne rinviato a giudizio per gli stessi fatti per cui il Barrillà stava espiando la pena: il gip Cesare Tacconi aveva valorizzato «le comunanze» emerse tra la targa della Tipo rossa di Barillà (MI 0V7141) e la targa di una Tipo rossa di Crisafulli (MI 6V8740). Il 31 marzo 1998 anche il pentito Leonardo Cassaniello avvalorava la tesi dello scambio di persona, *«per caso davanti all' auto con lo stupefacente si trovò a passare un' altra Tipo dello stesso colore e il suo conducente venne arrestato. Sono cose che ho appreso direttamente da Alessandro Crisafulli a pranzo in un ristorante: aggiunse che la persona arrestata aveva dei precedenti penali e che quella circostanza aveva aggravato la sua posizione»*. In due sedi giudiziarie differenti il medesimo reato veniva addebitato a due persone diverse.

Durante il processo di revisione celebrato innanzi alla Corte di Appello di Genova, per la prima volta i giudici individuano fondamentali prove dimostrative della innocenza del Barillà quali i tabulati citati sopra, le dichiarazioni dei pentiti ed in particolare la deposizione del maresciallo dei Carabinieri del nucleo operativo di Genova, che aveva partecipato all'operazione, Vito di Carlo: *“Al processo in tribunale di primo grado non ho detto di aver riconosciuto Barillà durante l'inseguimento a Milano della Fiat Tipo, ma solo dopo il suo arresto in quanto avevo condotto precedentemente indagini su di lui”*, cadendo in contraddizione come evidenziato dalle contestazioni effettuategli dal Pm.

I giudici del processo di revisione ricostruiscono i fatti intercorsi il 13 febbraio 1992 sostenendo che il Barillà quella sera «*si trovava lì per caso*» al momento sbagliato poiché i militari stavano inseguendo un'autovettura uguale alla sua, che nel frangente si era dileguata. Una storia, dice il pubblico ministero Nanni, «*fatta di errori e di fatalità*⁵²>>».

Le vicende giudiziarie di Barillà non hanno di certo avuto fine con la sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto; seguiva infatti un altro iter tormentato per ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita: 7 anni, cinque mesi e dieci giorni.

La Corte di Appello di Genova con ordinanza emessa nel febbraio del 2003, accertate le conseguenze di natura psicofisica della detenzione (con particolare riguardo ai riflessi sulla capacità lavorativa) e di quelle di natura reddituale, derivanti dalla cessazione dell'attività d'impresa in precedenza svolta dall'istante, aveva determinato l'entità della riparazione nella somma complessiva di euro 3.947.994,00, oltre alle pronunzie accessorie.

Stante l'elevata somma concessa a titolo di risarcimento danni, di certo un caso isolato in tema di indennizzo per errore giudiziario, l'Avvocatura dello Stato e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, proponevano ricorso in Cassazione che con la

⁵² FERRARELLA LUIGI, POSTIGLIONE VENANZIO, *Innocente e condannato, la catena degli errori*, in <http://archivistorico.corriere.it/>, 21 luglio 2000.

sentenza n. 2050 del 22 gennaio 2004 ha posto una pietra miliare in tema di quantificazione del danno da ingiusta detenzione. Infatti la Corte sostiene nella sentenza in esame che “ *il sistema tabellare non può essere considerato obbligatorio perché nessuna norma ne impone l’adozione per i danni da responsabilità aquiliana e quindi deve ritenersi ammissibile una liquidazione meramente equitativa purché il giudice abbia dato conto dei criteri equitativi seguiti nella liquidazione, questi criteri non appaiono illogici e la liquidazione non si discosti clamorosamente ed immotivatamente dai criteri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia*”.

Altro passo importante nella motivazione è quello in cui la Corte sostiene che “*il danno esistenziale è cosa diversa dal danno biologico e non presuppone alcuna lesione fisica o psichica, né una compromissione della salute della persona, ma si riferisce allo sconvolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate dal fatto illecito. Il danno morale soggettivo si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso, è un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica; il danno esistenziale, pur avendo conseguenze di natura psicologica, si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi, delle proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali*”. La Corte di Cassazione effettua una vera e propria *lectio magistralis* distinguendo il danno biologico e il danno esistenziale e l’autonomia degli stessi applicando tale distinzione al caso Barillà “ *correttamente il giudice di merito ha accertato*

l'esistenza di tutti i presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale subito da Barillà, e ben può affermarsi che l'ipotesi in esame costituisca un caso emblematico dello sconvolgimento esistenziale che procurano una detenzione, una sottoposizione a processo e una condanna ad una lunga pena da espiare, poi rivelatesi ingiuste, e da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita e altre che non è necessario precisare”.

La vicenda di Daniele Barillà si conclude quindi con il maxi indennizzo di 4 milioni di euro, un libro che racconta la sua storia ed una fiction televisiva. Egli oggi dopo otto anni si è riappropriato della libertà e della propria esistenza; quando un numero di targa può fare la differenza tra la vita e la morte civile.

5- I mostri di Ponticelli⁵³

Il delitto dei “mostri di Ponticelli” segnò profondamente l’opinione pubblica per la sua atrocità ed efferatezza, vista la giovane età delle vittime: due bambine di 7 anni Barbara Sellini e di 10 Nunzia Munisi. Era il 23 luglio del 1983 allorquando in un canale adiacente via Argine, zona isolata del rione Ponticelli di Napoli, venivano rinvenuti i corpi legati insieme con segni di sevizie ed in parte carbonizzati di due bambine, sul posto venivano ritrovati anche una tanica di benzina ed un fazzoletto sporco di sangue.

Il giorno successivo al ritrovamento le forze dell’ordine arrestarono quattro giovani di Ponticelli: Giuseppe La Rocca, di 18 anni, Luigi Schiavo, di 21, Ciro Imperanti, di 18 erano accusati di aver commesso il duplice omicidio, nel mentre Salvatore La Rocca, di anni 21 del solo occultamento di cadavere in concorso con gli altri.

Secondo gli investigatori le due bambine si sarebbero allontanate spontaneamente a bordo di un’ autovettura con i tre giovani che le avrebbero condotte in aperta campagna ove avrebbero tentato di usare violenza su di loro. Le due bambine avrebbero reagito urlando e dimenandosi e a tal punto che i ragazzi le avrebbero picchiate e poi uccise, cercando successivamente, con l’aiuto di Salvatore La Rocca, di occultare i cadaveri, dando fuoco ai corpi. Tale ricostruzione fu confermata dalle dichiarazioni dell’unico testimone accusatore, Carmine Mastrillo, soggetto che gli imputati dichiararono *ab origine* di non aver mai conosciuto.

⁵³ Per uno studio della vicenda riguardante il delitto di Ponticelli si rimanda al libro scritto da GIULIANA COVELLA, *L’uomo nero ha gli occhi azzurri*, Guida 2012

Il processo di primo grado a carico dei predetti iniziò due anni dopo nel gennaio del 1986, tant'è che gli stessi furono scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e trasferiti con l'obbligo di soggiorno obbligato in tre comuni del salernitano, ove incontrarono un clima ostile di tensione e di rabbia al punto che l'autorità giudiziaria ripetutamente fu costretta ad assegnare loro nuove destinazioni. Durante la fase dibattimentale i tre imputati, proclamatisi innocenti sin dall'inizio, rilasciavano ai giornalisti la seguente dichiarazione: *“noi vogliamo fare questo processo perché vogliamo arrivare all'accertamento della verità. Noi comprendiamo il dolore dei familiari delle vittime ma non è nemmeno giusto che tre giovani come noi soffrano così tanto. Noi siamo in attesa di questa giustizia”*.

Infatti per tutto il corso dell'espletamento delle udienze dibattimentali gli stessi raccontarono di essersi accusati a vicenda perché sottoposti ad atroci sofferenze da parte delle forze dell'ordine nelle ore successive al loro arresto, e successivamente nel carcere di Poggioreale ove molteplici volte erano stati picchiati.

I giudici della prima sezione della Corte di Assise di Napoli non credettero agli alibi loro forniti e condannarono Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca all'ergastolo per duplice omicidio con l'aggravante di aver commesso il delitto allo scopo di occultare la violenza carnale perpetrata sulle vittime, onde ottenere l'impunità. A Salvatore La Rocca venne comminata la pena di anni cinque per occultamento di cadavere. I giudici di primo grado accolsero in toto la tesi propugnata dalla Procura della Repubblica:

Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca alle urla delle bambine che stavano violentando reagirono con i pugni fino a tramortirle per poi accoltellarle. Successivamente per occultare i segni di violenza presenti sul corpo delle stesse i tre decisero di distruggere i cadaveri incendiandoli. Il 9 ottobre 1986 la Corte di Assise di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, riducendo la pena da cinque a tre anni solamente per Salvatore La Rocca. Nonostante le due sentenze di condanna, nessuna misura cautelare coercitiva in carcere veniva applicata ai tre imputati i quali permanevano nei Comuni di assegnazione, con obbligo di soggiorno. In particolare i giudici di secondo grado motivavano la conferma dell'affermazione della responsabilità a carico degli imputati in tal modo: " *la esposizione delle risultanze processuali e dei fatti che precedettero, accompagnarono e seguirono la soppressione violenta e barbare di due ragazzine appena affacciatesi alla vita, sarebbe sufficiente da sola a dar ragione di come e perché i primi sono giunti alle conclusioni di piena e indiscutibile responsabilità dei prevenuti e del come e perché quelle conclusioni sono stare pienamente e decisamente condivise da questa Corte di secondo grado. La loro forza probante è tale che non sarebbe neanche necessario procedere ad una confutazione specifica delle stesse doglianze e richieste difensive senza che appaia scorretta e pretenziosa*".

Il 27 giugno 1987 le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione rigettarono i ricorsi proposti dai tre imputati e le condanne divennero definitive e si aprirono le porte del carcere.

Dal 1991 iniziò il calvario per ottenere la revisione del processo, i tre condannati praticarono lo sciopero della fame che non servì a convincere i giudici, il 12 marzo 1992 la Corte di Cassazione confermava il rigetto della Corte di Appello di Napoli ed il 22 febbraio 2001 i supremi giudici decidevano in tal senso anche per l'ulteriore richiesta avanzata e rigettata innanzi alla Corte di Appello di Roma.

Nel frattempo i condannati dal carcere continuavano a proclamarsi innocenti ed affidarono ad una lettera pubblicata sul giornale "Visto"⁵⁴ tutte le falle dell'impianto accusatorio, tra cui il mancato rinvenimento dell'arma del delitto, le dichiarazioni dei proprietari del terreno ove furono rinvenuti i corpi, presenti sullo stesso sino alle ore 20 e 30, l'assenza di tracce ematiche nel bagagliaio dell'autovettura che presumibilmente avrebbe trasportato i cadaveri. Inoltre le perizie medico legali avevano messo in luce che le vittime fossero state aggredite ed uccise da un unico soggetto e che soprattutto l'ora del delitto, fissata dai giudici intorno alle ore 20.30 sarebbe errata, dovendosi spostare non prima della mezzanotte. Tale circostanza aprirebbe nuovi scenari per gli imputati poiché decine di testimoni confermerebbero il loro alibi intorno quell'ora. La lettera si conclude con la frase "*non siamo assassini, vogliamo solo giustizia, non lasciateci morire qui dentro!*".

Nel giugno del 2012 i difensori degli imputati depositavano un'ulteriore richiesta difensiva corredata da nuove importanti prove

⁵⁴ CIRO IMPERANTE, GIUSEPPE LA ROCCA, LUIGI SCHIAVO, "*I mostri non siamo noi, ora possiamo provarlo*", Visto, maggio 1999

emerse a seguito dell'espletamento da parte dei legali di ulteriori indagini investigative innanzi alla Corte di Appello di Roma.

Il 19 marzo 2013 la Corte di Appello di Roma accoglie la richiesta di revisione del processo, fissando la prima udienza per il prossimo 16 maggio. I tre imputati hanno già scontato 27 anni di carcere, proclamandosi da sempre innocenti e vittime di un impianto accusatorio perfezionato ad hoc dagli investigatori. Un dato incontestabile è la speditezza della celebrazione di tutti e tre i gradi di giudizio del processo conclusosi nel giro di 15 mesi, sentore della forte pressione esercitata dalla opinione pubblica e dai media, assetati di giustizia.

Allo stato non possiamo ancora affermare che anche in questo caso siamo di fronte ad una giustizia a tutti i costi, costruita a tavolino pur di indicare qualcuno come colpevole, magari per tranquillizzare le coscienze, nel mentre i veri assassini sono ancora liberi di agire indisturbati, resta di fatto che per tale delitto il clima è stato quello proprio della "caccia alle streghe".

CAPITOLO II
LA FUNZIONE E LE COMPETENZE DEL GIUDICE
POPOLARE ED I RAPPORTI CON LA COMPONENTE
TOGATA DEL COLLEGIO

1.- Indagine storico-comparativa dell'istituto della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia

Lo studio della figura del giudice popolare nel nostro ordinamento giudiziario non può prescindere da un'analisi storica e comparativa, tenendo conto in particolar modo dell'esperienza inglese e francese, di tale istituto.

La genesi della partecipazione popolare va collocata nell'Inghilterra medioevale, anche se è d'uopo precisare che forme di tal sorta fossero già state conosciute nella *polis* di Atene e nel diritto romano. La forma embrionale dell'odierna giuria popolare inglese si sviluppò sotto la dominazione dei franchi, l'introduzione della stessa fu necessitata dalla vasta frammentazione territoriale del regno, suddiviso in contee, centurie e decurie. La riforma del sistema giudiziario si realizzò sotto il regno di Enrico II, il quale con l'Assise di Clarendon (1164-1166) istituì la figura dei giudici itineranti, affiancati, nello svolgimento delle loro mansioni, da un gruppo di testimoni giurati scelti dallo sceriffo⁵⁵ all'interno di

⁵⁵ Lo sceriffo medievale era un ufficiale di contea, designato dai re Normanni per amministrare i beni all'interno di una regione. Inoltre, egli svolgeva importanti compiti attinenti l'amministrazione della giustizia, collaborava alle decisioni della contea, trasmetteva ad essa le istruzioni regie, conduceva innanzi alle corti individui da sottoporre a giudizio nei casi di insubordinazione

ciascuna centena. I cittadini prescelti per svolgere il ruolo di testimoni, appellati *jurata, recognitores*, promettevano con un solenne giuramento di rispondere alle domande dei giudici riguardanti i delitti di cui fossero a conoscenza, e di condurre innanzi agli stessi i colpevoli, o i presunti tali⁵⁶. Il ruolo dei giurati fu confermato anche dall' Assise di Northampton del 1176 e dall' Assise di Windsor del 1179. Occorre precisare che tali giurati non svolgevano la funzione di giudici nell'accertamento del fatto, ma erano solo dei testimoni, le cui dichiarazioni avevano valore probatorio. Tuttavia è evidente che tale riforma costituì “ *uno dei primi germi evolutivi del fondamentale istituto della giuria, pur se in forma embrionale e preistorica* ”⁵⁷.

La nascita della giuria fu quindi collegata all'esigenza da parte del potere centrale del monarca di istituire un raccordo funzionale e capillare tra centro e periferia nell'amministrazione del regno tramite il coinvolgimento di ogni singola comunità locale, soprattutto in ambito giudiziario, sulla scorta del principio che ciascuno avesse il diritto di vedersi giudicare dalle persone della sua terra (cd. “*Vicini*”) e di pari condizione, quale strumento ausiliario delle istituzioni, dell'ordine e della sicurezza.

Lo studioso Jouon Des Longrais ritenne tale sistema “ *equo perché istituisce la popolazione guardiana della sua stessa sicurezza e le fa meglio intendere il suo dovere di collaborazione con l'autorità* ”

fiscale, che costituivano diretta offesa alla pace del re. GIORGIA ALESSI, *Il processo penale*, Edizioni Laterza 2007, pag. 40.

⁵⁶ GIORGIA ALESSI, *cit.*, pag. 47.

⁵⁷ ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 508.

pubblica; sistema infine particolarmente umano nel senso che mette l'imputazione al riparo dal potere arbitrario dello Stato"⁵⁸.

L'istituto della giuria assunse lo scheletro della struttura odierna nel XIV secolo allorquando i giurati si spogliarono della veste di testimoni per assumere quella di veri e propri giudici integranti l'organo giudiziario e chiamati, alla conclusione del dibattimento a pronunciarsi sulle questioni di fatto (*issue of fact*) formulata dalle parti. Agli inizi del 1800 la giuria assunse linearmente i connotati odierni, il rapporto tra il giudice togato ed i giudici popolari divenne di tipo collaborativo e compenetrante.

Il magistrato poteva manifestare ai giurati la propria opinione in merito alla risoluzione delle questioni, talvolta orientandoli e, nel caso di insufficienza probatoria, ordinava loro la pronuncia di un verdetto di assoluzione. Il giudice togato poteva, nel decidere le questioni di diritto, richiedere alla giuria le motivazioni poste a sostegno del verdetto pronunciato ed in alcuni casi, qualora ritenesse la decisione ingiusta, era in suo potere richiedere la nomina di una seconda giuria⁵⁹.

Accanto alle giurie formate da cittadini appartenenti ai vari ceti sociali, vi erano delle giurie speciali, in particolare quella istituita per i processi a carico del ceto nobiliare, la *House of Lords*, al fine di garantire agli aristocratici il diritto di essere giudicati da un proprio "*pari*", per gli stranieri era prevista invece la costituzione di una giuria mista, composta da cittadini inglesi e da cittadini

⁵⁸ F. JOUN DES LONGRAIS, *La portèe politique des reforme d'Henry II en matiere de saisine*, in RHD, XV, 1936, p. 540 ss.

⁵⁹ A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, il Mulino 2007, p. 373.

stranieri. Avverso il verdetto di assoluzione dei giurati non era ammissibile alcuna forma di impugnazione, nel mentre contro un verdetto di condanna era possibile proporre appello, ma di fatto tale garanzia era solo di natura formale poiché le decisioni della giuria non erano supportate da alcuna forma di motivazione, né fattuale, né giuridica.

Con l'avvento della consolidazione della società borghese, il sistema giudiziario inglese negli anni 1873-1875 venne interessato da una profonda riforma, culminata nei *Judicature Acts*, che disposero l'unificazione delle varie Corti centrali in un'unica Corte, la *High Court*, e la professionalizzazione dei membri della *House of Lords*, che divenne organo giudiziario di ultima istanza. L'istituto della giuria subì modifiche radicali, dovute dall'astio che la classe borghese nutriva verso la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, percepita come ostacolo alla economia e rapidità dello svolgimento dei processi. L'incardinazione della giuria all'interno dei processi civili fu subordinata alla richiesta delle parti, nel mentre quella penale fu spogliata della maggior parte delle proprie attribuzioni. Il consolidamento del capitalismo industriale comportò una maggiore burocratizzazione dell'apparato giudiziario, improntato ad esigenze di tecnicità e di efficienza, con un assoggettamento dello stesso al potere del parlamento e del governo della direzione politica del Paese⁶⁰.

⁶⁰ PAOLO SCAPARONE, *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, Giuffrè 1980, pagg. 35-36.

Nel 1919 venne riconosciuta alle donne il diritto di partecipare alla giuria, tuttavia il requisito del censo di fatto precludeva loro l'accesso alla funzione, avendo il governo dell'epoca rigettato le rivendicazioni delle organizzazioni rappresentative degli operai e delle donne, tese alla modifica del predetto criterio.

I governi liberali inoltre ridussero la facoltà delle parti di richiedere l'incardinazione della giuria nel processo civile a pochi casi tassativamente previsti dalla legge, al di fuori dei quali la richiesta era sottoposta al potere discrezionale del giudice. Nel processo penale la giuria d'accusa, sino ad allora la più democratica tra le giurie, poiché aperta a tutte le classi sociali e alle donne, venne definitivamente soppressa.

L'ultima riforma relativa all'istituto della giuria fu varata dopo la seconda guerra mondiale: l'erosione della stessa nei processi civili divenne quasi totale, si introdusse la possibilità di appellare innanzi alla Corte centrale la sentenza pronunciata in base al verdetto, il quale non veniva più deciso all'unanimità. I governi laburisti dimostrarono forte attaccamento all'istituto della giuria e ne perseguirono la democraticizzazione attraverso la soppressione delle << giurie speciali >> , l'introduzione di una retribuzione per i giurati, l'estensione dell'età anagrafica necessaria per ricoprire l'ufficio agli elettori di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Agli occhi dell'opinione pubblica la giuria ritornò alla sua vecchia immagine di garanzia contro gli arbitri polizieschi, pertanto rimase invariata la norma che prevedeva come diritto dell'imputato

punibile nel massimo con la reclusione ad almeno tre anni ad avere l'intervento della stessa nel processo.

1.1-IL RECEPIMENTO DELL'ISTITUTO DELLA GIURIA NEI PAESI DI DIRITTO COMUNE:L'ESPERIENZA FRANCESE E QUELLA ITALIANA

L'introduzione della giuria nei sistemi di diritto comune deve la sua paternità all'illuminismo, portatore di ideali ispirati ad una società radicalmente laica, fondata sul principio liberale dell'eguaglianza giuridica, che ritenne la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia il più valido rimedio al grave deficit di giustizia causato dal sistema dell' *ancient regime*. Solo con la rivoluzione francese si ebbe infatti l'abolizione della venalità delle cariche giudiziarie, dell'antico privilegio nobiliare del << giudizio dei pari >> e delle giurisdizioni signorili dei "nobili di toga".

L'incardinazione della giuria popolare all'interno dei processi, avrebbe di certo ridotto il fenomeno della corruzione dilagante in quel periodo, poiché altamente improbabile corrompere giurati che duravano in carica per poco tempo; inoltre avrebbe accentuato nei cittadini stessi il sentimento di giustizia. I contributi filosofico-giuridici di Voltaire, Rousseau e Montesquieu, nella cui opera⁶¹ va rinvenuta la genesi della versione francese del *jury trial*, furono determinanti nell'acceso dibattito sviluppatosi durante le sedute dell'Assemblea costituente che il 30 aprile 1790 istituì la

⁶¹ CHARLES DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, a cura di Sergio Cotta, vol. II, Torino, UTET 2005.

partecipazione dei giurati nelle cause criminali; la legge di regolamentazione fu varata il 16 settembre 1791⁶².

L'analisi fisiologica del giurì francese è assolutamente propedeutica alla comprensione dei meccanismi e del modello di funzionamento della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia in Italia che è di derivazione prettamente francese.

La giuria francese era formata da dodici giurati che possedevano i requisiti per essere elettore (cittadinanza francese, venticinque anni di età, domicilio in una città francese, una determinata rendita stabilita dalla legge), sorteggiati da un elenco di duecento persone. I giudici togati proponevano agli stessi un determinato numero di questioni relative all'accertamento del fatto, all'autore del reato ed all'elemento soggettivo dello stesso. La difficoltà delle votazioni di tale questioni per i cittadini comuni non esperti del diritto spinse il legislatore a delineare, con il *Code d'instruction criminelle*, un nuovo modello che prevedeva la sottoposizione ai giurati di un'unica complessiva questione, cui rispondevano con un verdetto monosillabico, positivo o negativo.

Per il raggiungimento del verdetto il codice non richiedeva l'unanimità essendo sufficiente il consenso di sette voti su dodici, ma, in tal caso, se i giudici togati avessero condiviso il voto della minoranza dei giurati, sarebbe prevalsa l'opinione favorevole al reo⁶³. Avverso la sentenza non era ammessa alcuna forma di impugnazione, era esperibile unicamente il ricorso per Cassazione

⁶²A. PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia, dai "philosophes" alla Costituente*, Milano 1994, LED Edizioni, pag. 122 ss..

⁶³ A. PADOA SCHIOPPA, *op. cit.*, pag. 137.

in caso di omissione o violazione di forme essenziali del procedimento.

La legge del 1791 stabilì che se i giudici togati avessero ritenuto erroneo il verdetto votato dai giurati, avrebbero potuto sospendere l'applicazione della pena ed integrare il collegio con tre nuovi giurati per una nuova deliberazione per la cui validità occorrevano 12 voti su 15. Successivamente il legislatore stabilì che se i giudici togati avessero ritenuto infondato il verdetto di condanna della giuria, avrebbero potuto rinviare la causa ad un' altra sessione. Le analogie della giuria francese con il sistema inglese erano molteplici e riguardavano soprattutto i requisiti per ricoprire la carica di giurato, la scelta degli stessi operata da un *procureur syndic*, equivalente dello sceriffo britannico. Le divergenze erano inerenti soprattutto alle modalità di deliberazione del verdetto per la quale il sistema francese non richiedeva l'unanimità e la disciplina delle questioni da sottoporre ai giurati, più volte modificata nel sistema francese.

La legge 25 aprile 1941 eliminò definitivamente l'istituzione della giuria, accogliendo il sistema dello scabinato, in cui sei giurati partecipavano insieme ai giudici togati alla pronuncia della sentenza e alla determinazione della pena, senza più alcuna distinzione tra giudizio sul fatto e sul diritto.

In Italia alla fine del settecento, furono gli studi di Giambattista Vico, Antonio Genovesi e Gaetano Filangieri a determinare le condizioni culturali che permisero alla dottrina processualistica italiana di riconsiderare tutto il sistema penale alla luce degli ideali

e degli istituti, in particolare quello della giuria popolare, che avevano già trovato affermazione nella Francia rivoluzionaria⁶⁴. E' innegabile che tale processo fu accelerato dalla traduzione in francese dei "Commentaries" di Wiliam Blackstone, che contribuirono alla diffusione della conoscenza del processo penale inglese ed in particolar modo del ruolo del giurì all'interno dello stesso.

Il recepimento di tale istituto fu accolto con tale entusiasmo che Amari⁶⁵ affermò: " *Il nome del Giurì suona sì dolce a tutti gli amatori della libertà che sembra basti il proporlo perché sia accettato*". Con riferimento alla composizione della giuria Gaetano Filangieri riteneva che " *Noi profitteremo anche in quest'oggetto de' lumi che ci offre la bitannica nazione, ch'è la sola in Europa, dove la libertà civile del cittadino sia favorita ne' criminali giudizj*"⁶⁶. Secondo l'Autore, infatti, i giudici togati dovevano limitarsi ad applicare la legge alla fattispecie del reato, fissando, in caso di condanna, i termini della pena, nel mentre era compito dei giurati qualsiasi decisione inerente la determinazione del fatto, la prova legale, la verità, l'incertezza o la falsità dell'accusa ed il grado del delitto.

Prima dell'epoca napoleonica l'istituto della giuria era riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica di Bologna (1796), nella

⁶⁴ A. GIULIANI, *Profili logici e storici*, in www.csm.it/quaderni/quad.98/it.

⁶⁵ M. AMARI, *Lezioni di diritto penale*, citato da DANIELA SAVARESE nel saggio, *Fra Common Law E Civil Law. Il Jury Nell'esperienza Costituzionale Siciliana (1810-1815)*, nella rivista " *Historia Constitucional* ", n. 2 anno 2002, pag. 193.

⁶⁶ GAETANO FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, edizione critica, 7 voll. 2003-2004

Costituzione della Repubblica Cispadana del 1797, nella Costituzione della Repubblica Cisalpina dello stesso anno, nella Costituzione della Repubblica Romana (1798), in quella partenopea (1799) ed infine nella Costituzione della Sicilia del 1812 ove i giurati erano previsti anche nei giudizi civili.

Il periodo napoleonico eliminò l'istituto della giuria che ritornò in Piemonte in seguito alla promulgazione dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848 ed in particolare con l'emanazione del Regio Editto sulla stampa del 26 marzo 1848 n. 695 che reinseriva i giurati per i reati di stampa. I giurati prestavano giuramento, assistevano al dibattimento ed, in seguito alla formulazione per iscritto delle questioni, si ritiravano nella camera delle formulazioni per formulare il verdetto.

La Corte di assise⁶⁷ come organo giurisdizionale simile ai giorni nostri, venne introdotta dal codice di procedura penale sardo del 1859: il Presidente della Corte era assistito da due magistrati togati e da una giuria di dodici cittadini che decidevano sulle questioni, dopo che il Presidente aveva loro riassunto la discussione e li aveva ammoniti riguardo ai loro doveri.

La Corte d' Assise fu confermata dal Codice di procedura penale del Regno d'Italia del 1865, che estese la competenza della stessa

⁶⁷ Il termine "assise" deriva dal termine medievale francese antico "asise", ossia "cosa fissata", derivante dal latino "assidere", cioè "sedere vicino", con cui si intendeva il sedersi vicino in un'assemblea popolare. La denominazione odierna deriva dal francese " Cour d'assises" indicante l'organo costituito nel 1810 in periodo napoleonico.

dai solo reati commessi a mezzo della stampa ad un'ulteriore serie di reati gravi e apportò alcuni correttivi⁶⁸.

L'istituto subì nel tempo molteplici modifiche legislative al fine di appianare alcune disfunzioni riscontrate nella prassi, prima tra le quali i requisiti di scelta dei giurati che combaciavano con quelli previsti per l'elettorato, creando in tal modo una sorta di binario parallelo tra la figura del giurato e quella dell'elettore. Altro problema riscontrato fu quello attinente alla formazione della lista permanente da cui di volta in volta venivano sorteggiati i singoli giurati, la quale era formata dal Sindaco con il concreto rischio di forti influenze pressioni locali sulle nomine. Ulteriore questione era quella inerente al riassunto che il Presidente formulava ai giurati prima che questi si ritirassero in camera di consiglio per l'emanazione del verdetto, prassi che secondo molti autori, tra cui il Carrara⁶⁹, era fortemente pericolosa per le influenze che poteva esercitare sui giurati o per la possibile introduzione di nuove questioni a carico dell'imputato risultanti dalla relazione presidenziale su cui non vi era stato il contraddittorio tra le parti. La giuria in Italia nacque quale conquista della borghesia per compensare la mancanza di indipendenza della magistratura, la cui funzione era appunto quella di operare come una istituzione organica orientata alla soddisfazione degli interessi della predetta

⁶⁸ Venne modificata la formula della questioni, si impedì al Presidente della Corte di entrare nella camera delle deliberazioni, stabilendo che in caso di richiesta della sua assistenza da parte dei giurati, in camera di consiglio avrebbero dovuto essere presenti anche il P.M., il difensore dell'imputato e quello della parte civile (art. 499 c.p.p. del 1865).

⁶⁹ F. CARRARA, *Questioni ed occasioni della giuria*, in "Opuscoli di diritto criminale", vol.V, Prato 1881, p. 347 ss.

classe che l'aveva fortemente voluta. Infatti il rigido ancoraggio del reclutamento dei giurati alle liste elettorali, basate su un regime di suffragio ristretto, assicurava la possibilità di sbarrare l'accesso ai cittadini che avrebbero potuto rendersi interpreti di valori alternativi a quelli propri della borghesia. Inaspettatamente la politica criminale attuata dalle giurie mostrò, nella pratica, di seguire un proprio orientamento autonomo rispetto alle linee di giudizio demarcate dai magistrati sino ad essere considerata “*un minaccia per la società a causa delle soverchie assoluzioni*”⁷⁰.

La legge 8 giugno 1874 n. 1937 abolì l'identificazione del ruolo dell'elettore con quello del giurato, introducendo il sistema delle categorie⁷¹, che prediligeva al criterio economico del censo le capacità culturali ed il bagaglio culturale ritenuto necessario per ricoprire le funzioni di giurato.

Il principio ispiratore della citata riforma riteneva che il diritto a partecipare alla giuria spettasse solo ai capaci ed ai meritevoli, gli ignoranti, ritenuti responsabili delle sentenze “scandalose” emesse in quegli anni dalle Corti di assise⁷², dovevano essere emarginati, costituendo un grave ostacolo al corretto funzionamento dell'istituto. Il Legislatore non apportò invece modifiche alla relazione preliminare del Presidente della Corte, tuttavia per evitare

⁷⁰ V. LANZA, *La giuria ed il giudizio penale*, 1886, pag. 465.

⁷¹ Inizialmente le categorie erano 24, successivamente ridotte a 21 nelle quali figuravano ex parlamentari, insegnanti, professionisti, funzionari ed impiegati pubblici, autori di opere letterarie e scientifiche o di altre opere dell'ingegno, direttori di enti pubblici e di banche. L'ultima categoria continuava ad essere ancorata al criterio del censo che era di lire trecento per chi risiedeva in un comune con più di centomila abitanti, duecento lire nel caso di cinquantamila abitanti e cento lire per i casi restanti.

⁷² V. LANZA, *La giuria ed il giudizio penale*, 1886, pag. 923.

che i giurati si influenzassero a vicenda prima dell'emanazione del verdetto, fu loro imposto di votare nell'aula d'udienza, a meno che tre giurati non facessero richiesta di ritirarsi in camera di consiglio. Altro punto incisivo della riforma presa in esame riguardò le questioni proposte ai giurati prima della chiusura del dibattimento costituenti l'oggetto del verdetto; quest'ultime dovevano riguardare esclusivamente il fatto, escludendo dalla cognizione della giuria ogni nozione o elemento giuridico in ossequio alla separazione del fatto dal diritto, di spettanza esclusiva dei giudici togati.

Tale modifica comportò di fatto un'evidente sottomissione dei giurati al potere del Presidente della Corte che con la sua relazione finale influenzava gravemente i componenti della giuria, i quali non avendo alcuna possibilità di confrontarsi gli uni con gli altri, lasciati al proprio libero convincimento molte volte si adeguavano passivamente a quanto prospettato dal magistrato togato.

Alcuni autori⁷³ sostennero che con le modifiche apportate dalla citata riforma, lo Stato liberale mirava in realtà a reprimere il dissenso manifestato dalle giurie della bassa borghesia sostituendole con gli strati più alti della borghesia stessa. Invero l'eliminazione dell'identificazione dei requisiti dell'elettorato con quelli del giurato, apparve alquanto strategica in un momento storico in cui l'introduzione del suffragio universale avrebbe comportato l'automatica immissione nei collegi giudiziari degli appartenenti ai ceti più bassi.

⁷³ PISANELLI, *Della istituzione dei giurati*, 1868, pagg. 266-267.

Nonostante la riforma del 1874 avesse comportato notevoli innovazioni all'interno dell'istituto della Corte D'Assise al fine di permetterne un migliore funzionamento non si ottenne il risultato sperato e dopo circa dieci anni si accese un fervido dibattito tra chi propugnava l'abolizione *in toto* dell'istituto e chi invece ne auspicava un'ulteriore modifica.

Il 3 ottobre 1898 il Ministro Finocchiaro Aprile istituì una commissione, cui fu affidato l'incarico di studiare le riforme necessarie per il miglioramento del sistema penale, previo accurato esame della legge del 1874.

L'istituzione della commissione parlamentare fu necessitata dalla mole di errori giudiziari, alcuni a dir poco scandalosi, verificatisi in quegli anni che misero in discussione la sopravvivenza stessa dell'istituto della giuria. Lo stesso ministro Finocchiaro Aprile nel primo progetto di riforma del codice penale, presentato nel 1905 al Parlamento, nutriva forti perplessità riguardo alla presenza della giuria nei processi penali. Tuttavia non essendo ancora maturi i tempi per un'ulteriore modifica del codice di procedura penale, il progetto del 1905 non fu convertito in legge. Nel 1911 il ministro Aprile presentò una seconda proposta di riforma, da cui scaturì il nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 1913 che apportò modifiche anche all'istituto della Corte d'Assise, composta da un solo magistrato togato e dieci giurati giudicanti. A seguito della modifica codicistica, il Presidente della Corte sottoponeva le questioni ai giurati dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale,

prima delle discussioni del Pubblico Ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile.

Formulate le questioni e terminata la discussione, il Presidente dichiarava la chiusura del dibattimento; si procedeva quindi, nella sala d'udienza, in presenza soltanto del Presidente, del cancelliere, del P.M. e del difensore dell'imputato, alla deliberazione del verdetto. Prima della votazione il magistrato ammoniva i giurati sull'importanza del giuramento prestato e riguardo la serietà dell'incarico ricoperto. Il nuovo codice aveva quindi abolito il riassunto presidenziale ed introdotto l'obbligo di indicare ai membri laici le conseguenze penali che sarebbero scaturite dalle loro risposte alle questioni; veniva meno quindi il rigido criterio secondo cui i giurati dovevano pronunciarsi esclusivamente sulle questioni fattuali senza tenere minimamente conto sulle conseguenze giuridiche delle loro decisioni, poiché il verdetto doveva essere scevro da qualsiasi influenza giuridica. Dopo la ammonizione del Presidente si procedeva alla votazione: i giurati votavano segretamente esprimendosi con un monosillabo, potevano astenersi dal voto lasciando la scheda bianca, che veniva considerata voto favorevole al reo. La validità del verdetto richiedeva il raggiungimento della maggioranza semplice, in caso di parità prevaleva la decisione più favorevole al reo. Qualora i giurati pronunciassero verdetto di condanna il Presidente procedeva ad applicare la pena ed a redigere la sentenza.

L'avvento del fascismo comportò una profonda rivisitazione di tutto l'impianto giudiziario, il R.D. 249/1931 abolì nel nostro sistema

processuale la figura della giuria, riformando l'intero sistema di partecipazione popolare alla giustizia, la Corte di assise diventò una Sezione della Corte di appello: «Art. 1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che costituiscono Sezioni della Corte di appello. Per uno stesso circolo possono essere istituite anche più Corti di assise».

La nuova Corte d'Assise era composta da un Presidente di sezione di Corte d'Appello che svolgeva le funzioni di Presidente, da un consigliere di Corte d'Appello e da cinque assessori. I requisiti per divenire assessore prevedevano la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i trenta e i sessantacinque, una condotta morale e politica illibata, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ed infine l'appartenenza ad una delle nove categorie previste dalla legge. Presso ogni Comune fu istituito un elenco, aggiornato annualmente, dei cittadini aventi i requisiti previsti dalla legge, che il Podestà trasmetteva al Presidente della Corte d'Appello il quale a sua volta proponeva le nomine ad assessore e le inviava al Ministro della Giustizia. Gli assessori venivano nominati con decreto reale su proposta del guardasigilli, duravano in carica quattro anni con conferma automatica al termine del mandato salvo la revoca da parte del ministro. Il presidente della Corte d'Appello procedeva ad estrarre i nomi degli assessori dall'elenco così formato, essi esercitavano le proprie funzioni per una sessione, periodo nel quale erano parificati ai consiglieri di Corte d'Appello e ricevevano un'indennità per l'attività prestata.

La nuova disciplina mediante l'introduzione del collegio unico formato da componenti togati e laici, superava finalmente il sistema del doppio binario che vedeva il giudice popolare deputato a conoscere e giudicare esclusivamente le questioni di fatto ed il magistrato togato competente per le questioni di diritto e l'applicazione della pena all'imputato. Il nuovo sistema tuttavia generò una nuova importante problematica attinente alla convivenza dell'anima laica con quella togata all'interno dell'organo giudicante, in particolare le divergenze divenivano insuperabili ogni qual volta il magistrato togato avesse dovuto redigere la motivazione della sentenza pur non condividendo l'opinione della maggioranza, vittima della predominanza numerica degli assessori. Nacque così una prassi giudiziaria, secondo la quale il magistrato togato, obbligato per legge alla redazione della parte motivazionale della sentenza, manifestava nella stessa il proprio dissenso, pur avendo pronunciato un dispositivo conforme alla volontà del collegio, creando quindi una insanabile scissione logica tra le due parti del provvedimento. Tali sentenze vennero definite "suicide"⁷⁴ perché attraverso la stesura di una motivazione contrastante con il dispositivo, il magistrato creava artificialmente un motivo di annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione, che avrebbe condotto all'instaurazione di un nuovo giudizio di primo grado⁷⁵.

⁷⁴ Tale espressione fu coniata da GENNARO ESCOBEDO, *"Le sentenze suicide. Scritti"*, Fratelli Bocca, Milano, 1943, pp. 169 ss.

⁷⁵ Delle sentenze suicide si discorrerà in maniera approfonditamente nella trattazione dei rapporti tra i giudici laici ed i componenti togati della Corte d'Assise.

Le Corti d'assise sopravvissero alla caduta del regime fascista, due decreti legislativi luogotenenziali dell'agosto e dell'ottobre del 1944 si limitarono a rivedere i requisiti per la nomina dei giudici popolari, che fu affidata al Presidente della Corte d'Appello con esclusione di qualsiasi intervento da parte del Ministro della Giustizia, rimanendo immutato lo scheletro della riforma del 1935. Inoltre nell'immediatezza del periodo post bellico furono istituite delle Corti d'assise straordinarie, veri e propri giudici speciali, composte da un Presidente e quattro giudici popolari scelti dal Presidente del Tribunale sulla base di elenchi predisposti dai Comitati di liberazione nazionale, destinati ad operare per un periodo di tempo limitato e con cognizione circoscritta a reati politici commessi dopo l' 8 settembre 1943.

L'assemblea costituente affrontò la questione della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia durante la seduta del 12 novembre 1947, il dibattito fu incentrato principalmente sulla figura dei giudici popolari e sulla possibilità di reintrodurre la giuria quale organo separato dalla componente togata.

Appare opportuno per completezza riportare la discussione degli on.li Ciampitti e Caccuri, appartenenti al filone che si propugnava contrario alla persistenza della figura dei giudici popolari nel sistema giudiziario e quella degli on.li Gullo e Veroni, di opinione contraria, al fine di comprendere le motivazioni che portarono alla configurazione del modello tutt'ora vigente.

L'on.le Ciampitti così argomentava la sua tesi: “... *a proposito della istituzione della giuria popolare, prevista nell'articolo 96*

della Costituzione, io sono convinto e irriducibile avversario della istituzione della giuria popolare. La mia lunga esperienza professionale mi conduce a questo convincimento, che io non so se sia condiviso dalla maggioranza di questa nobile Assemblea. Ma io ricordo gli scandali frequenti, gli errori frequenti, che si sono verificati durante il funzionamento delle giurie popolari. Molte volte, specialmente nei processi indiziari, il delitto appare avvolto da mistero e l'imputato tenta ogni mezzo per occultare la verità e sfuggire alla condanna, traendo talvolta in errore anche il giudice più accorto ed esperto. Ora, come può un giudice improvvisato, e quindi impreparato ed inesperto, accingersi alla ricerca della verità, quando egli non ha pratica, quando egli può essere facilmente travolto ed ingannato da equivoche apparenze e da falsi testimoni?" l'on.le Caccuri, invece, "Non starò ad esporre i numerosi difetti. Accennerò ai principali e più gravi, che riguardano i requisiti dei giudici, la natura della decisione che ne promana, e soprattutto la mancanza di ogni saldezza alla pietra angolare sulla quale dovrebbe poggiare l'edificio della giuria, cioè la pretesa netta separazione, nella materia del giudizio, tra il fatto ed il diritto. Che non sia possibile in verità separare il fatto dal diritto è affermato dalla migliore dottrina, poiché in effetti una cognizione del fatto, separata dalla statuizione del diritto, disconosce quella intima connessione tra il giudizio storico ed il giudizio critico che è propria di ogni giudizio giuridico. Il giudice deve raggiungere e cogliere la verità nella realtà del fatto materiale mediante i mezzi di prova; al giurato manca invece

ordinariamente il requisito primo ed elementare per penetrare la realtà, l'attenzione, nel cui cerchio deve il mondo esteriore essere compreso per entrare nella vita dello spirito. L'incompetente, dopo le prime vivaci impressioni, subito si stanca, non riesce a seguire con le debite cure lo svolgimento e le risultanze del dibattimento e giunge alla decisione con la mente annebbiata e confusa. È fuori dubbio, inoltre, che la valutazione delle prove è il risultato di una tecnica particolare che il giudice acquista solo dopo un lungo periodo di esercizio professionale; e qualsiasi trattato di psicologia giudiziaria dimostra che non basta l'intelligenza naturale, non esercitata, per valutare i risultati di un mezzo probatorio. Ma il giurato, oltre ad essere un giudice genericamente incapace ed il meno adatto a resistere alle pressioni che vengono dall'esterno, è specificamente incompetente, poiché per lo più in lui manca anche la minima conoscenza del diritto penale e delle scienze complementari, cui si deve pur far ricorso per poter dare un consapevole giudizio. Né la giuria trova legittimazione nella concezione storico-sociale della sovranità popolare, per cui nei casi più gravi, che maggiormente turbano l'ordine pubblico e direttamente ledono gli interessi della collettività, dovrebbe essere il popolo stesso, nella persona dei giurati ad amministrare la giustizia; perché l'amministrazione della giustizia sia espressione di democrazia non è affatto necessario che l'esercizio delle funzioni relative sia affidato direttamente al popolo: basta che i suoi organi traggano origine, legittimità e poteri dal popolo organizzato a Stato, in conformità alla Costituzione democratica dal popolo

stesso voluta e determinata. Una volta predisposti tali organi, essi nell'esplicare le rispettive funzioni attuano indubbiamente la volontà popolare.”

Di segno contrario furono i discorsi degli on.li Gullo Fausto e Veroni, il primo: *“Lasciamo stare tutte le ragioni che giustificano storicamente l'istituzione della giuria, in Inghilterra prima e in Francia e nelle altre nazioni dopo. Facciamo capo soltanto alla nostra esperienza. Si obietta: il giurato è un incompetente; non può aver mai la capacità del giudice togato. Non può capir nulla della personalità dell'imputato. Sennonché il giudice togato può pure avere avuto da natura un cuore aperto a tutte le aspirazioni, a tutte le idealità, una mente dedita agli studi, un'anima vibrante ad ogni stormire di sentimento; ma che volete? Bisogna non essere uomini per non cedere alla terribile usura del fare costantemente le stesse cose. Il giurato è in condizioni da intendere e da ricercar meglio quali possano essere state, in determinate circostanze di tempo e di luogo, le reazioni opposte dall'imputato. Le intende meglio, perché la legge vuole che egli sia di regola un concittadino dell'imputato, che ne conosca, quando non li senta egli medesimo, gli stessi bisogni e anche gli stessi pregiudizi; perché non c'è giustizia che sia sentita dal popolo, se essa non tenga conto delle aspirazioni ed anche, perché no? dei pregiudizi del popolo. Il giudice non farà mai giustizia vera, se perde i contatti con la realtà che gli si muove intorno. Nei processi politici ed in quelli comuni di molta gravità, il giurato sente queste cose meglio che non le senta il giudice togato. Non ho letto e non ho sentito in questa Assemblea quali siano le*

valide ragioni che rendono sconsigliabile il ritorno ai giurati; e non ho sentito che si siano portate ragioni valide, per menomare la bontà di quelle che stanno a favore della giuria.” Il secondo: “Gli argomenti di natura strettamente giuridica contro il ripristino della giuria s'infrangono di fronte al modificato clima sociale e politico, perché ogni volta che è insorta la tirannide, quel giorno è caduta la giuria; e ogni volta che è risorta la libera democrazia ed è caduta la tirannide, quel giorno è risorta la giuria. Segno è questo, onorevoli colleghi, che fra la giuria e la concezione politica del Paese vi è una connessione. Dunque, se in regime di libertà lungamente vissuta uomini così insigni ed esperti sostennero e giustificarono pienamente l'istituto della giuria, dovremmo proprio noi, dopo aver tanto sofferto e patito, e dopo aver visto restituito in libertà il nostro Paese; dobbiamo proprio noi allontanarcene?”⁷⁶

Una delle ragioni delle opinioni contrarie all'istituto era senz'altro il timore di veder attecchire la giuria in una cultura politico-costituzionale come quella dell'immediato dopoguerra, ancora legata all'idea di una sovranità statale invadente ed omnicomprensiva, assorbente ogni attività giurisdizionale e diffidente nei confronti “del giudizio del pari”⁷⁷.

Al termine dell'acceso dibattito sopra riportato, l'Assemblea Costituente optò per la formulazione di una norma, l'odierno art. 102 Cost., che rinviasse al futuro Legislatore il modello da adottare, fissando il principio cardine che giammai il popolo potesse essere

⁷⁶ Atti assemblea Costituente, sedute del 7 novembre 1947 e dell'11 novembre 1947 in www.nascitacostituzione.it.

⁷⁷ L. GARLATI, *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processualistica italiana* “ Giuffrè 2010, pag. 238

totalmente escluso dalla partecipazione all'amministrazione della giustizia.

Il 20 luglio 1949 il Ministro della Giustizia Grassi presentò il disegno di legge per il riordino delle Corti D'Assise, optando per il sistema misto, ossia la composizione di un unico collegio composto da magistrati togati e giudici popolari. La discussione tenutasi alla Camera dei Deputati nel marzo del 1950 vide la contrapposizione di due schieramenti, la maggioranza dei deputati era favorevole al sistema misto predisposto dal disegno di legge, nel mentre la minoranza propugnava l'introduzione del sistema per giurati di ispirazione anglosassone.

I sostenitori del sistema misto, in particolar modo, sostenevano che una scelta di tal sorte fosse obbligata, stante la lettura sistematicamente orientata del dettato costituzionale dell'art. 111 Cost., che prevedeva l'obbligatorietà motivazionale di tutti i provvedimenti giurisdizionali. Infatti la giuria d'ispirazione inglese non avrebbe potuto porre a sostrato del verdetto alcuna motivazione e pertanto il predetto istituto sarebbe risultato incompatibile con la norma costituzionale sopra citata. Il 3 luglio del 1950 il Senato approvò il testo originario, seppur apportando qualche emendamento, la legge venne definitivamente approvata il 16 marzo del 1951, ed è tutt'ora vigente.

La legge del 1951 delineò il modello del collegio unico e le modifiche rispetto alla legislazione degli anni Trenta furono davvero poche: potevano ricoprire l'incarico di giudice popolare gli appartenenti ad ogni categoria sociale in modo da rappresentare

tutta la società civile, il numero dei componenti popolari fu aumentato a sei, furono istituite le Corti d'assise d'appello quali organi giurisdizionali di secondo grado. Le donne furono ammesse a ricoprire la carica di giudice popolare solo a partire dal 1956 con l. 27 dicembre 1956, n. 1441, il cui articolo 1 disponeva che dei sei giudici popolari della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello.

Neanche la riforma del codice di procedura penale del 1988 ha apportato modifiche al sistema misto, pur introducendo il sistema accusatorio nel nostro ordinamento ispirato al modello *adversary* anglossassone. Tale scelta ha riscontrato numerose critiche da parte della dottrina poiché appare difficile immaginare un rito processuale d'ispirazione accusatoria senza la presenza della giuria che storicamente è stata complementare al predetto sistema in tutti gli ordinamenti in cui esso ha trovato attuazione. C'è chi⁷⁸ ha visto nella scelta del ripudio dell'istituto della giuria una manifestazione “ *dell'inconscio inquisitorio, quasi come una forza oscura capace di guidare e attrarre a sé anche un legislatore convinto di esserne affrancato* ”.

Evidentemente il Legislatore dl 1988 non si è sentito di varcare il Rubicone allorquando, con l'introduzione della giuria, avrebbe dovuto affrontare il problema di rendere compatibile la stessa con la nostra Carta Costituzionale che, come sopra riportato, prevede l'obbligatorietà motivazionale di tutti i provvedimenti giurisdizionali.

⁷⁸ GARLATI, *Op. cit.*, pag. 239

La forma più conosciuta di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, per la sua diffusa applicazione concreta, è senza dubbio quella riguardante l'integrazione da parte dei giudici popolari dei collegi di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Altra forma di partecipazione popolare è quella prevista dalla Costituzione, la quale dispone che i giudici popolari siano chiamati ad integrare la composizione "ordinaria" della Corte Costituzionale, quando esercita la funzione di "giustizia politica" per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica, ex art. 90 Cost. In particolare l'art. 135 Cost. prevede che in tali casi, il collegio giudicante sia costituito oltre che da tre giudici ordinari, da << sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari >>. L'art. 1 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, approvato congiuntamente dal Senato e dalla Camera nel giugno 1989, specifica che tale elenco << è costituito da 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore >> e che, sempre con le modalità previste per l'elezione dei giudici costituzionali, il Parlamento in seduta comune << provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone>>. Nella composizione integrata della Corte Costituzionale i giudici aggiunti sono in maggioranza numerica, proprio a sottolineare il carattere prevalentemente popolare del

giudizio costituzionale sui reati presidenziali, cui non sarebbe estraneo il principio di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ex art. 102 comma III Cost..⁷⁹

Nella storia repubblicana la Corte Costituzionale è stata chiamata a giudicare in composizione integrata di 31 membri nel processo [*Lockheed*](#) conclusosi nel 1979, nel quale erano imputati due ex ministri. Lo svolgimento del processo bloccò per lungo tempo le altre attività della Corte e pertanto si ritenne opportuno limitare questa speciale competenza penale della Consulta solo ai reati presidenziali; trasferendo la competenza per i reati ministeriali alla giurisdizione penale comune, sia pure con procedure particolari (legge costituzionale n. 1 del 1989).

⁷⁹ A. RUGGERI, A. SPADARO, *“Lineamenti di giustizia costituzionale”*, Giappichelli 2004, pag. 39

2.- IL SISTEMA ITALIANO. LA CORTE DI ASSISE ED IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI GIUDICI POPOLARI

Il procedimento di reclutamento dei giudici popolari chiamati ad integrare le Corti di Assise e di Assise di Appello ed i criteri adottati per la selezione degli stessi, non possono che essere una proiezione dell'ordinamento in cui sono inseriti ed un necessario riflesso dell'ideologia posta a sostrato della forma di governo dello Stato preso in considerazione.

Nel nostro sistema giudiziario, con l'avvento della Costituzione che all'art. 102 comma 3 fa della partecipazione dei cittadini alla amministrazione della giustizia un corollario della sovranità popolare, ritorna l'equazione introdotta nel periodo liberale, secondo la quale <<ogni elettore è giudice popolare>>. L'endiadi diritto di voto= diritto di esercitare la *iurisdictio*, elimina i pericoli di discriminazione di censo o di classe intrinseci alla logica di altri sistemi di reclutamento, tra cui quello delle categorie. La Costituzione repubblicana sancisce il diritto dei cittadini di contribuire alla elaborazione degli indirizzi di politica criminale, così come il diritto di voto consente loro di incidere sugli indirizzi di politica generale attraverso la rappresentanza parlamentare⁸⁰.

Lo Stato liberale sposava una concezione individualista del ruolo dei laici chiamati ad esprimere il proprio voto mediante la formulazione del proprio libero convincimento maturato all'interno della propria coscienza, nel mentre la Costituzione approda ad una visuale nuova che mira a riprodurre all'interno della camera di

⁸⁰ AMODIO, *Op. cit.*, pag. 35

consiglio la stessa dialettica presente nella società civile, quale espressione del pluralismo ideologico che si estende anche alle scelte di politica criminale.

Ampio fu il dibattito, come sopra riportato, in seno all'assemblea Costituente che vide la contrapposizione di chi era favorevole all'introduzione nella Carta Costituzionale di forme di partecipazione popolare, e chi invece propugnava la negazione totale delle stesse. Nonostante i principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, non sono mancate interpretazioni restrittive dell'art. 103 comma 2 Cost., norma fondante la partecipazione dei laici all'amministrazione della giustizia, sostenendo che il dettato costituzionale non si riferirebbe all'intervento diretto del popolo nei processi penali, bensì a forme partecipative indirette (azioni collettive a tutela di interessi diffusi, ingresso nei consigli giudiziari et similia)⁸¹. Secondo tale impostazione la partecipazione popolare viene proiettata all'esterno del momento decisionale, quale mera forma di controllo esterno con il limite invalicabile dell'intromissione dei laici nel potere esclusivo dei magistrati togati nella gestione del potere giurisdizionale. E' stato autorevolmente sostenuto⁸² che tale tesi costituisce una forzatura interpretativa e manipolativa della norma costituzionale contenuta nell'art. 102

⁸¹ GHEZZI, *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, in *La riforma dell'ordinamento giudiziario, Atti del convegno del Centro studi ed iniziative per la riforma dello Stato*, Roma 10-12 dicembre 1976, Vol. I, p. 87, V. VIGORITI, *Partecipazione, sindacato e processo*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1974, P. 1216.

⁸² CHIARLONI E P. SCAPARONE, , *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, in *La riforma dell'ordinamento giudiziario, Atti del convegno del Centro studi ed iniziative per la riforma dello Stato*, Roma 10-12 dicembre 1976, Vol. II, pag. 158.

comma tre Cost., ignorando la *ratio* della stessa ed inaridendo la sua funzione collante con il principio della sovranità popolare.

Il procedimento per diventare giudice popolare trae impulso da un atto di iniziativa del singolo cittadino il quale presenta al Sindaco del Comune in cui risiede, la richiesta di essere iscritto nelle liste da cui vengono estratti a sorte i componenti laici della Corte d'Assise e di quella d' Assise d'Appello. I requisiti che il cittadino deve possedere per essere iscritto nel citato elenco sono la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età compresa tra i 30 ed i 65 anni, titolo di scuola media di primo grado per i giudici popolari della Corte d'Assise, diploma di scuola media di secondo grado per i componenti della Corte d'Assise d'Appello. Cause di incompatibilità con la funzione di giudice popolare sono l'appartenenza a determinate categorie tra cui: magistratura, funzionari in servizio all'ordine giudiziario, appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato, i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. E' dovere del Sindaco di ogni Comune, invitare ogni due anni con manifesti pubblici, i cittadini in possesso dei requisiti e non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, ad avanzare richiesta per l'iscrizione negli albi integrativi dei giudici popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello. Una volta formati gli elenchi a seguito del vaglio dei requisiti dei richiedenti, il Sindaco trasmette i predetti al Presidente del Tribunale del circondario in cui è situato il Comune. Un'apposita commissione unifica i nominativi pervenuti dai Comuni e procede alla formazione di due elenchi, uno di tutte le

persone con i requisiti per ricoprire l'incarico di Giudice popolare nelle Corti d'Assise, e l'altro inerente all'incarico di giudice popolare all'interno delle Corti D'assise d'Appello. I predetti elenchi sono trasmessi ai Comuni e affissi all'albo pretorio, contro eventuali omissioni, cancellazioni ed indebite iscrizioni è ammesso reclamo da parte di chiunque entro 15 giorni dall'affissione. Gli elenchi vengono trasmessi al Presidente del Tribunale ove ha sede la Corte d'Assise, vengono riesaminati, anche alla luce di eventuali reclami, e resi definitivi con decreto per poi essere ritrasmessi a ciascun Comune per la pubblicazione dei nominativi che lo riguardano. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso entro 15 giorni, decorsi i quali il Presidente del Capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai Presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. Successivamente in pubblica udienza si procede all'estrazione per sorteggio da un'urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero prescritto. Il nominativo corrispondente al numero estratto viene inserito nella lista generale degli uomini o delle donne a seconda del sesso, in maniera analoga si procede per la nomina dei giudici popolari supplenti. Gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo; ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi che dovranno

presentarsi innanzi al Presidente dietro convocazione da parte di quest'ultimo. In tale udienza di comparizione il Presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e che risultino legittimamente impediti, successivamente invita a prestare servizio ai giudici necessari per formare il collegio. Sono dispensati per legge i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i Commissari delle Regioni, i componenti gli organi delle regioni previsti dall'art. 121 Cost. o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali, i prefetti delle province.

La nomina dura tre mesi, salvo la prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere richiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio, chi non si presenta senza giustificato motivo è condannato al pagamento di una somma di danaro compresa tra 2,58 euro a 15,49 euro, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. I giudici nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge fissato in euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione, per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione il rimborso è di euro 51,65 per le prime cinquanta sedute e di euro 56,81 per le udienze successive. Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi ed i giudici popolari aggiunti prestano giuramento leggendo la seguente formula: *“Con la ferma volontà di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema*

importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e di giustizia. Giurò altresì di conservare il segreto". Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo sottoscritto dal Presidente e dal Pubblico Ufficiale addetto, i verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione⁸³

La legge che disciplina il funzionamento della Corte D'Assise e di quella d'Appello è la n. 287/1951 che prevede la presenza di una o più Corti di assise, ciascuna competente per una circoscrizione denominata circolo, che la maggior parte della volte coincide con il distretto, ed una o più corti d'assise di appello, organo di secondo grado. La composizione delle due Corti è di tipo collegiale, secondo il modello dello scabinato; vi partecipano otto membri, di cui due giudici togati (Il Presidente ed il giudice a latere) e sei giudici popolari, nominati secondo la procedura sopra descritta. Il magistrato che svolge le funzioni di Presidente deve avere la qualifica di magistrato d'appello, quello che presiede la Corte d'assise di appello la qualifica di giudice di Cassazione, il giudice a

⁸³ Art. 30 legge n. 287/1951

latere deve avere la qualifica di magistrato di tribunale nella Corte d'Assise e di magistrato d'appello nella Corte d'assise di secondo grado. La nomina del Presidente e degli altri magistrati che compongono le Corti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina è tuttavia prorogata sino a che non ne venga effettuata una nuova⁸⁴. Al processo possono assistere oltre ai sei giudici popolari estratti, anche i due giudici popolari supplenti chiamati eventualmente ad integrare il collegio qualora uno o più giudici popolari fossero impediti durante lo svolgimento del dibattimento.

La competenza della Corte di Assise è disciplinata dall'art. 5 c.p.p. per i seguenti reati:

- a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio (artt. 56, 575 c.p.) comunque aggravato e i delitti previsti dall'art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 ;
- b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;
- c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 588 e 593 c.p.;
- d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n.

⁸⁴ Art. 8 legge n. 287/1951

962 e nel Titolo I del Libro II del Codice Penale (art. 241c.p.), sempre che per tali reati sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. Confrontando l'originaria competenza devoluta alla Corte d'assise si evidenzia una progressiva erosione operata dal legislatore nel corso degli anni rispetto al testo originario dell'art. 29 c.p.p. 1930 il quale disponeva : “appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a otto anni o nel massimo a dodici anni”.

Bisogna inoltre tener conto che la competenza prevista dall'art. 5 c.p.p. può essere ulteriormente derogata dalla scelta dell'imputato di essere giudicato con il rito deflattivo del giudizio abbreviato, scelta che devolve, in primo grado, la competenza al giudice dell'udienza preliminare, anche se il reato è di competenza della Corte d'Assise. L'art. 15 c.p.p. dispone inoltre che in caso di connessione tra procedimenti di cui alcuni appartengono alla competenza del Tribunale ed altri a quelli della Corte di Assise, quest'ultima è competente per tutti.

Il dibattito riguardo alla partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia si è da tempo inaridito, lontano anni luce dalle dispute dottrinali e giurisprudenziali che nell'ottocento e agli inizi del novecento avevano ravvivato gli studi riguardanti il fenomeno della giuria, al punto tale che per gli

operatori del diritto la presenza dei giudici popolari è divenuta una sorta di “fossile giudiziario”⁸⁵.

⁸⁵ AMODIO, *Op. cit.*, pag. 1

2.1- Indipendenza, autonomia, competenza e consapevolezza del giudice popolare. I rapporti tra il giudice popolare ed i componenti togati della Corte d'Assise.

La figura del giudice popolare è stata nel tempo vittima di vari stereotipi, tra cui quello che lo ritrae quale giudicante ignorante, irrazionale e “repressivo” in quanto più fragile emotivamente, rispetto al magistrato togato, di fronte agli episodi di criminalità. Amodio⁸⁶ definisce tali stereotipi delle “trappole emotive” che finiscono per inaridire il dibattito sulla partecipazione popolare che dovrebbe svolgersi, secondo l’autore, sotto due punti di vista: in *primis* attraverso un’analisi storica che consenta di epurare la Corte di Assise dalle incrostazioni del periodo liberale e di quello fascista cogliendone a pieno il significato moderno, e successivamente attraverso uno studio sociologico, ricostruire il grado effettivo di incidenza dei laici nel giudizio e le procedure di reclutamento degli stessi. Oggi la giustizia di assise, che ha visto un fenomeno di spoliazione totale dell’identità dei singoli giudici popolari favorito senza ombra di dubbio dal modello dello scabinato, non rappresenta più né un modello processuale alternativo al giudizio, né una istituzione di rango superiore agli altri organi giudiziari. Ne consegue che per analizzare lo *status* dei giudici popolari, non costituiti in una giuria autonoma e indipendente dal collegio togato, bisogna far riferimento alle norme che regolamentano la magistratura ordinaria.

⁸⁶ ENNIO AMODIO, *I giudici senza toga*, Giuffrè 1979, pag. 9

I principi inviolabili riguardanti la magistratura, tracciati dalla Costituzione, riguardano soprattutto la sua autonomia ed indipendenza (art. 104 Cost.) e la mancanza di vincoli gerarchici che implicino una subordinazione tra magistrati che si distinguono tra di loro solo per funzioni.

L'autonomia della magistratura attiene in particolare alla struttura organizzativa e garantisce l'assenza di ingerenze da parte del potere esecutivo, in quanto l'indipendenza della magistratura sarebbe minata se i provvedimenti afferenti la progressione in carriera dei magistrati e lo *status* fossero attribuiti al potere esecutivo. L'art. 101 Cost. stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo ed i giudici sono soggetti soltanto alla legge, tale garanzia non è riferita all'ordine in quanto tale, ma al singolo magistrato nel momento in cui esercita le proprie competenze giurisdizionali. L'indipendenza della magistratura deriva e si attua in relazione alla soggezione del giudice soltanto alla legge, che realizza il rapporto di derivazione della giurisdizione dalla sovranità popolare; il giudice è svincolato da qualsiasi precedente giurisprudenziale e può decidere il singolo caso in piena autonomia di giudizio. Ulteriore corollario dell'indipendenza della magistratura è, altresì, la regola della inamovibilità dei magistrati, i quali non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di decisioni assunte dal Consiglio superiore della Magistratura (art. 107 Cost.).

Tali principi trovano applicazione anche nei confronti dei giudici popolari una volta che abbiano prestato il giuramento, essi infatti

sono tenuti all'obbligo dell'imparzialità e della terzietà come i giudici togati, tant'è che l'art. 31 della legge del 1951 dispone che: *“rispetto ai giudici popolari si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'incompatibilità, sull'astensione e sulla ricusazione del codice di procedura penale”*. Inoltre ex art. 35 della medesima legge il giudice popolare che prima della pronuncia della sentenza manifesti indebitamente il proprio convincimento sui fatti che formano oggetto del procedimento, è escluso dal collegio, previa contestazione, con decreto motivato del Presidente ed è condannato al pagamento di una multa, con l'aggiunta delle spese sostenute per l'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

L'art. 106 Cost. prevede quale principio generale che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso, sancendo quindi il principio del tecnicismo giuridico garantito da una rigorosa selezione dei concorrenti provvisti delle competenze necessarie a ricoprire la funzione. Tuttavia tale principio generale è derogato dal secondo comma del predetto articolo, che sancisce la possibilità di nominare magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli e dal comma tre che prevede la nomina a consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, su segnalazione del Consiglio superiore della magistratura, dei Professori ordinari di Università in materie giuridiche ed avvocati che esercitino la professione da almeno quindici anni e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

In tale contesto di professionalità e rigorismo tecnico dei giudici ordinari la partecipazione popolare, il cui fondamento costituzionale

va rinvenuto negli artt. 101 e 102 comma tre Cost., sembra essere stata introdotta dal Costituente al fine di stemperare la netta separazione della magistratura dal popolo, che mina il principio della sovranità popolare nel cui nome il potere giurisdizionale viene esercitato. Tale separazione è alimentata da una tradizione ideologica risalente nel tempo e radicata nel corpo magistratuale secondo cui il diritto e la giustizia sono concepiti come momenti della oggettività, della razionalità e della tutela eguale degli interessi di tutti a salvaguardia del bene comune. Per i magistrati, quindi, amministrare la giustizia significa principalmente produrre un servizio tecnico, quindi neutrale e di conseguenza lontano dalla società civile⁸⁷. Tale impostazione può alla lunga sfociare in un'eccessiva astrattezza, di certo pericolosa perché rischia di allontanare il giudice dalla concretezza, dal sostrato empirico e culturale in cui il reato si è verificato; di qui l'esigenza di controbilanciare il rigoroso tecnicismo togato con l'apporto "umano" di giudici senza toga, scelti dalla comunità di cittadini.

La convivenza di queste due "anime" in un corpo solo, il collegio decisionale, comporta non pochi problemi e, nonostante le cautele adottate dal codice di procedura penale ex art. 527 comma 2 riguardo le modalità di votazione (si esprimono prima i giudici popolari, dal più giovane al più anziano, e per ultimi i componenti togati al fine di evitare influenze ed ingerenze) è un dato di fatto che persiste l'altissimo rischio che l'autorità giuridica della componente togata prenda il sopravvento e finisca per assorbire

⁸⁷ AMODIO, *Op. cit.*, pag. 85

l'opinione dei giudici laici. Infatti non è difficile ipotizzare che la componente laica, sprovvista di adeguate competenze tecnico-giuridiche e del tutto spaesata, poiché inserita improvvisamente in un contesto per cui non ha ricevuto alcun tipo di preparazione, possa ritenere più sicura la scelta di "affidarsi" a chi possiede le competenze adeguate in grado di giudicare. Nel nostro ordinamento è infatti venuta meno l'annosa questione riguardante la scissione dei due momenti valutativi della decisione, che devolveva ai giurati il compito di decidere sulle "questioni di fatto" riguardanti il reato per cui il sostrato culturale della componente laica era ritenuto sufficiente, e alla componente togata la competenza su tutte le "questioni di diritto". Invero il dibattito dottrinario e politico sulla effettiva possibilità di scindere il momento valutativo in questioni di diritto e di fatto, come se le stesse fossero indipendenti tra di loro e non avessero reciproche connessioni ed influenze nel giudizio, non si è mai sopito ed non ha mai trovato univocità di vedute, sino a cadere nel dimenticatoio con l'adozione nel nostro ordinamento del modello dello scabinato, che prevede la costituzione di un collegio decisionale unico in cui la componente togata è integrata da quella popolare. Con l'adozione del modello misto i giudici popolari hanno perso quell'autonomia e quella rilevanza che assumevano quando erano costituiti in giuria. Infatti è facile notare che ai giorni nostri la responsabilità delle sentenze emanate dalle Corti d'assise è sempre fatta risalire dall'opinione pubblica ai magistrati togati, in particolar modo al Presidente, quasi

che i giurati avessero una funzione marginale e di mera rappresentanza (da Amodio definita addirittura di parata).

Tuttavia è innegabile che nella odierna società, protesa alla specializzazione di ogni branca del sapere che conduce al predominio dei giudici togati, l'apporto dei giudici popolari abbia scarsa decisività nelle decisioni collegiali ove molte volte i voti non si contano, ma vengono "pesati". Eppure tale prassi sembra tradire lo spirito del dettato costituzionale che vede la partecipazione effettiva della componente popolare quale corollario del principio di sovranità popolare. Infatti, prendendo come punto di riferimento l'art. 25 Cost. che sancisce il principio della naturalità del giudice è possibile delineare il profilo di "precostituzione per legge" del giudice popolare che è per sua stessa natura il giudice del luogo in cui si è manifestato l'allarme sociale e che possiede le conoscenze specifiche dell'ambiente circostante nel quale è stato commesso il reato ed è inserito nella mentalità, nelle consuetudini e negli schemi valutativi che sono propri della zona del Paese da cui proviene l'imputato. L'apporto socio-culturale del giudice popolare è in grado di bilanciare, secondo la Costituzione e la legge, la mancanza di competenze tecnico giuridiche dello stesso. Tale scelta si rinviene anche nella Relazione al progetto preliminare del Codice di Procedura Penale del 1988 che, nel confermare la sopravvivenza nel nostro ordinamento del sistema misto nonostante la scelta del rito di ispirazione accusatoria, giustifica la scelta di attribuire la cognizione dei reati più gravi ad un organo che esprima la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia con la

maggior sensibilità del giudice laico nell'interpretare il sentimento della collettività di cui è parte in un determinato momento storico. L'intento ispiratore anche del Legislatore del 1988 è quello di apportare, attraverso la partecipazione popolare, un intervento di "umanizzazione" del collegio giudicante, allorché si debbano giudicare reati di particolare rilevanza sociale. Tuttavia tale importante profilo "umano" del giudice popolare non può che porsi in maniera antitetica rispetto alla pretesa imparzialità durante l'esercizio delle funzioni richiesta allo stesso. Se infatti riteniamo che il ruolo fondamentale del giudice senza toga sia quello di apportare al collegio il proprio bagaglio culturale, diverso da quello giuridico, e le proprie istanze emozionali ed intuitive quale depositario dei fattori ambientali in cui si è consumato il reato, è evidente che tali componenti non possono che cozzare con la fredda e asettica valutazione che il canone dell'imparzialità richiede. Tuttavia non si può trascurare l'esistenza di un altro elemento in grado di minare la pretesa imparzialità del giudice popolare, ossia un'eventuale affiliazione politica. Invero il problema viene in rilievo già nei confronti della magistratura togata, tecnicamente e coscientemente preparata a tenere separate le proprie idee politiche dalle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti giurisdizionali emanati, come emerge dalle ultime vicende di attualità ove i magistrati sono stati tacciati da esponenti politici di "giacobinismo" e di "stalinismo". È evidente dunque che soprattutto in quei processi "politicamente sensibili" la capacità del giudice popolare di scindere le proprie opinioni politiche dalle

scelte motivazionali che lo conducono a votare in un determinato modo non può che essere oggetto di sospetti e di dubbi, stante la non professionalità dello stesso.

Altro aspetto che può creare profili di diffidenza nei confronti della figura del giudice popolare è senza dubbio la consapevolezza dell'allarme sociale che le manifestazioni criminali generano nell'opinione pubblica e soprattutto dell'influenza che i media esercitano sulla coscienza dell'uomo medio chiamato a svolgere le funzioni di giudice. Esperienza singolare fu quella inerente alla celebrazione del processo negli anni '70 a carico dei capi delle Brigate Rosse, che subì una stasi per l'impossibilità di formare il collegio dopo i reiterati rifiuti di quasi tutti i giudici popolari chiamati a ricoprire l'ufficio, per timore di ritorsioni ed attentato alla propria incolumità fisica. Per ovviare a tale problema il legislatore introdusse l'obbligatorietà dell'ufficio sostituendo il primo comma della legge n. 287 del 1951 con il seguente dettato: <<l'ufficio del giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio di funzioni pubbliche elettive>>.

Non si può inoltre non tener conto della grande pressione mediatica a cui è esposto il giudice popolare durante lo svolgimento del processo e che può senza ombra di dubbio incidere sulla formazione del convincimento decisionale dello stesso. Infatti negli ultimi anni è diventato un vero e proprio costume culturale l'utilizzo in televisione della cronaca nera per aumentare l'*audience*, che sfocia nel vero e proprio sciacallaggio mediatico, bombardando i telespettatori con ore ed ore di trasmissioni in cui "sedicenti" esperti

e vallette di turno si confrontano sulle tematiche sottese all'omicidio efferato del momento, il tutto condito con una dovizia di particolari che sfocia nel feticismo. Non è difficile immaginare i risvolti negativi di tale fenomeno, dove molto spesso le informazioni fornite sono distorte, decontestualizzate, frammentarie e strumentalizzate per far leva sul senso del macabro che attira più telespettatori, confermato anche dal relativo fenomeno del turismo dell'orrore che vede quale vere e proprie mete di pellegrinaggio i luoghi del delitto. E' quanto avvenuto per i delitti di Cogne, di Erba, di Garlasco, di Perugia, di Avetrana oggetto di mesi e mesi di talk show, di approfondimenti che hanno diviso l'Italia in innocentisti e colpevolisti. Il fenomeno ovviamente si estende a tutti i mezzi di informazione, quindi anche alla stampa e a internet dove la mancanza di un controllo di veridicità delle fonti a monte, rende le notizie ancora più distorte. E' ormai una prassi consolidata grazie alla larga diffusione dei social network , quali Facebook e Twitter che costituiscono delle vere e proprie "piazze virtuali", esprimere opinioni di condanna o di innocenza a "cuor leggero", in spregio al principio costituzionale dell'art. 27 che sancisce la presunzione di non colpevolezza per l'imputato sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di ultimo grado.

Stante il contesto socio-culturale che vede nell'immediatezza del delitto l'opinione pubblica dominare con le proprie esternazioni e impressioni del momento che sfociano in giudizi sommari, nel mentre la giustizia s'incammina proceduralmente, (ci sembra quasi opportuno richiamare la citazione di Mark Twain: "Una menzogna

può fare mezzo giro del mondo mentre la verità si allaccia le scarpe”), non è impensabile che il giudice popolare formi la sua volontà al di fuori del processo e non sulla base di quanto apprende durante lo svolgimento del dibattimento. E’ quindi un rischio gravissimo che il cittadino tradisca la funzione affidatagli dalla legge quale elemento umanizzante del collegio al fine di smorzare il tecnicismo giuridico e si trasformi in un’ “ultrà” che parteggia per la tesi della difesa o per quella dell’accusa, sulla base di un’opinione formatasi al di là delle risultanze processuali. Secondo alcuni invece la temporaneità dell’esercizio della carica e la continua rotazione che permette l’accesso a tutti gli strati della popolazione, fa sì che in realtà il giudice popolare goda di un’indipendenza ancora più ampia di quella dei magistrati togati, pur sempre inseriti nell’organizzazione burocratica dello Stato nella quale talora possono penetrare gli echi e le suggestioni degli orientamenti di politica criminale graditi al potere⁸⁸.

Al fine di meglio rendere quanto sia difficile la convivenza effettiva all’interno del collegio tra i giudici togati e quelli popolari ci sembra d’obbligo riportare per esteso l’esperienza e le impressioni di Piero Pajardi, magistrato e presidente di Corte d’Assise, raccolte nel paragrafo “*il giudice popolare, questo sconosciuto!*”⁸⁹:” *Corte d’Assise. La moglie angariata e seviziata ai massimi livelli umani, uccide il marito. [...]. Finisce l’udienza e ci ritiriamo in camera di*

⁸⁸ AMODIO, *Op. cit.*, PAG. 39

⁸⁹ PAJARDI PIETRO, *Per questi motivi. Vita e passioni di un giudice*, Jaka Book 1985, pagg. 47 ss ..

consiglio. Purtroppo come presidente entro per primo; se fossi entrato per ultimo non avremmo rischiato tanto. Entra per ultima, quando ancora la porta di comunicazione con l'aula di udienza pubblica non si era rinchiusa, una simpatica maestra di campagna, una brianzola, quasi una popolana di stile, per taglia ed abbigliamento. Esclamazione in contenuta e forte della stessa (ma per fortuna nell'aula nessuno sentì): << mi l'avaria masà prima!>> (io l'avrei fatto fuori prima). La maestra massai aveva già fatto con la sua saggezza popolare ben acculturata la sentenza, e, a parte lo scompiglio immediato, anche per il timore di essere stati sentiti, seguito da qualche sana e sobria risata, il collegio dopo alcune ore di consiglio giunse all'assoluzione. I miei ricordi di giudici popolari sono tutti di persone valide, impegnate, dedite e responsabili .E' il sistema che è sbagliato, perché non si vede la ragione per cui, per determinate attività, in farmacia debba entrare un geometra, in sala operatoria un ingegnere e così in camera di consiglio un architetto. [...] Anche sul piano personologico, e non soltanto su quello tecnico, il giudice popolare, ad onta del suo impegno personale, rivela le sue inevitabili fragilità: la paura nel decidere, l'influenza del suo giornale, un comportamento carico di inibizioni o di prevenzioni o addirittura all'opposto di aggressività nei confronti dei colleghi in camera di consiglio. Giudici non si diventa per decreto, ma ci si costruisce nel tempo, come per qualunque modello professionale. Non dimenticherò mai quel giudice popolare che, dopo un mese di udienze, è crollato in camera di consiglio in una spirale di crisi isteriche con

conseguente ricovero e tra l'altro con una difficile riparazione ortopedica del processo che aveva perso così un giudice di per sé per legge non sostituibile. Quando li estraiamo a sorte essi sono soltanto un nome. Quando cominciamo a conoscere qualche cosa di loro è passato un mese e dobbiamo lasciarli. Sconosciuti erano e sostanzialmente sconosciuti restano, anche se in qualche misura tendo a ricordarmi un po' di tutti loro”.

Volendo analizzare anche il punto di vista di altri operatori del diritto, quali gli avvocati ad esempio, appare d'uopo riportare una parte del discorso dell'Avv. De Marsico tenuto nell'aula del Senato il 23 ottobre 1953, che così puntualizzava la sua critica ai giudici popolari in occasione dell'istituzione della Corte d'Assise di Appello: *“Chiamare il popolo a rivedere una sentenza è come, o signori, chiamare un poeta a collaudare un trasformatore [...]. Tutto ciò avviene per giunta congiungendo alla incompetenza, la improvvisazione, in quanto i giudici popolari intervengono e giudicano senza la minima conoscenza di quegli atti che, d'altronde, in gran parte non potrebbero studiare”*⁹⁰

E' evidente che dalle esperienze dirette riportata dal Presidente Pajardi e dall' Avv. Alfredo de Marsico, con ruoli diversi all'interno del processo penale, il primo Presidente di Corte di Assise, il secondo avvocato difensore, si evinca in maniera cristallina, l'inadeguatezza di quasi tutti i giudici popolari, stritolati da un sistema che di fondo è sbagliato e che crea un clima spesso conflittuale tra le due anime del collegio, come dimostrano il gran

⁹⁰ A. DE MARSICO, *Problemi della giustizia penale*, in *Archivio Penale*, 1954, pag. 12

numero di sentenze suicide, cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente, pronunciate nell'arco della nostra Repubblica.

Esempio eclatante di sentenza suicida fu quella riguardante il caso Sofri: la Corte di Cassazione il 27 ottobre 1994 annullava con rinvio la sentenza di proscioglimento della Corte di assise d'Appello di Milano, sulla quale gravava il sospetto da parte dei giudici della Suprema Corte, di essere stata redatta secondo il personale convincimento minoritario dell'estensore. Di fatto, il giudizio svoltosi dopo l'annullamento portò alla condanna di tutti gli imputati. Il problema delle sentenze suicide può essere definito come un frutto velenoso del collegio misto⁹¹ e non tanto della riforma fascista delle Corti d'assise in cui molti hanno rinvenuto la genesi del predetto fenomeno.

Al fine di arginare tale prassi in cui il magistrato togato "tradisce" la decisione del collegio stendendo una motivazione dolosamente contraddittoria al fine di ottenere l'annullamento della sentenza e del giudizio, il legislatore con il d.lgs. 109/2006 all'art. 2 comma 1 ha previsto la configurazione come illecito disciplinare l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo.

Resta il fatto che le componenti togata e popolare convivono con difficoltà nel modello misto ispirato allo scabinato, i giudici laici sono destinati ad operare in una posizione subalterna rispetto ai

⁹¹ GARLATI, *Op. cit.*, pag 235 ss.

togati e non basterà scongiurare l'emanazione di sentenze suicide per farne dei veri deuteragonisti del giudizio⁹². E' senza dubbio difficile non cadere nel pregiudizio che il giudice togato rappresenti << la sapienza incarnata>> ed il giudice popolare << l'ignoranza travestita>>⁹³ che non terrebbe conto del mutamento sociale ed economico intervenuto a livello mondiale, e nello specifico della profonda evoluzione che ha vissuto il nostro Paese in seguito all'istruzione di massa.

Negli ultimi anni tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno ignorato quasi del tutto nei loro contributi di studio, sia la Corte di Assise che il ruolo del giudice popolare all'interno del collegio giudicante. Tale scarsa attenzione verso i predetti istituti denota senza ombra di dubbio un superamento del sostrato culturale che aveva ritenuto indispensabile la partecipazione del cittadino all'amministrazione della giustizia quale controllore nei vari periodi storici del potere del Sovrano, dello Stato ed in ultimo di quello del magistrato togato, facente parte di una determinata casta⁹⁴. Molti autori, operatori del diritto e non, considerano ormai le Corti di Assise un retaggio culturale legato ad istanze di controllo popolari sull'operato dei governanti e dei magistrati, che oggi sono del tutto prive di fondamento, soprattutto alla luce delle notevoli spese che comporta l'instaurazione del collegio d'assise in relazione alle indennità percepite dai giudici popolari e alla lunghezza dei

⁹² AMODIO, *Op. Cit.*, pag. 236.

⁹³ TERRACINI, *Studio e scelta del tema*, in *I problemi della Corte d'Assise*, p.99.

⁹⁴ M. PISANI, *La Corte di Assise ed il giudizio d'appello*, in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 2010, fascicolo I, pag. 38

procedimenti. Tuttavia invece che l'abolizione *sic et simpliciter* dei giudici popolari, quasi come l'amputazione di un arto in cancrena, sarebbe auspicabile rivedere le disfunzioni del sistema e cercare di porvi rimedio senza tradire lo spirito della nostra Carta Costituente che espressamente ha previsto la partecipazione popolare diretta all'amministrazione della giustizia.

La reale pecca del nostro sistema è che il cittadino si ritrova improvvisamente catapultato in una funzione per cui non ha ricevuto la minima preparazione. L'autoresponsabilizzazione è un concetto estraneo all'uomo medio, pertanto accade che la prospettiva di dover dar conto del proprio operato, attraverso il proprio voto all'interno del collegio, sia il principale deterrente per i *cives* rispetto ad una scelta in favore della partecipazione popolare. E' palmare che il cittadino è molte volte all'oscuro dei diritti che gli competono nell'ambito dell'ordinamento di cui è parte, frutto di una carenza risalente nel tempo di una linea didattica statale unitaria orientata verso l'educazione del cittadino ai compiti che le istituzioni democratiche gli affidano. A tale quadro si aggiunge la tradizionale e notoria indifferenza con la quale, nelle scuole di ogni ordine e grado, si affrontano le tematiche sulla formazione della coscienza civica dell'individuo. Oltre tali fattori deficitari esogeni vanno analizzati anche quelli del singolo, quali l'incapacità al giudizio, l'inesperienza, l'influenzabilità ed il basso livello culturale di alcuni giudici popolari. E' quindi necessaria la predisposizione di un apparato informativo e ancor prima << educativo >> che avvii i cittadini ad una presa di coscienza sostanziale del ruolo di giudice

popolare. Tali istanze non debbono però sfociare con un eccesso di zelo nella pretesa di creare nuovi giuristi operatori del diritto, è infatti necessario che i giudici popolari conservino la propria impronta di estraneità al sistema giudiziario che li caratterizza e che permette di portare nel giudizio quelle esperienze di vita e di lavoro accumulate in ambiti diversi. E' quindi necessario che sia portato a livello di coscienza e di volontà partecipativa la consapevolezza dell'attribuzione del ruolo di giudice popolare, tale operazione è possibile solo vivificando la concezione che il cittadino ha delle sue facoltà nell'ambito dello Stato, promuovendo, a livello di opinione pubblica, l'accostamento, per analogia di funzioni, del ruolo di giudice a quello di elettore di cui il cittadino si sente tradizionalmente investito. Infatti solo la consapevolezza della effettività della funzione può operare da stimolo, in modo tale che il cittadino allo stesso modo in cui sa che il suo voto è determinante per la vita politica del Paese, comprenda che la sua partecipazione ad un giudizio può influire sullo svolgimento dinamico della vita sociale. Raggiunto tale livello di conoscenza nessun cittadino esiterà ad impegnarsi nel ruolo trasponendo nel processo la sua cultura, ossia l'insieme delle esperienze personali e sociali che ha vissuto⁹⁵.

Occorrerà di certo una modifica della disciplina che delinei un rinnovato ruolo del cittadino che non sia più quello di mero spettatore al potere giurisdizionale esercitato dai magistrati, ma a concorrere attivamente nella elaborazione delle risposte che la

⁹⁵ AMODIO, *Op. cit.*, pag. 178-179

società civile sente di dover dare in un'ottica di solidarietà con le istituzioni in modo da rendere l'apporto dei giudici popolari più spontaneo, costruttivo e soprattutto consapevole.

Le Corti di Assise fanno parte del nostro patrimonio giuridico da tantissimi anni ormai, sono sopravvissute a molteplici forme di Stato e di governo, hanno sconfitto le numerose istanze abolizionistiche che si sono reiterate nel tempo propugnando l'inutilità dell'istituto, divenendo quasi una tradizione del nostro ordinamento giuridico. Tuttavia non manca chi sostiene che le regole del buon governo e quelle della buona giurisdizione esigono che le tradizioni debbano essere, per quanto possibile rispettate, ma sempre che non vi siano argomenti ragionevolmente forti per superarle, come nel caso delle Corti d'Assise⁹⁶.

⁹⁶ PISANI, *Op. cit.*, pag. 35

3-La partecipazione della componente laica nel processo minorile

Al fine di inquadrare sistematicamente e comprendere la *ratio* della figura del giudice onorario inserito all'interno del collegio giudicante nel processo minorile, è d'uopo operare una breve sintesi di quelli che sono i principi cardini che regolano il procedimento a carico dei minori.

La competenza del giudice minorile è esclusiva, inderogabile e specifica, l'unico parametro attributivo è quello soggettivo ed è riferito a qualsiasi fattispecie di reato commessa da un soggetto minore di anni diciotto⁹⁷.

L' impianto normativo che disciplina il procedimento minorile trae origine dal r.lgs. emanato il 20 luglio 1934 n. 1404, convertito con legge n. 835/1935, che all'art. 2 prevedeva l'istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i Minorenni, all'art. 5 quella della Corte d'appello per i minorenni sancendo che essa "funziona con l'intervento di un privato cittadino"; il testo dell' art. 6 definiva tale cittadino "componente privato".

Successivamente, il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4 definiva il componente privato quale "esperto" conferendogli il titolo di "giudice onorario del tribunale per i minorenni" e "consigliere onorario della sezione della Corte d'appello per i minorenni".

Con l'entrata in vigore di tale legge nasce in Italia il sistema della giustizia minorile, quale *corpus* di norme retto da principi suoi propri, incidente sul codice penale e su quello di procedura penale,

⁹⁷ E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI, "Diritto e procedura penale minorile" Giuffrè 2011, pag. 411.

nonché sull'ordinamento giudiziario preposto a stabilire organi giudiziari ad *hoc* per i procedimenti a carico di minori. A tale nucleo normativo nel tempo si sono sovrapposte innovazioni legislative, interventi della Corte Costituzionale, atti di normazione secondaria emanati dal CSM ed il consolidamento di prassi innovative di tipo amministrativo.

Un ruolo fondamentale nel sistema di giustizia minorile ha avuto senza ombra di dubbio l'attività della Corte Costituzionale che con varie sentenze ha fissato principi cardini in materia, ma soprattutto ha affermato la costituzionalizzazione del principio di specializzazione del giudice minorile.

Miliare è la sentenza n. 222 emessa dalla Consulta nel 1983: “ *i giudici addetti al processo minorile devono possedere strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore, al fine di individuare il trattamento rieducativo più adeguato* ”⁹⁸. Il merito di tale statuizione è quello di riconoscere il diritto del minore al proprio giudice naturale, anche qualora concorra, nel commettere il reato, con una persona maggiorenne.

Le norme costituzionali fondanti il principio di specializzazione del giudice minorile vanno rinvenute:

a) nell'art. 2 della Cost.: “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*”, a tal proposito le leggi che dispongono pene, misure di sicurezza e regolamentano il processo per i minori

⁹⁸ La massima della Corte Costituzionale è riportata da SANTO DI NUOVO-GIUSEPPE GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè, 2005, pag. 202.

non solo non possono essere tali da offendere i diritti inviolabili, ma devono essere idonei a tener conto della particolare vulnerabilità minorile, la quale rende meno percepibile al reo la gravità della violazione perpetrata;

b) nell'art. 3 Cost., in base al principio di uguaglianza ed il divieto di trattare in maniera uguale situazioni diverse, risulterebbe palesemente ingiusto applicare lo stesso trattamento sanzionatorio al reo che delinque nel corso della minore età ed al soggetto che viola la legge penale con l'esperienza, le capacità e la possibilità di autodeterminarsi proprie dell'uomo adulto⁹⁹. Sulla scorta del comma 2 dell'art 3 Cost., è quindi essenziale garantire ad un soggetto in piena crescita un grado di sviluppo elevato anche attraverso la costituzione di un adeguato assetto penale minorile;

c) nell' art. 31 Cost. comma 2 che impone alla Repubblica l'obbligo di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Dal dettato costituzionale emerge un dovere di tenere debitamente conto della peculiarità minorile, della debolezza e vulnerabilità dell'uomo in questa sua prima fase della vita.

d) nell'art. 27, comma 2 che sancisce la funzione rieducativa della pena ed interagisce con l'art. 31 Cost.. La stessa Corte Cost. con la sentenza n. 49/1973 evidenziò la centralità del recupero del minore anche rispetto alla pretesa punitiva e con l'emanazione della sent. 126/1987 ribadì l'irrinunciabilità, alla luce del combinato disposto tra gli artt. 27 e 31 Cost., della valutazione della capacità del minore

⁹⁹ SANTO DI NUOVO-GIUSEPPE GRASSO, *op. cit.*, pag. 39.

ex art. 98 c.p.. Le sentenze n. 190/1987 e 99/1975 imposero il diritto dell'imputato minore all'assistenza morale, non essendo sufficiente quella tecnica, e la necessità da parte del giudicante di operare una prognosi individualizzante.

Il quadro normativo internazionale in materia rinviene il primo nucleo primordiale nelle “ Regole di Pechino” approvate il 29 novembre 1985, che costituiscono la prima compiuta enunciazione dei principi concernenti il diritto e la procedura minorile. Centrale è l'art. 14 il cui testo dispone che la procedura giudiziaria debba tendere a proteggere al meglio gli interessi del giovane che delinque e debba svolgersi in un clima di comprensione, permettendogli di partecipare al processo e di esprimersi liberamente. L'art. 22 in relazione al predetto articolo prevede la necessità della specializzazione e la riqualificazione degli operatori.

Il Consiglio d'Europa, tardivamente rispetto alle altre organizzazioni internazionali, con la Raccomandazione approvata il 17 settembre 1987 stabilì che la reazione penale deve tener conto dei bisogni e del modo di essere del minorenne, uomo che cresce, in continuo divenire, che ha necessità di essere sottoposto ad un trattamento specializzato e pedagogicamente orientato, nonché diretto al reinserimento sociale.

Nel 1989 fu approvata dall' ONU la Convenzione dei diritti del fanciullo, primo strumento di diritto internazionale dettagliato sull'argomento, predisponendo alcuni principi che assicurassero ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione personale che al reato consumato. Al fine di

raggiungere il citato obiettivo la convenzione istituì il Comitato dei diritti del fanciullo, organo permanente di verifica del grado di attuazione della Convenzione nei singoli Stati.

Tale processo di evoluzione normativa sia a livello nazionale che internazionale ha comportato un vero e proprio stravolgimento del modo di considerare la figura del minore quale soggetto di diritti e non più mero oggetto di rapporti giuridici intercorrenti tra adulti.

La costituzione di un giudice specializzato è vista dalla comunità internazionale come un necessario completamento della configurazione dei diritti del minore anche nel momento penale, sicché gli Stati devono cercare di promuovere la costituzione di autorità ed istituzioni destinate specificamente ai minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale.

In Italia originariamente il collegio giudicante del Tribunale penale per i minorenni era presieduto da un magistrato di Corte di appello affiancato da un magistrato di Tribunale nonché da *un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, di pedagogia.*

La legge n. 1441/1956 aumentò a due il numero di tali cittadini, prevedendo che dovessero essere un uomo e una donna, ma la Cassazione nel 1984 stabilì che la mancanza della presenza di ambo i sessi non inficiasse la regolare costituzione dell'organo giudicante e pertanto non fosse causa di nullità. La stessa legge introdusse tra le materie di cui dovevano essere cultori gli esperti per integrare il collegio giudicante anche la psicologia, successivamente vi furono aggiunte altre materie, quali la sociologia e la pediatria.

Ad un'attenta lettura del dettato normativo, così come modificato nel corso del tempo, si osserva che la figura oggetto della nostra trattazione è stata appellata in maniera diversa; l'art. 2 della legge del 1934 parla di cittadini, l'art. 6 della stessa legge con riferimento al procedimento di nomina li definisce componenti privati, l'art. 50 della legge sull'ordinamento giudiziario li qualifica esperti, solo l'art. 50 bis dell'ordinamento giudiziario li definisce giudici onorari.

L'integrazione del collegio minorile è necessitato dall'esigenza di persone che uniscano alla loro competenza tecnica le qualità umane tipiche del giudice (senso della misura, equilibrio, distacco dalle proprie ideologie, comprensione dei problemi della società in cui vive e dei valori che esso incarna) e siano quindi in grado, alla luce della loro professionalità, di operare quella sintesi in cui si risolve la funzione del giudice¹⁰⁰.

Il CSM con la circolare n. 1710, emanata il 1 febbraio 1992, e successivamente con la circolare n. 2771 del 20 febbraio 1995, ha operato un'interpretazione evolutiva del testo legislativo attualizzando il concetto di "cultore benemerito", identificando tale figura non più nell'erudito in determinate scienze, provvisto per buona disposizione d'animo al recupero di giovani travati, bensì nell'esperto già formatosi nell'ambito della propria professione ed impegnato ad affrontare aspetti del disagio minorile, capace di arricchire il collegio giudicante con il proprio sapere, ma soprattutto con la propria esperienza.

¹⁰⁰ MORO ALFREDO CARLO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, Zanichelli 2008, pag. 120

I giudici onorari minorili, sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del CSM, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, previa valutazione positiva, per un ulteriore triennio. Il conferimento di un terzo incarico è possibile solo dopo aver effettuato una comparazione con i profili professionali dei nuovi aspiranti che hanno prodotto domanda, nel mentre il quarto incarico può essere concesso solo in assenza di nuove domande di partecipazione. Il reclutamento avviene mediante l'espletamento di un concorso bandito ogni tre anni dal CSM, l'età minima per la partecipazione è di trenta anni, quella massima di 72. Cause di incompatibilità sono la funzione di consigliere o assessore comunale, provinciale o regionale, lo svolgimento della professione forense innanzi all'ufficio cui si ricopre l'incarico¹⁰¹. Sono cause di inidoneità la presenza di precedenti penali o la sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione¹⁰².

Effettuata una breve disamina sui principi cardini che regolano il processo minorile ed il procedimento di reclutamento dei giudici onorari all'interno dei collegi giudicanti, non resta che arrivare al fulcro della trattazione di questo paragrafo, ossia la funzione e la natura delle mansioni e dell'apporto di tale componente privata al procedimento penale minorile.

Le espressioni “giudice onorario” , “componente privato” sembrano rimandare alla figura del giudice popolare; invero la figura in esame, in virtù della professionalità richiesta per rivestire

¹⁰¹ MORO, *op. cit.*, pag. 121.

¹⁰² SANTO DI NUOVO, *op. cit.*, pag. 71.

la funzione, non può qualificarsi come espressione della partecipazione del popolare all'amministrazione della giustizia¹⁰³.

Carattere scriminante tra le due figure è in *primis* la significativa, continuativa, compenetrazione dell'attiva lavorativa tra la figura del giudice onorario minorile e la componente togata. Infatti il collegio giudicante minorile non si insedia per l'espletamento di un singolo procedimento o per una sessione di processi, come avviene per la Corte di Assise, ma ha pianta stabile. Inoltre la legge sul processo minorile prevede che ai giudici onorari venga assegnato l'espletamento individuale di singoli affari o singole fasi processuali, da cui si evince che la loro funzione è a tutti gli effetti equiparata a quella dei giudici togati e non costituisce una mera integrazione decisionale.

L'importanza della figura del giudice onorario nel giudizio minorile è strettamente connessa ai principi ispiratori del procedimento secondo i quali l'attività del giudicante deve essere orientata ad una comunicazione educativa e ad una fissazione di valori e mete pedagogiche nei confronti del soggetto minore e della sua famiglia di appartenenza, al fine del recupero del soggetto.

All'interno di tali coordinate è evidente che il giudice togato non sia in grado di soddisfare da solo tutti i requisiti e modalità di valutazione che la legge e la Costituzione impongono in tema di approccio con i minori, di qui la necessità del giudice onorario che con il suo contributo di "esperto" favorisce le modalità di interazione educativa e riabilitativa con il minore e contribuisce alle

¹⁰³ SANTO DI NUOVO, *Op. cit.*, pag. 202

dinamiche dei procedimenti relazionali e decisionistiche che si sviluppano all'interno del collegio.

“Il giudice minorile onorario si configura, quindi, non tanto come un generico rappresentante della società civile, o come portatore di un supplemento di umanità all'interno del collegio. Egli costituisce la cerniera tra quella parte della società che è più sensibile e più esperimente nei riguardi dei progetti di educazione e di rieducazione a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà e l'amministrazione della giustizia, rappresentata dal giudice togato la cui ottica è per formazione e necessità contingente, maggiormente focalizzata sulle relazioni tra norme giuridiche e comportamenti. Spazio specifico del giudice onorario è far sì che il minore sia considerato sempre e sempre più come un'unità complessa, non solo frutto di una condizione sociale difficile o di un rapporto familiare disturbato, ma anche dotato di una propria potenzialità corporea e psichica”¹⁰⁴.

La componente privata aiuta la magistratura togata ad osservare l'evento oggetto di giudizio dal punto di vista del giovane imputato, concorre a soppesare la maturità del soggetto agente e a scegliere risposte trattamentali individualizzanti adeguate per la rieducazione sociale del giovane reo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha in più occasioni chiarito le funzioni dell'onorario nel collegio; con la delibera del 17 giugno 1998 (impiego in attività istruttorie dei componenti privati dei tribunali per i minorenni), par. 2.2., viene stabilito che “i

¹⁰⁴ SANTO DI NUOVO, *Op. cit.*, pag. 203

cittadini idonei estranei alla magistratura, chiamati, a norma dell'art. 102, 2° comma, Cost., ad integrare la composizione degli organi giudiziari specializzati non si limitano ad assistere i giudici togati nella decisione, fornendo un apporto tecnico analogo a quello di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio, ma entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri, distinguendosi dai giudici togati soltanto per lo *status*.

Il ruolo del giudice onorario è diverso anche dalla figura del perito nominato dal giudice per l'accertamento di fatti che richiedano determinate competenze tecnico-scientifiche. Infatti il perito fornisce il proprio apporto conoscitivo al giudicante dall'esterno, mentre il giudice onorario è inserito all'interno della competenza dell'organo giudicante; inoltre mentre l'apporto conoscitivo del primo ha un rapporto occasionale ed estrinseco con il giudice togato, il secondo è istituzionalmente integrato e accompagna la preparazione del trattamento sanzionatorio da infliggere al minore, determinando la decisione del giudicante.

Tali differenze si giustificano perché l'esigenza della figura del consulente nasce dalla possibilità di una lacuna delle conoscenze extragiuridiche del giudice, la componente privata invece trova la sua genesi dal bisogno di integrare nel corso di tutto il procedimento le conoscenze giuridiche del magistrato togato, che da sole non sono in grado di dare risposta esaustiva ai complessi problemi umani che il giovane propone¹⁰⁵.

¹⁰⁵ MORO, *Op. cit.*, pag. 121.

La figura del giudice onorario minorile ha suscitato non poche critiche da parte degli operatori del diritto che auspicano un organico intervento legislativo di riordino del sistema che possa dileguare il velo di ambiguità che circonda l'odierna figura.

Infatti come autorevolmente sostenuto in dottrina¹⁰⁶ “ *di fatto, il modello professionale del magistrato minorile onorario appare sospeso tra operatore del diritto e operatore sociale e si connota per una significativa ambiguità di ruolo*”. Infatti, l'ambiguità nasce dall'ambivalenza richiesta al giudice onorario, poiché da un lato egli assume il ruolo di giudice a tutti gli effetti, partecipando attivamente al processo decisionale che sfocerà nell'emanazione della sentenza e nel trattamento sanzionatorio da comminare al giovane reo, dall'altro, invece, in quanto esperto di discipline psico-socio-antropologiche la legge gli affida il compito di comprendere i comportamenti e le dinamiche di cui il minore e la sua famiglia sono portatori, instaurando un rapporto che favorisca un adeguato processo educativo/rieducativo.

Dalla complessità della funzione ricoperta nasce il rischio di un'immedesimazione totalizzante nel ruolo di specialista di materie psicologiche- sociologiche durante il rapporto che il g.o. instaura con il minore, che possa comportare un allontanamento dal ruolo di giudice che ricopre all'interno del collegio, compromettendo quindi anche il principio di imparzialità. E' evidente che gli accertamenti che la componente privata compie non sono scindibili dal complessivo giudizio che egli contribuirà ad esprimere nel

¹⁰⁶ FACCOLI F., A. MESTITZ, *Indagine sui giudici onorari minorili in Italia*, in *Minorigiustizia*, n. 2, anno 1995, pag. 71.

provvedimento giurisdizionale, facilitando la comprensione dei fenomeni, contesti, atteggiamenti e condotte.

Pertanto nei casi più complessi sarà opportuno che l'organo giudicante nomini un perito al fine di evitare che tra il giudice onorario ed il soggetto minore si instauri una relazione di tipo diagnostico terapeutico che farebbe perdere al primo la funzione valutativa/giudicante che il ruolo ricoperto gli assegna.

Il legislatore dovrebbe quindi procedere a definire meglio la funzione del giudice onorario, evitando che quest'ultimo venga totalmente assorbito dalla funzione di assistente sociale, psicologo in un contesto che gli richiede di ricoprire la veste di giudice, evitando il sorgere di dannose ambiguità.

Altra questione dibattuta è quella dell'effettiva formazione e specializzazione nel settore minorile degli esperti che si insediano nei collegi giudicanti. Al fine di ottemperare a tali carenze è intervenuto l'art. 5 D.lgs. n. 272/1989 che ha istituito corsi di formazione ed aggiornamento tenuti dal CSM, la partecipazione obbligatoria ad incontri studio sul tema minorile, ed ha introdotto un periodo di tirocinio della durata di due mesi per i giudici onorari di nuova nomina, nell'arco di tale periodo essi sono assistiti da un tutor che li supervisiona.

BIBLIOGRAFIA

ALESSI GIORGIA, *Il processo penale*, Edizioni Laterza 2007

AMARI M., *Lezioni di diritto penale*, citato da Daniela Savarese nel saggio, *Fra Common Law E Civil Law. Il Jury Nell'esperienza Costituzionale Siciliana (1810-1815)*, nella rivista “ *Historia Constitucional* “, n. 2 anno 2002, pag. 193.

AMODIO ENNIO, *I giudici senza toga*, Giuffrè 1979.

ARCHIVIO DI REPUBBLICA, “*Scarantino ritratta: Su Borsellino ho mentito*”, 15 settembre 1998 in www.repubblica.it

AA. VV. “*Paolo Borsellino e l'agenda rossa*” in www.19luglio1992.it

BOLZONI ATTILIO, FRANCESCO VIVIANO, “*Processo Borsellino, sparito il falso pentito che si accusò della strage di Via D'Amelio*” in la Repubblica, l'inchiesta, 19 luglio 2012.

CARRARA F., *Questioni ad occasioni della giuria*, in “*Opuscoli di diritto criminale*”, vol.V,Prato 1881.

CASAGNI GIANPIERO “ *un errore di 10 milioni di euro* ” a cura di, in www.sudmagazine.it.

CAVANNA ADRIANO, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, Giuffrè 1982.

CHIARLONI E P. SCAPARONE, , *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, in *La riforma dell'ordinamento giudiziario, Atti del convegno del Centro studi ed iniziative per la riforma dello Stato*, Roma 10-12 dicembre 1976,Vol. II

- CICERONE, *De officiis* Cap. I, pag. 10
- COVELLA GIULIANA, *L'uomo nero ha gli occhi azzurri*, Guida 2012
- DE MARSICO A., *Problemi della giustizia penale*, in *Archivio Penale*, 1954, pag. 12
- DE MONTESQUIEU CHARLES DE SECONDAT, *Lo spirito delle leggi*, a cura di Sergio Cotta, vol. II, Torino, UTET 2005.
- DI NUOVO SANTO -GIUSEPPE GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè, 2005
- ESCOBEDO G., *“Le sentenze suicide. Scritti”*, Fratelli Bocca, Milano, 1943
- FACCOLI F., A. MESTITZ, *Indagine sui giudici onorari minorili in Italia*, in *Minorigiustizia*, n. 2, anno 1995
- FERRARELLA LUIGI, POSTIGLIONE VENANZIO, *Innocente e condannato, la catena degli errori*, in <http://archivistorico.corriere.it/>, 21 luglio 2000.
- FILANGIERI GAETANO, *La scienza della legislazione*, edizione critica, 7 voll, 2003-2004
- GARLATI L., *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processualistica italiana* “ Giuffrè 2010, pag. 238
- GASPARRI F., *Due casi problematici di errore: Enzo Tortora e Daniele Barillà, opinioni ed interviste*, in www.Chronica.it 31 marzo 2007

GHEZZI, *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, in *La riforma dell'ordinamento giudiziario, Atti del convegno del Centro studi ed iniziative per la riforma dello Stato*, Roma 10-12 dicembre 1976, Vol. I.

GIULIANI A., *Profili logici e storici*, in www.csm.it/quaderni/quad.98/.it.

GRANDE LUIGI, *Gli sbagli di vostro onore*, Eurapress, Milano 1988

IMPERANTE CIRO, GIUSEPPE LA ROCCA, LUIGI SCHIAVO, *"I mostri non siamo noi, ora possiamo provarlo"*, Visto, maggio 1999

JOUN DES LONGRAIS F., *La portèe politique des reformes d'Henry II en matière de saisine*, in RHD, XV, 1936, p. 540 ss.

LANZA V., *La giuria ed il giudizio penale*, 1886

MANISCALCO MARZIA, *"L'errore giudiziario e l'ingiusta detenzione"*, CEDAM, 2011.

MORO ALFREDO CARLO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, Zanichelli 2008, pag. 120

PADOA SCHIOPPA A., *La giuria penale in Francia*, dai "philosophes" alla Costituente, LED Edizioni 1994

PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa*, il Mulino 2007

PAJARDI PIETRO, *Per questi motivi. Vita e passioni di un giudice"*, Jaka Book 1985

PAKES F., *Comparative Criminal Justice*, Willan Publishing, New York, 2010,

PALAZZOLO SALVO, “ *I pezzi mancanti. Viaggio nei misteri della Mafia*”, Laterza 2010.

PALAZZOLO SALVO, , *Trattativa, l’anonimo è un carabiniere: “Le Carte di Riina nascoste in Caserma”*, in www.repubblica.it , 4 gennaio 2013

PALERMO FABRIS E., A. PRESUTTI, “*Diritto e procedura penale minorile*” 2011

PISANELLI, *Della istituzione dei giurati*, 1868, pagg. 266-267

PISANI M., *La Corte di Assise ed il giudizio d’appello*, in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 2010, fascicolo I

RINALDI LUCA, “*Via D’Amelio, vent’anni dopo tra 4 processi, 11 giudizi, falsi pentiti ed errori investigativo- giudiziari*”, in www.linkiesta.it

RUGGERI A., A. SPADARO, “*Lineamenti di giustizia costituzionale*”, Giappichelli 2004

SCAPARONE PAOLO, *La partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia*, Giuffrè 1980

TORTOLANI E., “ *L’ errore giudiziario. Le garanzie difensive non possono essere sacrificate per velocizzare i processi*”
pubblicato il 7 aprile 2007 sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, raggiungibile all’indirizzo www.ordavvsa.it

VIGORITI V., *Partecipazione, sindacato e processo*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1974,

VIVIANO F., *“Cara ingiustizia. Gli errori giudiziari che costano come una manovra”*, pubblicato il 29 marzo 2012, in www.repubblica.it

ZINITI A., *“Diciotto anni da inferno in carcere. Ero giovane, ora sono vecchio”*, 29 marzo 2012 in www.repubblica.it

ZURLO STEFANO, *L'uomo sbagliato*, Rai- Eri 2005.